

Codice penale svizzero

del 21 dicembre 1937 (Stato 1° settembre 2017)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 123 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale^{1,2}

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 luglio 1918³,

decreta:

Libro primo:⁴ Disposizioni generali

Parte prima: Dei crimini e dei delitti

Titolo primo: Del campo d'applicazione

Art. 1

1. Nessuna
sanzione senza
legge

Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.

Art. 2

2. Condizioni di
tempo

¹ È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.

² Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.

Art. 3

3. Condizioni di
luogo.
Crimini o delitti
commessi in
Svizzera

¹ Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.

² Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.

³ Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 1950⁵ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perse-

RU **54** 799, **57** 1408 e CS **3** 187

¹ RS **101**

² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2575; FF **2010** 4941 4967).

³ FF **1918** II 1

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

⁵ RS **0.101**

guito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

- a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
- b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

⁴ Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

Art. 4

Crimini o delitti
commessi
all'estero contro
lo Stato

¹ Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all'estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265–278).

² Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.

Art. 5

Reati commessi
all'estero su
minorenni

¹ Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati:

- a.⁶ tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minore di diciotto anni;
- abis.⁷ atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) e atti sessuali con minorenni contro remunerazione (art. 196);
- b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di quattordici anni;
- c.⁸ pornografia qualificata (art. 197 cpv. 3 e 4), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU **2006** 5437; FF **2005** 2513).

⁷ Introdotta dal n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1159; FF **2012** 6761).

⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1159; FF **2012** 6761).

² Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU⁹, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

- a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
- b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

³ Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 6

Reati commessi
all'estero e
perseguiti in
conformità di un
obbligo interna-
zionale

¹ Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se:

- a. l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale; e
- b. l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero.

² Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.

³ Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU¹⁰, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

- a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
- b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

⁴ Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 7

Altri reati
commessi
all'estero

¹ Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto, senza che siano adempiute le condizioni di cui agli articoli 4, 5 o 6, se:

⁹ RS 0.101
¹⁰ RS 0.101

- a. l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale;
- b. l'autore si trova in Svizzera o, per questo suo atto, è estradato alla Confederazione; e
- c. secondo il diritto svizzero l'atto consente l'estradizione, ma l'autore non viene estradato.

² Se l'autore non è svizzero e il crimine o il delitto non è stato commesso contro uno svizzero, il capoverso 1 è applicabile soltanto se:

- a. la richiesta di estradizione è stata respinta per un motivo non inerente alla natura dell'atto; oppure
- b. l'autore ha commesso un crimine particolarmente grave prosritto dalla comunità giuridica internazionale.

³ Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste dalla legge del luogo in cui l'atto è stato commesso.

⁴ Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e dalla CEDU¹¹, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

- a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;
- b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

⁵ Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 8

Luogo del reato

¹ Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.

² Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.

Art. 9

4. Condizioni personali

¹ Il presente Codice non è applicabile alle persone i cui atti devono essere giudicati secondo il diritto penale militare.

¹¹ RS 0.101

² Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 2003¹² (DPMIn). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott'anni e un atto commesso dopo, si applica l'articolo 3 capoverso 2 DPMIn.¹³

Titolo secondo: Della punibilità

Art. 10

1. Crimini e delitti.
Definizioni

¹ Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.

² Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.

³ Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 11

Commissione per omissione

¹ Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.

² Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:

- a. della legge;
- b. di un contratto;
- c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o
- d. della creazione di un rischio.

³ Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.

⁴ Il giudice può attenuare la pena.

Art. 12

2. Intenzione e negligenza.
Definizioni

¹ Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.

¹² RS 311.1

¹³ Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545; FF 1999 1669).

² Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio.

³ Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

Art. 13

Errore sui fatti

¹ Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.

² Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.

Art. 14

3. Atti leciti e colpa.
Atto permesso dalla legge

Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge.

Art. 15

Legittima difesa
esimente

Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

Art. 16

Legittima difesa
discolpante

¹ Se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l'articolo 15, il giudice attenua la pena.

² Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

Art. 17

Stato di necessità
esimente

Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.

Art. 18Stato di necessità
discolpante

¹ Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo.

² Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.

Art. 19Incapacità e
scemata
imputabilità

¹ Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.

² Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

³ Possono tuttavia essere disposte le misure previste negli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67b e 67e.¹⁴

⁴ I capoversi 1–3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato.

Art. 20Dubbio
sull'imputabilità

Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore, l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.

Art. 21Errore
sull'illiceità

Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.

Art. 224. Tentativo.
Punibilità

¹ Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.

² L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.

Art. 23

Desistenza e
pentimento
attivo

¹ Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.

² Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.

³ Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.

⁴ Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.

Art. 24

5. Parte-
cipazione.
Istigazione

¹ Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.

² Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.

Art. 25

Complicità

Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.

Art. 26

Partecipazione a
un reato speciale

Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.

Art. 27

Circostanze
personali

Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono.

Art. 286. Punibilità dei
mass media

¹ Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.

² Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322^{bis}. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.

³ Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.

⁴ Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.

Art. 28a

Tutela delle fonti

¹ Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.

² Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

- a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure
- b.¹⁵ senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 capoverso 4, 260^{ter}, 260^{quinquies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}–322^{septies} del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951¹⁶ sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 297. Rapporti di
rappresentanza

Se fonda o aggrava la punibilità, la violazione di un dovere particolare che incombe unicamente alla persona giuridica, alla società o alla ditta individuale¹⁷ è imputata a una persona fisica allorquando essa agisce:

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1159; FF **2012** 6761).

¹⁶ RS **812.121**

¹⁷ Ora: impresa individuale.

- a. in qualità di organo o membro di un organo di una persona giuridica;
- b. in qualità di socio;
- c. in qualità di collaboratore di una persona giuridica, di una società o di una ditta individuale¹⁸ nella quale esercita competenze decisionali autonome nel proprio settore di attività;
- d. in qualità di dirigente effettivo senza essere organo, membro di un organo, socio o collaboratore.

Art. 30

8. Querela della parte lesa.
Diritto di querela

¹ Se un reato è punibile solo a querela di parte, chiunque ne è stato lesa può chiedere che l'autore sia punito.

² Se la persona lesa non ha l'esercizio dei diritti civili, il diritto di querela spetta al suo rappresentante legale. Se essa si trova sotto tutela o curatela generale, il diritto di querela spetta anche all'autorità di protezione degli adulti.¹⁹

³ La persona lesa minorenni o sotto curatela generale può anch'essa presentare la querela se è capace di discernimento.²⁰

⁴ Se la persona lesa muore senza avere presentato querela né avere espressamente rinunciato a presentarla, il diritto di querela passa a ognuno dei suoi congiunti.

⁵ Se l'avente diritto ha espressamente rinunciato a presentare la querela, la rinuncia è definitiva.

Art. 31

Termine

Il diritto di querela si estingue in tre mesi. Il termine decorre dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'identità dell'autore del reato.

Art. 32

Indivisibilità

Quando l'avente diritto presenta querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi devono essere perseguiti.

¹⁸ Ora: impresa individuale.

¹⁹ Nuovo testo del per. giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

Art. 33

Desistenza

¹ Il querelante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza cantonale di seconda istanza.

² Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.

³ La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.

⁴ Essa non vale per l'imputato che vi si opponga.

Titolo terzo: Delle pene e delle misure**Capo primo: Delle pene****Sezione 1:****Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva****Art. 34**1. Pena pecuniaria.
Commisurazione

¹ Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.

² Un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.

³ Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.

⁴ Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.

Art. 35

Esazione

¹ L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.

² Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esazione, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.

³ Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.

Art. 36

Pena detentiva
sostitutiva

¹ Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest'ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 35 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un'aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria.

² Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.

³ Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell'aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece:

- a. la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo;
- b. la riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera; oppure
- c. l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.

⁴ Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 37, 38 e 39 capoverso 2.

⁵ La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell'aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.

Art. 37

2. Lavoro di
pubblica utilità.
Contenuto

¹ Con il consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.

² Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente.

Art. 38

Esecuzione

L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.

Art. 39

Commutazione

¹ Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti

dall'autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.

² Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.

³ La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.

Art. 40

3. Pena detentiva.
In generale

Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.

Art. 41

Pena detentiva di
breve durata
senza condizio-
nale

¹ Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.

² Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena.

³ Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36) o di un lavoro di pubblica utilità non prestato (art. 39).

Sezione 2: Della condizionale

Art. 42

1. Pene con la
condizionale

¹ Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.

² Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.

³ La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.

⁴ Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 106.²¹

Art. 43

2. Pene con condizionale parziale

¹ Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.

² La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.

³ In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.

Art. 44

3. Disposizioni comuni.
Periodo di prova

¹ Se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.

² Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

³ Il giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.

Art. 45

Successo del periodo di prova

Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena sospesa non è più eseguita.

Art. 46

Insuccesso del periodo di prova

¹ Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 49. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 41.

² Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella

²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.

³ Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.

⁴ Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3–5.

⁵ La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.

Sezione 3: Della commisurazione della pena

Art. 47

1. Principio

¹ Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.

² La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

Art. 48

2. Attenuazione della pena. Circostanze attenuanti

Il giudice attenua la pena se:

- a. l'autore ha agito:
 1. per motivi onorevoli,
 2. in stato di grave angustia,
 3. sotto l'impressione d'una grave minaccia,
 4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
- b. l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
- c. l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
- d. l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;

- e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.

Art. 48a

Effetti

¹ Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.

² Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.

Art. 49

3. Concorso di reati

¹ Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'infrazione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

² Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.

³ Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.

Art. 50

4. Obbligo di motivazione

Se la sentenza dev'essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

Art. 51

5. Computo del carcere preventivo

Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.

Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento²²

Art. 52

1. Motivi d'impunità.
Punizione priva di senso²³

L'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità.

Art. 53

Riparazione

Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora:

- a. le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 42); e
- b. l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.

Art. 54

Autore duramente colpito

Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 55

2. Disposizioni comuni

¹ Se le condizioni dell'impunità sono adempiute, il giudice prescinde dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell'esecuzione.

² I Cantoni designano organi della giustizia penale quali autorità competenti ai sensi degli articoli 52, 53 e 54.

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

Art. 55a²⁴

3. Sospensione
del procedimen-
to.

Coniuge, partner
registrato o
partner convi-
vente quale
vittima ²⁵

¹ In caso di lesioni semplici (art. 123 n. 2 cpv. 3–5), vie di fatto reiterate (art. 126 cpv. 2 lett. b, bbis e c), minaccia (art. 180 cpv. 2) e coazione (art. 181), il pubblico ministero e il giudice possono sospendere il procedimento se:²⁶

a.²⁷ la vittima è:

1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o
2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o
3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e

b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda dell'autorità competente.

² Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione.²⁸

³ Qualora il consenso non sia revocato, il pubblico ministero e il giudice dispongono l'abbandono del procedimento.²⁹

⁴ ... ³⁰

²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

²⁵ Nuovo testo giusta l'art. 37 n. I della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

²⁷ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³⁰ Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

Capo secondo: Delle misure**Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell'internamento****Art. 56**

1. Principi

¹ Una misura deve essere ordinata se:

- a. la sola pena non è atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati;
- b. sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige; e
- c. le condizioni previste negli articoli 59–61, 63 o 64 sono adempiute.

² La misura può essere pronunciata se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati.

³ Per ordinare una misura prevista negli articoli 59–61, 63 e 64, come pure in caso di modifica della sanzione secondo l'articolo 65, il giudice si fonda su una perizia. La perizia verte su:

- a. la necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore;
- b. il genere e la probabilità di eventuali altri reati; e
- c. la possibilità di eseguire la misura.

⁴ Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, la perizia dev'essere effettuata da un esperto che non abbia né curato né assistito in altro modo l'autore.

^{4bis} Se entra in linea di conto l'internamento a vita di cui all'articolo 64 capoverso 1^{bis}, il giudice, per ordinarlo, si fonda sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.³¹

⁵ Di regola il giudice ordina una misura soltanto se è disponibile un'istituzione adeguata.

⁶ La misura i cui presupposti non siano più adempiuti dev'essere soppressa.

Art. 56a

Concorso di misure

¹ Se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l'autore.

³¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 2961; FF **2006** 807).

² Se più misure si rivelano necessarie, il giudice può ordinarle congiuntamente.

Art. 57

Relazione tra le misure e le pene

¹ Se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni.

² Le misure di cui agli articoli 59–61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Parimenti, le misure ripristinate secondo l'articolo 62a vanno eseguite prima della pena unica pronunciata congiuntamente.

³ La privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena.

Art. 58

Esecuzione

1 ...³²

² Le istituzioni terapeutiche ai sensi degli articoli 59–61 devono essere separate dai penitenziari.

Art. 59

2. Misure terapeutiche stazionarie.

Trattamento di turbe psichiche

¹ Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

- a. l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba; e
- b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba.

² Il trattamento stazionario si svolge in un'appropriata istituzione psichiatrica o in un'istituzione per l'esecuzione delle misure.

³ Fintanto che sussiste il pericolo che l'autore si dia alla fuga o commetta nuovi reati, il trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Il trattamento può svolgersi anche in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2, sempreché il trattamento terapeutico necessario sia assicurato da personale specializzato.³³

⁴ La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i cinque anni. Se, dopo cinque anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da atten-

³² Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

dersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con la sua turba psichica, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione della misura, di volta in volta per un periodo non superiore a cinque anni.

Art. 60

Trattamento
della tossicodi-
pendenza

¹ Se l'autore è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora:

- a. l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con il suo stato di dipendenza; e
- b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza.

² Il giudice tiene conto della richiesta dell'autore e della sua disponibilità a sottoporsi al trattamento.

³ Il trattamento si svolge in un'istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica. Va adeguato alle esigenze speciali e allo sviluppo dell'autore.

⁴ La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario non supera di regola i tre anni. Se, dopo tre anni, i presupposti per la liberazione condizionale non sono ancora adempiuti e vi è da attendersi che la prosecuzione della misura permetterà di ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato di dipendenza, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale.

Art. 61

Misure per i
giovani adulti

¹ Se l'autore non aveva ancora compiuto i venticinque anni al momento del fatto ed è seriamente turbato nello sviluppo della sua personalità, il giudice può ordinarne il collocamento in un'istituzione per giovani adulti qualora:

- a. l'autore abbia commesso un crimine o delitto in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità; e
- b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con lo sviluppo turbato della sua personalità.

² Le istituzioni per giovani adulti sono separate dagli altri stabilimenti e dalle altre istituzioni previste dal presente Codice.

³ Vanno stimulate le attitudini dell'autore a vivere in modo responsabile ed esente da pene. In particolare vanno promosse la sua formazione e la sua formazione professionale continua³⁴.

⁴ La privazione della libertà connessa alla misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura dev'essere soppressa al più tardi quando il collocato ha compiuto i trent'anni.

⁵ Se l'autore è stato condannato anche per un reato commesso prima dei diciott'anni, la misura può essere eseguita in un'istituzione per adolescenti.

Art. 62

Liberazione
condizionale

¹ L'autore è liberato condizionalmente dall'esecuzione stazionaria della misura appena il suo stato giustifichi che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.

² Il periodo di prova è di uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59 e di uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

³ Durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente può essere obbligato a sottoporsi a trattamento ambulatoriale. Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

⁴ Se, alla scadenza del periodo di prova, appare necessario proseguire con il trattamento ambulatoriale, l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta, al fine di ovviare al rischio che il liberato condizionalmente commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può ordinare la protrazione del periodo di prova:

- a. di volta in volta da uno a cinque anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui all'articolo 59;
- b. da uno a tre anni in caso di liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61.

⁵ Il periodo di prova dopo la liberazione condizionale da una misura di cui agli articoli 60 e 61 non deve eccedere complessivamente sei anni.

⁶ Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il periodo di prova può essere prorogato finquando appaia necessario per impedire nuovi reati dello stesso genere.

³⁴ Nuova espr. giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 62a

Insuccesso del
periodo di prova

¹ Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un reato mostrando così che permane il rischio cui doveva ovviare la misura, il giudice competente per giudicare il nuovo reato può, dopo aver sentito l'autorità d'esecuzione:

- a. ordinare il ripristino dell'esecuzione;
- b. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare una nuova misura; o
- c. sopprimere la misura e, sempreché ne siano adempiute le condizioni, ordinare l'esecuzione di una pena detentiva.

² Se, in base al nuovo reato, risultano adempiute le condizioni per l'infrazione di una pena detentiva senza condizionale e questa pena viene ad aggiungersi a quella sospesa a favore della misura, il giudice fissa una pena unica in applicazione dell'articolo 49.

³ Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice che ha ordinato la misura può ordinarne il ripristino su proposta dell'autorità d'esecuzione.

⁴ La durata massima dell'esecuzione ripristinata è di cinque anni per la misura di cui all'articolo 59 e di due anni per le misure di cui agli articoli 60 e 61.

⁵ Se prescinde dal ripristino dell'esecuzione o da una nuova misura, il giudice può:

- a. ammonire il liberato condizionalmente;
- b. ordinare un trattamento ambulatoriale o un'assistenza riabilitativa;
- c. impartire norme di condotta; e
- d. prorogare il periodo di prova da uno a cinque anni in caso di misura secondo l'articolo 59 e da uno a tre anni in caso di misura secondo gli articoli 60 o 61.

⁶ Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3–5.

Art. 62b

Liberazione
definitiva

¹ Il liberato condizionalmente che ha superato con successo il periodo di prova è liberato definitivamente.

² L'autore è liberato definitivamente se è stata raggiunta la durata massima di una misura di cui agli articoli 60 o 61 e risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale.

³ Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua non viene più eseguita.

Art. 62c

Suppressione
della misura

¹ La misura è soppressa se:

- a. la sua esecuzione o prosecuzione non ha prospettive di successo; o
- b. è stata raggiunta la durata massima secondo gli articoli 60 e 61 e non risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale; oppure
- c. non esiste o non esiste più un'istituzione adeguata.

² Se la privazione della libertà connessa alla misura è inferiore alla durata della pena detentiva sospesa, la pena residua viene eseguita. Se riguardo a quest'ultima risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, l'esecuzione è sospesa.

³ Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare un'altra misura se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.

⁴ Se all'atto della soppressione della misura ordinata per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere, il giudice può ordinare l'internamento su proposta dell'autorità di esecuzione.

⁵ Se all'atto della soppressione della misura ritiene opportuna una misura di protezione degli adulti, l'autorità competente ne avvisa l'autorità di protezione degli adulti.³⁵

⁶ Il giudice può inoltre sopprimere una misura terapeutica stazionaria, prima o dopo la sua esecuzione, e ordinare in sua vece un'altra misura terapeutica stazionaria se vi è da attendersi che con questa nuova misura si potrà manifestamente ovviare meglio al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.

Art. 62d

Esame della liberazione e della soppressione

¹ L'autorità competente esamina d'ufficio o a richiesta se e quando l'autore debba essere liberato condizionalmente dall'esecuzione della misura o la misura debba essere soppressa. Decide in merito almeno

³⁵ Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

una volta all'anno. Sente dapprima il collocato e chiede previamente una relazione alla direzione dell'istituzione d'esecuzione.

² Se l'autore ha commesso un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, l'autorità competente decide fondandosi sulla perizia di un esperto indipendente e dopo aver sentito una commissione composta di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d'esecuzione nonché della psichiatria. L'esperto e i rappresentanti della psichiatria non devono aver curato né assistito in altro modo l'autore.

Art. 63

3. Trattamento
ambulatoriale.
Condizioni e
esecuzione

¹ Se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora:

- a. l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato; e
- b. vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.

² Per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. Per la durata del trattamento può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.

³ L'autorità competente può disporre che l'autore venga temporaneamente sottoposto a trattamento stazionario, se necessario per dare inizio al trattamento ambulatoriale. Il trattamento stazionario non deve complessivamente durare più di due mesi.

⁴ Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni. Se, trascorsa la durata massima, risulta necessaria una protrazione per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti connessi alla sua turba psichica, il giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni su proposta dell'autorità d'esecuzione.

Art. 63a

Soppressione
della misura

¹ L'autorità competente esamina almeno una volta all'anno se il trattamento ambulatoriale debba essere continuato o soppresso. Sente dapprima l'autore e chiede previamente una relazione al terapeuta.

² Il trattamento ambulatoriale è soppresso dall'autorità competente se:

- a. si è concluso con successo;

- b. la sua prosecuzione non ha prospettive di successo; o
- c. è stata raggiunta la durata massima legale, ove si tratti di trattamento di alcolizzati, tossicomani o farmacodipendenti.

³ Se, durante il trattamento ambulatoriale, l'autore commette un reato e mostra così che il trattamento non permette verosimilmente di rimuovere il rischio ch'egli commetta nuovi reati in connessione con il suo stato, il trattamento infruttuoso è soppresso dal giudice competente per giudicare il nuovo reato.

⁴ Se l'autore si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3–5.

Art. 63b

Esecuzione della
pena detentiva
sospesa

¹ Se il trattamento ambulatoriale si è concluso con successo, la pena detentiva sospesa non viene più eseguita.

² Se il trattamento ambulatoriale è soppresso per mancanza di prospettive di successo (art. 63a cpv. 2 lett. b), per raggiungimento della durata massima legale (art. 63a cpv. 2 lett. c) o perché infruttuoso (art. 63a cpv. 3), la pena detentiva sospesa viene eseguita.

³ Se il trattamento ambulatoriale in regime di libertà si rivela pericoloso per terzi, la pena detentiva sospesa viene eseguita e il trattamento ambulatoriale continua durante l'esecuzione della medesima.

⁴ Il giudice decide in qual misura la privazione della libertà connessa al trattamento ambulatoriale è computata nella pena. Se riguardo alla pena residua risultano adempiute le condizioni per la liberazione condizionale o per la sospensione condizionale, sospende l'esecuzione.

⁵ Invece dell'esecuzione della pena il giudice può ordinare una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61 se vi è da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi crimini e delitti in connessione con il suo stato.

Art. 64

4. Internamento.
Condizioni e
esecuzione

¹ Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:³⁶

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).

- a. in base alle caratteristiche della personalità dell'autore, nonché in base alle circostanze in cui fu commesso il reato e vi è seriamente da attendersi che costui commetta nuovi reati di questo genere; o
- b. in base a una turba psichica di notevole gravità, permanente o di lunga durata, con cui aveva connessione il reato, vi è seriamente da attendersi che l'autore commetta nuovi reati di questo genere e che una misura secondo l'articolo 59 non abbia prospettive di successo.

^{1bis} Il giudice ordina l'internamento a vita se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, una rapina, una violenza carnale, una coazione sessuale, un sequestro di persona o un rapimento, una presa d'ostaggio, una sparizione forzata, una tratta di esseri umani, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra (titolo dodicesimo^{ter}) e se sono adempite le condizioni seguenti:³⁷

- a. con il crimine l'autore ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona;
- b. è altamente probabile che l'autore commetta di nuovo uno di questi crimini;
- c. l'autore è considerato durevolmente refrattario alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.³⁸

² L'esecuzione dell'internamento è differita fintanto che l'autore sconta una pena detentiva. Non sono applicabili le disposizioni in materia di liberazione condizionale dalla pena detentiva (art. 86–88).³⁹

³ Se già nel corso dell'esecuzione della pena detentiva vi è da attendersi che l'autore supererà con successo il periodo di prova in libertà, il giudice dispone la liberazione condizionale dalla pena detentiva al più presto per il giorno in cui l'autore avrà scontato i due terzi della pena detentiva o quindici anni se la pena detentiva è a vita. È competente il giudice che ha ordinato l'internamento. Per il resto è applicabile l'articolo 64a.⁴⁰

⁴ L'internamento è eseguito in un'istituzione per l'esecuzione delle misure o in un penitenziario secondo l'articolo 76 capoverso 2. La

³⁷ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. 2 al DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4687; FF **2014** 417).

³⁸ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 2961; FF **2006** 807).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

sicurezza pubblica dev'essere garantita. Per quanto necessario, l'interessato fruisce di assistenza psichiatrica.

Art. 64a

Fine dell'internamento e liberazione

¹ L'autore è liberato condizionalmente dall'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1 appena vi è da attendersi ch'egli supererà con successo il periodo di prova in libertà.⁴¹ Il periodo di prova è di due a cinque anni. Per la durata del periodo di prova può essere ordinata un'assistenza riabilitativa e possono essere impartite norme di condotta.

² Se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta protrarre il periodo di prova da due a cinque anni.

³ Se, in base al comportamento durante il periodo di prova, vi è seriamente da attendersi che il liberato condizionalmente possa commettere nuovi reati ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1, il giudice ordina il ripristino dell'internamento su proposta dell'autorità d'esecuzione.

⁴ Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3–5.

⁵ Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 64b⁴²

Esame della liberazione

¹ L'autorità competente esamina d'ufficio o su richiesta:

- a. almeno una volta all'anno, e la prima volta dopo due anni, se e quando l'autore possa essere liberato condizionalmente dall'internamento (art. 64a cpv. 1);
- b. almeno ogni due anni, e la prima volta prima che abbia inizio l'internamento, se sono adempiute le condizioni per un trattamento terapeutico stazionario e se deve essere presentata una richiesta in tal senso al giudice competente (art. 65 cpv. 1).

² L'autorità competente prende una decisione secondo il capoverso 1:

- a. fondandosi su un rapporto della direzione dell'istituto;
- b. fondandosi su una perizia di un esperto indipendente ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4;

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 2961; FF **2006** 807).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

- c. dopo aver sentito una commissione ai sensi dell'articolo 62d capoverso 2;
- d. dopo aver sentito l'autore.

Art. 64c⁴³

Esame della
liberazione
dall'internament
o a vita e
liberazione
condizionale

¹ In caso di internamento a vita secondo l'articolo 64 capoverso 1^{bis}, l'autorità competente esamina, d'ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l'autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività. Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.

² Se conclude che l'autore può essere curato, l'autorità competente gli propone un trattamento. Tale trattamento si svolge in un'istituzione chiusa. Le disposizioni in materia di esecuzione dell'internamento a vita restano applicabili fino alla soppressione dell'internamento secondo il capoverso 3.

³ Se il trattamento dimostra che la pericolosità dell'autore è diminuita in maniera considerevole e può essere ridotta al punto che costui non costituisca più un pericolo per la collettività, il giudice sopprime l'internamento a vita e ordina che sia eseguita in un'istituzione chiusa una misura terapeutica stazionaria secondo gli articoli 59–61.

⁴ Il giudice può liberare condizionalmente l'autore dall'internamento a vita se costui non costituisce più un pericolo per la collettività per età avanzata, grave malattia o altro motivo. La liberazione condizionale è retta dall'articolo 64a.

⁵ La soppressione dell'internamento a vita e la liberazione condizionale competono al giudice che ha ordinato l'internamento a vita. Egli decide fondandosi sulle perizie di almeno due periti esperti e reciprocamente indipendenti che non hanno né curato né assistito in altro modo l'autore.

⁶ I capoversi 1 e 2 si applicano anche durante l'esecuzione della pena detentiva che precede l'internamento a vita. La soppressione dell'internamento a vita secondo il capoverso 3 è possibile al più presto quando l'autore ha espiato due terzi della pena o quindici anni di pena detentiva a vita.

Art. 65

5. Modifica della
sanzione

¹ Se, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva o dell'internamento secondo l'articolo 64 capoverso 1, le condizioni per una misura terapeutica stazionaria risultano adempiute, il giudice può ordinare

⁴³ Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 2961; FF **2006** 807).

questa misura a posteriori.⁴⁴ È competente il giudice che ha pronunciato la pena o ordinato l'internamento. L'esecuzione della pena residua è sospesa.

² Se, durante l'esecuzione della pena detentiva, sulla base di nuovi fatti o mezzi di prova, risulta che le condizioni per un internamento sono adempiute e sussistevano già al momento della condanna, senza che il giudice ne potesse essere a conoscenza, il giudice può ordinare l'internamento a posteriori. La competenza e la procedura sono rette dalle norme applicabili alla revisione.⁴⁵

Sezione 2: Delle altre misure

Art. 66

1. Cauzione preventiva

¹ Se vi è il rischio che chi ha proferito la minaccia di commettere un crimine o un delitto lo compia effettivamente, o se chi è già stato condannato per un crimine o un delitto manifesta l'intenzione determinata di ripeterlo, il giudice, a richiesta della persona minacciata, può esigere da lui la promessa di non commetterlo e obbligarlo a prestare adeguata cauzione.

² Se egli si rifiuta di promettere o non presta per malvolere la cauzione entro il termine fissato, il giudice può costringervelo con la carcerazione. La carcerazione non può durare oltre due mesi. È scontata come una pena detentiva di breve durata (art. 79).

³ Se egli commette il crimine o il delitto nel termine di due anni dal giorno in cui prestò la cauzione, questa è devoluta allo Stato. In caso diverso gli è restituita.

Art. 66a⁴⁶

1a. Espulsione.
a. Espulsione obbligatoria

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- a. omicidio intenzionale (art. 111), assassinio (art. 112), omicidio passionale (art. 113), istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), interruzione punibile della gravidanza (art. 118 cpv. 1 e 2);

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 2961; FF **2006** 807).

⁴⁵ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

⁴⁶ Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

- b. lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134);
- c. appropriazione indebita qualificata (art. 138 n. 2), furto qualificato (art. 139 n. 2 e 3), rapina (art. 140), truffa per mestiere (art. 146 cpv. 2), abuso per mestiere di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 2), abuso per mestiere di carte-chèques o di credito (art. 148 cpv. 2), estorsione qualificata (art. 156 n. 2-4), usura per mestiere (art. 157 n. 2), ricettazione per mestiere (art. 160 n. 2);
- d. furto (art. 139) in combinazione con violazione di domicilio (art. 186);
- e. truffa (art. 146 cpv. 1) a un'assicurazione sociale o all'aiuto sociale, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a cpv. 1);
- f. truffa (art. 146 cpv. 1), truffa in materia di prestazioni e di tasse (art. 14 cpv. 1, 2 e 4 della LF del 22 mar. 1974⁴⁷ sul diritto penale amministrativo) o frode fiscale, appropriazione indebita d'imposte alla fonte o un altro reato nell'ambito dei tributi di diritto pubblico per il quale è comminata una pena massima di uno o più anni;
- g. matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata (art. 181a), tratta di esseri umani (art. 182), sequestro di persona e rapimento (art. 183), sequestro di persona e rapimento qualificati (art. 184), presa d'ostaggio (art. 185);
- h. atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), promovimento della prostituzione (art. 195), pornografia (art. 197 cpv. 4 secondo periodo);
- i. incendio intenzionale (art. 221 cpv. 1 e 2), esplosione intenzionale (art. 223 n. 1, primo comma), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 cpv. 1), uso intenzionale senza fine delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 225 cpv. 1), fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi (art. 226), pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226^{bis}), atti preparatori punibili (art. 226^{ter}), inondazione, franamento cagionati intenzionalmente (art. 227 n. 1, primo comma), danneggiamento intenzionale d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 228 n. 1, primo comma);

- j. pericoli causati intenzionalmente da organismi geneticamente modificati o patogeni (art. 230^{bis} cpv. 1), propagazione intenzionale di malattie dell'uomo (art. 231 n. 1), inquinamento intenzionale di acque potabili (art. 234 cpv. 1);
- k. perturbamento qualificato della circolazione pubblica (art. 237 n. 1, secondo comma), perturbamento intenzionale del servizio ferroviario (art. 238 cpv. 1);
- l. atti preparatori punibili (art. 260^{bis} cpv. 1 e 3), partecipazione o sostegno a un'organizzazione criminale (art. 260^{ter}), messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260^{quater}), finanziamento del terrorismo (art. 260^{quinquies});
- m. genocidio (art. 264), crimini contro l'umanità (art. 264a), gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁴⁸ (art. 264c), altri crimini di guerra (art. 264d–264h);
- n. infrazione intenzionale all'articolo 116 capoverso 3 o 118 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 2005⁴⁹ sugli stranieri;
- o. infrazione all'articolo 19 capoverso 2 o 20 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951⁵⁰ sugli stupefacenti (LStup).

² Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera. Tiene in ogni modo conto della situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera.

³ Il giudice può inoltre rinunciare a pronunciare l'espulsione se il fatto è stato commesso per legittima difesa disculpante (art. 16 cpv. 1) o in stato di necessità disculpante (art. 18 cpv. 1).

Art. 66a^{bis}⁵¹

b. Espulsione
non obbligatoria

Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64 per un crimine o un delitto non previsto nell'articolo 66a.

⁴⁸ RS **0.518.12**, **0.518.23**, **0.518.42**, **0.518.51**

⁴⁹ RS **142.20**

⁵⁰ RS **812.121**

⁵¹ Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

Art. 66b⁵²

c. Disposizioni
comuni.
Recidiva

¹ Se commette un nuovo reato che adempie le condizioni dell'espulsione secondo l'articolo 66a, la persona nei confronti della quale è già stata ordinata l'espulsione è condannata a una nuova espulsione della durata di venti anni.

² L'espulsione può essere pronunciata a vita se il condannato commette il nuovo reato mentre ha ancora effetto l'espulsione per il reato precedente.

Art. 66c⁵³

d. Momento
dell'esecuzione

¹ L'espulsione ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza.

² Prima dell'espulsione devono essere eseguite le pene o parti di pena senza condizionale e le misure privative della libertà.

³ L'espulsione è eseguita appena il condannato sia liberato condizionalmente o definitivamente dall'esecuzione della pena o della misura oppure appena la misura privativa della libertà sia soppressa, se non deve essere eseguita una pena residua o se non è ordinata un'altra misura privativa della libertà.

⁴ Se la persona nei confronti della quale è stata ordinata l'espulsione è trasferita nel suo Paese d'origine per l'esecuzione della pena o della misura, l'espulsione è considerata eseguita al momento del trasferimento.

⁵ La durata dell'espulsione decorre dal giorno in cui il condannato ha lasciato la Svizzera.

Art. 66d⁵⁴

e. Sospensione
dell'esecuzione
dell'espulsione
obbligatoria

¹ L'esecuzione dell'espulsione obbligatoria di cui all'articolo 66a può essere sospesa soltanto se:⁵⁵

- a. l'interessato è un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera che, in seguito all'espulsione, sarebbe minacciato nella vita o nella libertà a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche; fanno eccezione i rifu-

⁵² Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁵³ Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁵⁴ Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁵⁵ La correzione della CdR dell'AF del 21 giu. 2017, pubblicata l'11 lug. 2017 concerne solamente il testo francese (RU **2017** 3695).

giati che, conformemente all'articolo 5 capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998⁵⁶ sull'asilo, non possono far valere il divieto di respingimento;

- b. altre norme imperative del diritto internazionale vi si oppongono.

² Nel prendere la sua decisione, l'autorità cantonale competente presume che l'espulsione verso uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro ai sensi dell'articolo 6a capoverso 2 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo non viola l'articolo 25 capoversi 2 e 3 della Costituzione federale.

Art. 67⁵⁷

2. Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate.

a. Interdizione di esercitare un'attività, condizioni

¹ Se alcuno, nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirlgli in tutto o in parte l'esercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.

² Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro un minorenne o contro un'altra persona particolarmente vulnerabile e sussiste il rischio che commetta altri reati analoghi nell'esercizio di un'attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni o con altre persone particolarmente vulnerabili, il giudice può interdirlgli l'esercizio di tale attività per un tempo da uno a dieci anni.

³ Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:

- a. tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195), se la vittima è minorenne;
- b. atti sessuali con fanciulli (art. 187) o atti sessuali con persone dipendenti (art. 188);

⁵⁶ RS 142.31

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

- c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3⁵⁸), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

⁴ Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni l'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195).

⁵ Se l'autore è condannato nel medesimo procedimento a una pena o misura per aver commesso più reati, il giudice stabilisce quale parte della pena o quale misura è inflitta per un reato passibile dell'interdizione di esercitare un'attività. Tale parte della pena, la misura e il reato sono determinanti per stabilire se pronunciare un'interdizione di esercitare un'attività secondo il capoverso 1, 2, 3 o 4. Le parti di pena inflitte per più reati passibili di interdizione sono addizionate. È possibile pronunciare più interdizioni di esercitare un'attività.

⁶ Il giudice può pronunciare le interdizioni di cui ai capoversi 2, 3 e 4 a vita, se vi è da attendersi che una durata di dieci anni non sia sufficiente a garantire che l'autore non costituisca più un pericolo. Su proposta dell'autorità di esecuzione, il giudice può prorogare di volta in volta di cinque anni al massimo le interdizioni di durata determinata di cui ai capoversi 2, 3 e 4, se è necessario per trattenere l'autore dal commettere un nuovo crimine o delitto analogo a quello che ha determinato l'interdizione.

⁷ Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata dell'interdizione. Ordina in ogni caso tale assistenza se è stata pronunciata un'interdizione in seguito a un reato di cui al capoverso 3 o 4.

Art. 67a⁵⁹

Contenuto e
portata

¹ Sono considerate attività professionali ai sensi dell'articolo 67 le attività svolte nell'esercizio, a titolo principale o accessorio, di una professione, di un'industria o di un commercio. Sono considerate attività extraprofessionali organizzate le attività svolte senza scopo di lucro o senza prevalente scopo di lucro nell'ambito di un'associazione o di un'altra organizzazione.

⁵⁸ L'art. 197 ha ora un nuovo testo.

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

² L'interdizione ai sensi dell'articolo 67 vieta all'autore di esercitare attività a titolo indipendente o in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi, come pure di farle esercitare da una persona sottoposta alle sue istruzioni.

³ Se sussiste il rischio che l'autore abusi della sua attività per commettere reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore o di un sorvegliante, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata.

⁴ Le interdizioni di cui all'articolo 67 capoversi 3 e 4 vertono sempre sulla totalità dell'attività considerata.

Art. 67^{b60}

b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

¹ Se alcuno ha commesso un crimine o un delitto contro una o più persone determinate o contro i membri di un gruppo determinato e sussiste il rischio che commetta altri crimini o delitti nel caso in cui abbia contatti con tali persone, il giudice può pronunciare nei suoi confronti un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate per un tempo di cinque anni al massimo.

² Pronunciando il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate il giudice può vietare all'autore di:

- a. mettersi in contatto, direttamente o tramite terzi, con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica, impiegare, alloggiarle, formarle, sorvegliarle, curarle o frequentarle in altro modo;
- b. avvicinarsi a una determinata persona o accedere a un perimetro determinato attorno alla sua abitazione;
- c. trattenersi in determinati luoghi, in particolare vie, piazze o quartieri.

³ Per eseguire il divieto, l'autorità competente può impiegare apparecchi tecnici fissati sull'autore. Tali apparecchi possono servire in particolare a localizzare l'autore.

⁴ Il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa per la durata del divieto.

⁵ Se necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti contro un minorenne o una persona particolarmente vulnerabile, su proposta dell'autorità di esecuzione il giudice può prorogare il divieto di volta in volta per cinque anni al massimo.

⁶⁰ Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

c. Disposizioni
comuni.
Esecuzione
dell'interdizione
o del divieto

Art. 67^{c61}

¹ L'interdizione o il divieto ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.

² La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59–61 e 64) non è computata nella durata dell'interdizione o del divieto.

³ Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione o del divieto si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.

⁴ Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione di cui all'articolo 67 capoverso 1 o il divieto di cui all'articolo 67b debbano essere attenuati quanto a durata e contenuto oppure soppressi.

⁵ L'autore può chiedere all'autorità competente di ridurre la durata o attenuare il contenuto di un'interdizione o di un divieto oppure di sopprimerli:

- a. dopo almeno due anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di cui all'articolo 67 capoverso 1 o di un divieto di cui all'articolo 67b;
- b. trascorsa la metà della durata dell'interdizione, ma dopo almeno tre anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di durata determinata di cui all'articolo 67 capoverso 2;
- c. dopo almeno cinque anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione di durata determinata di cui all'articolo 67 capoverso 3 o 4;
- d. dopo almeno dieci anni di esecuzione, nel caso di un'interdizione a vita di cui all'articolo 67 capoverso 2, 3 o 4.

⁶ Nei casi di cui al capoverso 4 o 5, l'autorità competente sopprime l'interdizione o il divieto se non vi è da temere che l'autore commetta altri crimini o delitti nell'esercizio dell'attività in questione o nel caso in cui abbia contatti con determinate persone o con i membri di un gruppo determinato e se l'autore ha, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, risarcito il danno da lui causato.

⁷ Se il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o si sottrae all'assistenza riabilitativa connessa o se tale assistenza si rivela

⁶¹ Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

inattuabile o non più necessaria, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità di esecuzione. Il giudice o l'autorità di esecuzione può porre fine all'assistenza riabilitativa o disporre una nuova.

⁸ Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa durante un periodo di prova, è applicabile l'articolo 95 capoversi 4 e 5.

⁹ Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l'articolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale totale o parziale della pena, nonché sul ripristino dell'esecuzione della pena o della misura.

Art. 67^d⁶²

Modifica o pronuncia a posteriori di un'interdizione o di un divieto

¹ Se durante l'esecuzione di un'interdizione di esercitare un'attività o di un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate si constata che l'autore adempie le condizioni per un'estensione dell'interdizione o del divieto o per un'interdizione o un divieto aggiuntivi, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

² Se durante l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privata della libertà si constata che l'autore adempie le condizioni per un'interdizione di cui all'articolo 67 capoverso 1 o 2 oppure per un divieto di cui all'articolo 67^b, il giudice può ordinarli a posteriori su proposta dell'autorità di esecuzione.

Art. 67^e⁶³

3. Divieto di condurre

Se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59–64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.

Art. 68

4. Pubblicazione della sentenza

¹ Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.

² Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la

⁶² Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

⁶³ Originario art. 67^b.

decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.

³ La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.

⁴ Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.

Art. 69

5. Confisca
a. Confisca di
oggetti pericolosi

¹ Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

² Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.

Art. 70

b. Confisca di
valori patrimoniali.
Principi

¹ Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.

² La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

³ Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.

⁴ La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.

⁵ Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.

Art. 71

Risarcimenti

¹ Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 70 capoverso 2.

² Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.

³ In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata.

Art. 72

Confisca di
valori patrimoniali di una
organizzazione
criminale

Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260^{ter}) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

Art. 73

6. Assegnamenti
al danneggiato

¹ Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:

- a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
- b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
- c. le pretese di risarcimento;
- d. l'importo della cauzione preventiva prestata.

² Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.

³ I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.

Titolo quarto: Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà

Art. 74

1. Principi
dell'esecuzione

La dignità umana del detenuto o collocato dev'essere rispettata. I diritti di costui possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell'istituzione d'esecuzione lo richiedano.

Art. 75

2. Esecuzione
delle pene
detentive.
Principi

¹ L'esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Essa deve corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita, garantire assistenza al detenuto, ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà e tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell'esecuzione e degli altri detenuti.

² ...⁶⁴

³ Il regolamento del penitenziario prevede l'allestimento di un piano di esecuzione con il detenuto. Il piano contiene in particolare indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e formazione continua⁶⁵, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà.

⁴ Il detenuto deve partecipare attivamente agli sforzi di risocializzazione e alla preparazione della liberazione.

⁵ Va tenuto conto delle preoccupazioni e delle esigenze dei detenuti d'ambo i sessi.

⁶ Se il detenuto è liberato condizionalmente o definitivamente e risulta a posteriori che all'atto della liberazione esisteva contro di lui un'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva, quest'ultima non viene più eseguita qualora:

- a. essa non sia stata eseguita simultaneamente all'altra pena detentiva per un motivo addebitabile alle autorità d'esecuzione;
- b. il detenuto potesse presumere in buona fede che all'atto della liberazione non sarebbe esistita contro di lui alcun'altra sentenza esecutiva di condanna a una pena detentiva; e
- c. l'esecuzione medesima compromettesse il reinserimento sociale del detenuto.

Art. 75a⁶⁶

Misure particolari di sicurezza

¹ La commissione di cui all'articolo 62d capoverso 2 valuta la pericolosità pubblica dell'autore in vista del suo trasferimento in un penitenziario aperto, nonché in vista dell'autorizzazione di un regime aperto, se:

⁶⁴ Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

⁶⁵ Nuova espr. giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 689; FF **2013** 3085). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

- a. l'autore ha commesso un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1; e
- b. l'autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica del detenuto.

² Per regime aperto si intende un'espiazione della pena tale da essere meno restrittiva della libertà, in particolare il trasferimento in un penitenziario aperto, la concessione di congedi, l'autorizzazione del lavoro o alloggio esterni e la liberazione condizionale.

³ La pericolosità pubblica è presunta quando vi è il pericolo che il detenuto si dia alla fuga e commetta nuovi reati atti a pregiudicare gravemente l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona.

Art. 76

Luogo dell'esecuzione

¹ Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto.

² Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.

Art. 77

Esecuzione ordinaria

Di regola, il detenuto trascorre nel penitenziario il tempo di lavoro e di riposo e il tempo libero.

Art. 77a

Lavoro e alloggio esterni

¹ La pena detentiva una cui parte, ma di regola almeno la metà, è già stata scontata è eseguita in forma di lavoro esterno se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati.

² In regime di lavoro esterno il detenuto lavora fuori del penitenziario e trascorre le ore di tempo libero e di riposo nel penitenziario. Il passaggio a questa forma d'esecuzione avviene di regola dopo un adeguato periodo di permanenza in un penitenziario aperto o nel reparto aperto di un penitenziario chiuso. Sono considerati lavori fuori del penitenziario anche i lavori domestici e la cura dei figli.

³ Se il detenuto si comporta correttamente nel lavoro esterno, l'esecuzione ulteriore avviene in forma di alloggio e lavoro esterni. In tal caso il detenuto alloggia e lavora fuori del penitenziario, ma rimane sottoposto all'autorità di esecuzione.

Art. 77b

Semiprigionia

Le pene detentive da sei mesi a un anno sono scontate in forma di semiprigionia se non vi è da attendersi che il detenuto si dia alla fuga o commetta nuovi reati. Il detenuto continua a lavorare o a seguire la sua formazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di

riposo e il tempo libero. Durante questa fase dell'esecuzione, il condannato deve comunque essere debitamente assistito.

Art. 78

Segregazione
cellulare

La segregazione cellulare, in forma di isolamento ininterrotto dagli altri detenuti, può essere ordinata soltanto:

- a. all'inizio della pena e al fine di avviare l'esecuzione, per un periodo di non oltre una settimana;
- b. a tutela del detenuto o di terzi;
- c. come sanzione disciplinare.

Art. 79

Forma dell'esecuzione per pene
detentive di
breve durata

¹ Se inferiori a sei mesi, le pene detentive e, computato il carcere preventivo, le pene residue sono di regola scontate in forma di semiprigionia.

² A richiesta, le pene detentive non superiori a quattro settimane possono essere scontate per giorni. La pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del detenuto.

³ La semiprigionia e l'esecuzione per giorni possono essere scontate anche in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo.

Art. 80

Deroghe alle
forme d'esecuzione

¹ Alle norme in materia di esecuzione può essere derogato a favore del detenuto:

- a. qualora il suo stato di salute lo richieda;
- b. in caso di gravidanza, parto e puerperio;
- c. per permettere a madri detenute di tenere con sé i loro infanti, se nell'interesse anche del bambino medesimo.

² Se la pena non è scontata in un penitenziario bensì in un'altra istituzione appropriata, il detenuto ne sottostà ai regolamenti, salvo disposizione contraria dell'autorità d'esecuzione.

Art. 81

Lavoro

¹ Il detenuto è obbligato al lavoro. Il lavoro deve corrispondere quanto possibile alle sue capacità, alla sua formazione e alle sue inclinazioni.

² Il detenuto che vi acconsente può essere occupato presso un datore di lavoro privato.

Art. 82

Formazione e
formazione
continua

Al detenuto idoneo deve per quanto possibile essere data la possibilità di acquisire una formazione e una formazione continua corrispondenti alle sue capacità.

Art. 83

Retribuzione

¹ Il detenuto riceve per il suo lavoro una retribuzione corrispondente alle sue prestazioni e adeguata alle circostanze.

² Mentre sconta la pena, il detenuto può disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione. La parte restante è accantonata quale somma destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. La retribuzione non può essere né pignorata né sequestrata né inclusa in una massa fallimentare. È nulla ogni sua cessione o costituzione in pegno.

³ Per la partecipazione a misure di formazione o formazione professionale continua che il piano d'esecuzione prevede in luogo del lavoro il detenuto riceve un congruo compenso.

Art. 84

Relazioni con il
mondo esterno

¹ Il detenuto ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con persone all'esterno del penitenziario. Dev'essergli agevolato il contatto con persone a lui vicine.

² Tali contatti possono essere sottoposti a controllo e, per salvaguardare la disciplina e la sicurezza nel penitenziario, essere limitati o vietati. Le visite non possono essere sorvegliate all'insaputa degli interessati. Rimangono salvi i provvedimenti processuali ordinati per assicurare un procedimento penale.

³ Gli assistenti spirituali, i medici, gli avvocati, i notai e i tutori nonché le persone con funzioni analoghe possono essere autorizzati a comunicare liberamente con i detenuti nei limiti dell'ordinamento generale del penitenziario.

⁴ I contatti con i difensori sono consentiti. Le visite dei difensori possono essere sorvegliate, ma i colloqui non possono essere ascoltati. La corrispondenza nonché gli scritti degli avvocati non possono essere esaminati quanto al contenuto. In caso di abuso, i rapporti tra detenuto e avvocati possono essere vietati dall'autorità competente.

⁵ I rapporti con le autorità di vigilanza non possono essere controllati.

⁶ Al detenuto vanno concessi adeguati congedi per la cura delle relazioni con il mondo esterno, per la preparazione del ritorno alla vita libera o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l'esecuzione della pena non vi si opponga e purché non vi sia il rischio che si dia alla fuga o non vi sia da attendersi che commetta nuovi reati.

^{6bis} Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l'esecuzione della pena che precede l'internamento a vita.⁶⁷

⁷ Rimangono salvi l'articolo 36 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963⁶⁸ sulle relazioni consolari e le altre norme di diritto internazionale pubblico concernenti le visite e la corrispondenza, vincolanti per la Svizzera.

Art. 85

Controlli e
ispezioni

¹ Gli effetti personali e gli alloggi dei detenuti possono essere perquisiti per tutelare l'ordine e la sicurezza nel penitenziario.

² Il detenuto sospettato di celare su di sé o nel suo corpo oggetti vietati può essere sottoposto a un esame corporale. L'esame è effettuato da una persona dello stesso sesso. Se implica una svestizione, non può essere eseguito in presenza di altri detenuti. L'esame all'interno del corpo è effettuato da un medico o da personale medico.

Art. 86

Liberazione
condizionale
a. Concessione

¹ Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti.

² L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito.

³ Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno.

⁴ Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino.

⁵ In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci.

Art. 87

b. Periodo di
prova

¹ Al liberato condizionalmente è imposto un periodo di prova di durata corrispondente al resto della pena. Tale periodo non può però essere inferiore a un anno né superiore a cinque.

⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 2961; FF **2006** 807).
⁶⁸ RS **0.191.02**

² Per la durata del periodo di prova, l'autorità d'esecuzione ordina di regola un'assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta.

³ Se la liberazione condizionale è stata concessa per una pena detentiva inflitta per un reato ai sensi dell'articolo 64 capoverso 1 e se alla scadenza del periodo di prova appare necessario proseguire con l'assistenza riabilitativa o le norme di condotta per ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati dello stesso genere, il giudice, su proposta dell'autorità d'esecuzione, può di volta in volta ordinare la protrazione dell'assistenza riabilitativa o delle norme di condotta per un periodo da uno a cinque anni o ordinare nuove norme di condotta per questo periodo. In questo caso, non è possibile il ripristino dell'esecuzione della pena secondo l'articolo 95 capoverso 5.

Art. 88

c. Successo del periodo di prova

Se il liberato condizionalmente ha superato con successo il periodo di prova, la liberazione diventa definitiva.

Art. 89

d. Insuccesso del periodo di prova

¹ Se, durante il periodo di prova, il liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto, il giudice competente per giudicare il nuovo reato ordina il ripristino dell'esecuzione.

² Se, nonostante il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova, non vi è da attendersi che il condannato commetta nuovi reati, il giudice rinuncia al ripristino dell'esecuzione. Può ammonire il condannato e prorogare il periodo di prova della metà al massimo della durata stabilita inizialmente dall'autorità competente. Se subentra al termine del periodo di prova, la proroga decorre a partire dal giorno in cui è stata ordinata. Le disposizioni sull'assistenza riabilitativa e sulle norme di condotta (art. 93–95) sono applicabili.

³ Se il liberato condizionalmente si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta, è applicabile l'articolo 95 capoversi 3–5.

⁴ Il ripristino dell'esecuzione non può più essere ordinato trascorsi tre anni dalla fine del periodo di prova.

⁵ Il carcere preventivo sofferto durante la procedura di ripristino dell'esecuzione è computato nel resto della pena.

⁶ Se in seguito al nuovo reato risultano adempiute le condizioni per una pena detentiva senza condizionale e tale pena è in concorso con il resto della pena divenuta esecutiva a motivo della revoca, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione dell'articolo 49. Alla pena unica sono nuovamente applicabili le norme della liberazione condi-

zionale. Se deve essere eseguito soltanto il resto della pena è applicabile l'articolo 86 capoversi 1–4.

⁷ Se il resto di una pena divenuta esecutiva in seguito a una decisione di ripristino dell'esecuzione è in concorso con una delle misure previste negli articoli 59–61, è applicabile l'articolo 57 capoversi 2 e 3.

Art. 90

3. Esecuzione di misure

¹ Nell'esecuzione di una misura secondo gli articoli 59–61 il collocato può essere ininterrottamente separato dagli altri collocati soltanto se tale segregazione è indispensabile:

- a. come misura terapeutica temporanea;
- b. a tutela del collocato medesimo o di terzi;
- c. come sanzione disciplinare.

² All'inizio dell'esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell'alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.

^{2bis} Le misure di cui agli articoli 59–61 e 64 possono essere eseguite in forma di lavoro e alloggio esterni se vi sono fondate probabilità che ciò contribuisca in modo determinante a realizzare lo scopo della misura e purché non vi sia il pericolo che il collocato si dia alla fuga o commetta nuovi reati. L'articolo 77a capoversi 2 e 3 si applica per analogia.⁶⁹

³ Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81–83 si applicano per analogia.

⁴ Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall'articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.

^{4bis} Al trasferimento in un penitenziario aperto e all'autorizzazione di un regime aperto si applica per analogia l'articolo 75a.⁷⁰

^{4ter} Durante l'internamento a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto.⁷¹

⁵ Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall'articolo 85.

⁶⁹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

⁷⁰ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

⁷¹ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 2961; FF **2006** 807).

Art. 91

4. Disposizioni
comuni.
Diritto discipli-
nare

¹ Ai detenuti e collocati che contravvengono colpevolmente alle prescrizioni dell'esecuzione penale o al piano d'esecuzione possono essere inflitte sanzioni disciplinari.

² Le sanzioni disciplinari sono:

- a. l'ammonizione;
- b. la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell'occupazione del tempo libero o dei contatti con l'esterno;
- c.⁷² la multa;
- d.⁷³ l'arresto quale ulteriore restrizione alla libertà.

³ Per l'esecuzione delle pene e delle misure i Cantoni emanano disposizioni disciplinari. Tali disposizioni definiscono gli elementi costitutivi delle infrazioni disciplinari, determinano le sanzioni disciplinari e la loro commisurazione e disciplinano la procedura.

Art. 92

Interruzione
dell'esecuzione

L'esecuzione di pene e misure può essere interrotta per gravi motivi.

Art. 92a⁷⁴

Diritto d'infor-
mazione

¹ La vittima e i congiunti della vittima ai sensi dell'articolo 1 capoversi 1 e 2 della legge federale del 23 marzo 2007⁷⁵ concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), nonché i terzi, per quanto essi abbiano un interesse degno di protezione, possono chiedere, presentando domanda scritta, che l'autorità d'esecuzione li informi:

- a. del momento in cui ha inizio la pena o la misura a carico del condannato, dell'istituzione d'esecuzione, della forma dell'esecuzione per quanto diverga dall'esecuzione ordinaria, dell'interruzione dell'esecuzione, del regime aperto (art. 75a cpv. 2), della liberazione condizionale o definitiva, nonché del ripristino dell'esecuzione della pena o della misura;
- b. senza indugio, di un'eventuale fuga del condannato e della fine della stessa.

² L'autorità d'esecuzione decide in merito alla domanda dopo aver sentito il condannato.

⁷² Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

⁷³ Originaria lett. c.

⁷⁴ Introdotta dal n. I 1 della LF del 26 set. 2014 sul diritto d'informazione delle vittime di reati, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1623; FF **2014** 833 855). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

⁷⁵ RS **312.5**

³ Può rifiutarsi di informare o revocare una precedente decisione in tal senso soltanto se prevalgono interessi legittimi del condannato.

⁴ Se accoglie la domanda, l'autorità d'esecuzione rende attento l'avente diritto all'informazione in merito al carattere confidenziale delle informazioni comunicate. Le persone che hanno diritto all'aiuto alle vittime secondo la LAV non sono vincolate alla riservatezza nei confronti dei consulenti di un consultorio ai sensi dell'articolo 9 LAV.

Titolo quinto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria

Art. 93

Assistenza
riabilitativa

¹ L'assistenza riabilitativa è intesa a preservare l'assistito dalla recidiva, promuovendone l'integrazione sociale. L'autorità competente in merito presta e procura l'aiuto sociale e specializzato necessario a tal fine.

² Gli operatori dell'assistenza riabilitativa sono tenuti al segreto su quanto apprendono nell'esercizio delle loro funzioni. Possono comunicare a terzi informazioni sulle condizioni personali degli assistiti soltanto con il consenso scritto di questi ultimi o dell'autorità competente per l'assistenza riabilitativa.

³ Le autorità della giustizia penale possono chiedere all'autorità competente per l'assistenza riabilitativa una relazione sul comportamento degli assistiti.

Art. 94

Norme di
condotta

Le norme di condotta che il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l'esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.

Art. 95

Disposizioni
comuni

¹ Prima di decidere circa l'assistenza riabilitativa e le norme di condotta, il giudice e l'autorità preposta all'esecuzione delle pene possono chiedere una relazione all'autorità cui competono l'assistenza medesima, il controllo delle norme di condotta o l'esecuzione dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di

accedere ad aree determinate.⁷⁶ L'interessato può esprimere il proprio parere in merito. Le sue osservazioni discordanti vanno menzionate nella relazione.

² L'assistenza riabilitativa e le norme di condotta devono essere disposte e motivate nella sentenza o nella decisione.

³ Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta o se esse si rivelano inattuabili o non più necessarie, l'autorità competente ne riferisce al giudice o alle autorità preposte all'esecuzione delle pene.

⁴ Il giudice o l'autorità preposta all'esecuzione delle pene può, nei casi previsti dal capoverso 3:

- a. prorogare della metà la durata del periodo di prova;
- b. por fine all'assistenza riabilitativa o riorganizzarla;
- c. modificare o abrogare le norme di condotta o impartirne di nuove.

⁵ Nei casi previsti dal capoverso 3, il giudice può revocare la sospensione condizionale della pena detentiva o ordinare il ripristino dell'esecuzione della pena o della misura qualora vi sia seriamente d'attendersi che il condannato commetterà nuovi reati.

Art. 96

Assistenza
sociale volonta-
ria

Per la durata del procedimento penale e dell'esecuzione della pena i Cantoni assicurano un'assistenza sociale cui gli interessati possono far capo volontariamente.

Titolo sesto: Della prescrizione

Art. 97

1. Prescrizione
dell'azione
penale.
Termini

¹ L'azione penale si prescrive:

- a. in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
- b. in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
- c. in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
- d. in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.⁷⁷

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189–191, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.⁷⁸

³ Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

⁴ In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001⁷⁹ e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.⁸⁰

Art. 98

Decorrenza

La prescrizione decorre:

- a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato;
- b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto;
- c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.

Art. 99

2. Prescrizione
della pena.
Termini

¹ La pena si prescrive:

- a. in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita;
- b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
- c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
- d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni;
- e. in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU **2013** 4417; FF **2012** 8119).

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1159; FF **2012** 6761).

⁷⁹ RU **2002** 2993

⁸⁰ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU **2006** 5437; FF **2005** 2513).

² Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso:

- a. durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima;
- b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.

Art. 100

Decorrenza

La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena.

Art. 101

3. Imprescrittibilità

¹ Sono imprescrittibili:

- a. il genocidio (art. 264);
- b. i crimini contro l'umanità (art. 264a cpv. 1 e 2);
- c. i crimini di guerra (art. 264c cpv. 1–3, 264d cpv. 1 e 2, 264e cpv. 1 e 2, 264f, 264g cpv. 1 e 2 e 264h);
- d. i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio;⁸¹
- e.⁸² gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.

² Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 97 e 98.

³ I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in

⁸¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

⁸² Introdotta dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5951; FF **2011** 5393).

prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.^{83 84}

Titolo settimo: Della responsabilità dell'impresa

Art. 102

Punibilità

¹ Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.

² Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260^{ter}, 260^{quinquies}, 305^{bis}, 322^{ter}, 322^{quinquies}, 322^{septies} capoverso 1 o 322^{octies}, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.⁸⁵

³ Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.

⁴ Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:

- a. le persone giuridiche di diritto privato;
- b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
- c. le società;
- d. le ditte individuali⁸⁶.

Art. 102^a⁸⁷

⁸³ Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 5951; FF **2011** 5393).

⁸⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1287; FF **2014** 3099).

⁸⁶ Ora: imprese individuali.

⁸⁷ Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

Parte seconda: Delle contravvenzioni

Art. 103

Definizione

Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.

Art. 104

Applicabilità
delle disposizio-
ni della parte
prima

Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.

Art. 105

Inapplicabilità o
applicabilità
condizionale

¹ Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43), sull'espulsione (art. 66a–66d) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102) non sono applicabili alle contravvenzioni.⁸⁸

² Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.

³ Le misure privative della libertà (art. 59–61 e 64), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.⁸⁹

Art. 106

Multa

¹ Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.

² In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.

³ Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.

⁴ Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.

⁵ Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 35 e 36 capoversi 2–5.

⁸⁸ Nuovo testo giustal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

Art. 107Lavoro di
pubblica utilità

¹ Con il consenso dell'autore, il giudice può, in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore.

² L'autorità d'esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev'essere prestato.

³ Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ordina l'esazione della multa.

Art. 108⁹⁰**Art. 109**

Prescrizione

L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.

Parte terza: Definizioni**Art. 110**

¹ Per *congiunti* di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.⁹¹

² Per *membri della comunione domestica* s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.

³ Per *funzionari* s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.

^{3bis} Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.⁹²

⁴ Per *documenti* s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serve al medesimo scopo.

⁵ Per *documenti pubblici* s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti

⁹⁰ Per ragioni di tecnica legislativa, l'art. è privo di contenuto. Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl ; RS **171.10**).

⁹¹ Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

⁹² RU **2006** 3583

emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.

⁶ Il *giorno* è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il *mese* e l'*anno* sono computati secondo il calendario comune.

⁷ È considerato *carcere preventivo* ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione.

Libro secondo: Disposizioni speciali

Titolo primo:

Dei reati contro la vita e l'integrità della persona

Art. 111

1. Omicidio.
Omicidio inten-
zionale

Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva⁹³ non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.

Art. 112⁹⁴

Assassinio

Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.⁹⁵

Art. 113⁹⁶

Omicidio
passionale

Se il colpevole ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni.⁹⁷

⁹³ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

⁹⁵ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

⁹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

⁹⁷ Nuovo testo di parte del per. giusta n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

Art. 114⁹⁸

Omicidio su
richiesta della
vittima

Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria⁹⁹.

Art. 115

Istigazione e
aiuto al suicidio

Chiunque per motivi egoistici istiga alcuno al suicidio o gli presta aiuto è punito, se il suicidio è stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria¹⁰⁰.

Art. 116¹⁰¹

Infanticidio

La madre che, durante il parto o finché si trova sotto l'influenza del puerperio, uccide l'infante, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 117

Omicidio
colposo

Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 118¹⁰²

2. Interruzione
della gravidanza.
Interruzione
punibile della
gravidanza

¹ Chiunque interrompe una gravidanza con il consenso della gestante, istiga una gestante ad interrompere la gravidanza o le presta aiuto nel farlo, senza che le condizioni dell'articolo 119 siano adempiute, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque interrompe una gravidanza senza il consenso della gestante è punito con una pena detentiva da uno¹⁰³ a dieci anni.

³ La gestante che interrompe la gravidanza da sola o con l'aiuto di un terzo o partecipa altrimenti a interromperla dopo la dodicesima settimana dall'inizio dell'ultima mestruazione, senza che le condizioni dell'articolo 119 capoverso 1 siano adempiute, è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

⁹⁹ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

¹⁰⁰ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

¹⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449 246; FF **1985** II 901).

¹⁰² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2989; FF **1998** 2381 4285).

¹⁰³ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

⁴ Nei casi di cui ai capoversi 1 e 3, l'azione penale si prescrive in tre anni.¹⁰⁴

Art. 119¹⁰⁵

Interruzione non punibile della gravidanza

¹ L'interruzione della gravidanza non è punibile se, in base al giudizio di un medico, è necessaria per evitare alla gestante il pericolo di un grave danno fisico o di una grave angustia psichica. Il pericolo deve essere tanto più grave quanto più avanzata è la gravidanza.

² L'interruzione della gravidanza non è nemmeno punibile se, su richiesta scritta della gestante che fa valere uno stato di angustia, è effettuata entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione da un medico abilitato ad esercitare la professione. Prima dell'intervento, il medico tiene personalmente un colloquio approfondito con la gestante e le fornisce tutte le informazioni utili.

³ Se la gestante è incapace di discernimento è necessario il consenso del suo rappresentante legale.

⁴ I Cantoni designano gli studi medici e gli ospedali che adempiono i requisiti necessari per praticare correttamente l'interruzione della gravidanza e per fornire una consulenza approfondita.

⁵ Qualsiasi interruzione della gravidanza dev'essere annunciata a fini statistici all'autorità sanitaria competente, nel rispetto tuttavia dell'anonimato della donna interessata e del segreto medico.

Art. 120¹⁰⁶

Contravvenzioni commesse dal medico

¹ Il medico che interrompe una gravidanza in applicazione dell'articolo 119 capoverso 2 e che prima dell'intervento omette di:

- a. chiedere alla gestante una richiesta scritta;
- b. tenere personalmente un colloquio approfondito con la gestante e di fornirle tutte le informazioni utili, informarla sui rischi medici dell'intervento e consegnarle, contro firma, un opuscolo contenente:
 1. un elenco dei consultori messi a disposizione gratuitamente,
 2. una lista delle associazioni e degli organismi suscettibili di fornire un aiuto morale o materiale,
 3. informazioni sulle possibilità di adozione del nascituro; e

¹⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2986; FF **2002** 2416 1513).

¹⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2989; FF **1998** 2381 4285).

¹⁰⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2989; FF **1998** 2381 4285).

c. assicurarsi personalmente che la gestante di meno di sedici anni si sia rivolta a un consultorio per minorenni, è punito con la multa¹⁰⁷.

² È punito con la medesima pena pure il medico che omette di annunciare all'autorità sanitaria competente l'interruzione della gravidanza, secondo l'articolo 119 capoverso 5.

Art. 121¹⁰⁸

Art. 122¹⁰⁹

3. Lesioni personali.
Lesioni gravi

Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita,

chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso,

chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona,

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.¹¹⁰

Art. 123¹¹¹

Lesioni semplici

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla salute di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).¹¹²

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria e il colpevole è perseguito d'ufficio,

se egli ha fatto uso di veleno, di un'arma o di un oggetto pericoloso,

¹⁰⁷ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

¹⁰⁸ Abrogato dal n. I della LF del 23 mar. 2001 (Interruzione della gravidanza), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2989; FF **1998** 2381 4285).

¹⁰⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

¹¹⁰ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

¹¹² Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

se egli ha agito contro una persona incapace di difendersi o contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura,

se egli è il coniuge della vittima e ha agito durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio,¹¹³

se egli è il partner registrato o l'ex partner registrato della vittima e ha agito durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento,¹¹⁴

se egli è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.¹¹⁵

Art. 124¹¹⁶

Mutilazione di
organi genitali
femminili

¹ Chiunque mutila gli organi genitali di una persona di sesso femminile, pregiudica considerevolmente e in modo permanente la loro funzione naturale o li danneggia in altro modo, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

Art. 125

Lesioni colpose

¹ Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute d'una persona è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria¹¹⁷.

² Se la lesione è grave, il colpevole è perseguito d'ufficio.

Art. 126

Vie di fatto

¹ Chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito, a querela di parte, con la multa.

² Il colpevole è perseguito d'ufficio se ha agito reiteratamente:

¹¹³ Comma introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

¹¹⁴ Comma, introdotto dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹¹⁵ Originario comma 4. Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

¹¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2575; FF **2010** 4941 4967).

¹¹⁷ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

- a. contro una persona, segnatamente un fanciullo, della quale aveva la custodia o doveva aver cura;
- b. contro il proprio coniuge durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
- b^{bis}.¹¹⁸ contro il proprio partner registrato o ex partner registrato, durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o
- c. contro il proprio partner eterosessuale o omosessuale, a condizione che essi vivano in comunione domestica per un tempo indeterminato e l'atto sia stato commesso durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.¹¹⁹

Art. 127¹²⁰

4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui.
Abbandono

Chiunque espone a pericolo di morte od a grave imminente pericolo di perdita della salute una persona incapace di provvedere a se stessa e della quale egli ha la custodia o deve aver cura, ovvero l'abbandona in siffatto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 128¹²¹

Omissione di soccorso

Chiunque omette di prestare soccorso a una persona da lui ferita o in imminente pericolo di morte, ancorché, secondo le circostanze, lo si potesse da lui ragionevolmente esigere,

chiunque impedisce ad un terzo di prestare soccorso o lo ostacola nell'adempimento di tale dovere,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 128^{bis 122}

Falso allarme

Chiunque, cosciente della gratuità del suo atto, allarma senza motivo i servizi pubblici di sicurezza o di interesse generale, un servizio di salvataggio o di soccorso, in particolare la polizia, i pompieri o i

¹¹⁸ Introdotta dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹¹⁹ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 1989 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

¹²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

¹²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

¹²² Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

servizi sanitari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 129¹²³

Esposizione a pericolo della vita altrui

Chiunque mette senza scrupoli in pericolo imminente la vita altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 130 a 132¹²⁴

Art. 133¹²⁵

Rissa

¹ Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.

Art. 134¹²⁶

Aggressione

Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria¹²⁷.

Art. 135¹²⁸

Rappresentazione di atti di cruda violenza

¹ Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni che, senza avere alcun valore culturale o scientifico degno di protezione, mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso esseri umani o animali e pertanto offendono gravemente la dignità umana, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

¹²⁴ Abrogati dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

¹²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

¹²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

¹²⁷ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

¹²⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

^{1bis} Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.^{129 130}

² Gli oggetti sono confiscati.

³ Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.¹³¹

Art. 136¹³²

Somministra-
zione a fanciulli
di sostanze peri-
colose per la
salute

Chiunque somministra a una persona minore di sedici anni, o le mette a disposizione per il consumo, bevande alcoliche o altre sostanze in quantità pericolose per la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Titolo secondo:¹³³

Dei reati contro il patrimonio

Art. 137

1. Reati contro il
patrimonio.
Appropriazione
semplice

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropriava una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni degli articoli 138–140.

2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà,

se egli ha agito senza fine di lucro o

se il reato è stato commesso a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica,

è punito soltanto a querela di parte.

¹²⁹ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹³⁰ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Reati contro l'integrità sessuale; divieto del possesso di pornografia dura), in vigore dal 1° apr. 2002 (RU **2002** 408; FF **2000** 2609). Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. I LParl; RS **171.10**).

¹³¹ Nuove espr. del cpv. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

¹³² Nuovo testo giusta il n. II della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2559, **2009** 2623; FF **2006** 7879 7949).

¹³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

Art. 138Appropriazione
indebita

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,

chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

L'appropriazione indebita a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria¹³⁴ se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.

Art. 139

Furto

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere¹³⁵ se fa mestiere del furto.

3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere¹³⁶ se

ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine,

per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o,

per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4. Il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.

¹³⁴ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

¹³⁵ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

¹³⁶ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

Art. 140

Rapina

1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno¹³⁷ se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.

3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, o

per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.

4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.

Art. 141

Sottrazione di una cosa mobile

Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 141^{bis}

Impiego illecito di valori patrimoniali

Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 142

Sottrazione di energia

¹ Chiunque sottrae indebitamente energia ad un impianto per l'utilizzazione di forze naturali, in modo particolare ad un impianto elettrico, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹³⁷ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

² Se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 143

Acquisizione
illecita di dati

¹ Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, procura, per sé o altri, dati a lui non destinati e specialmente protetti contro il suo accesso non autorizzato, registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² L'acquisizione illecita di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 143^{bis}¹³⁸

Accesso indebito
a un sistema per
l'elaborazione di
dati

¹ Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati, sapendo o dovendo presumere che sono utilizzati allo scopo di commettere un reato secondo il capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 144

Danneggiamento

¹ Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha perpetrato il danneggiamento in occasione di un pubblico assembramento, si procede d'ufficio.

³ Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha cagionato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.

Art. 144^{bis}

Danneggiamento
di dati

1. Chiunque, illecitamente, cancella, modifica o rende inservibili dati registrati o trasmessi elettronicamente o secondo un modo simile è

¹³⁸ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 18 mar. 2011 (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6293; FF 2010 4119).

punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha causato un danno considerevole. Il perseguimento ha luogo d'ufficio.

2. Chiunque allestisce, importa, mette in circolazione, propaganda, offre o rende comunque accessibili programmi che sa o deve presumere destinati a scopi di cui al numero 1, o dà indicazioni per allestirli, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha agito per mestiere, può essere punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

Art. 145

Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione

Il debitore che, nell'intenzione di nuocere al proprio creditore, gli sottrae una cosa su cui grava un diritto di pegno o di ritenzione, oppure ne dispone arbitrariamente, la deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile, è punito, a querela di parte, una con pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 146

Truffa

¹ Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa.

³ La truffa a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 147

Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

¹ Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

³ L'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte.

Art. 148

Abuso di cartechèques o di credito

¹ Chiunque, insolvente o non disposto a saldare il dovuto, ottiene prestazioni di natura patrimoniale utilizzando una carta-chèque, una carta di credito o un analogo mezzo di pagamento, cagionando un danno al patrimonio dell'istituto d'emissione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, se l'istituto d'emissione e l'impresa contraente hanno preso le misure che si potevano ragionevolmente esigere da loro per evitare l'abuso della carta.

² La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.

Art. 148a¹³⁹

Ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale

¹ Chiunque, fornendo informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo, inganna una persona o ne conferma l'errore, ottenendo in tal modo per sé o per terzi prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui egli o i terzi non hanno diritto, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi la pena è della multa.

Art. 149

Frode dello scotto

Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 150

Conseguimento fraudolento di una prestazione

Chiunque, senza pagare, ottiene fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è data soltanto a pagamento, in modo particolare l'utilizzazione di un mezzo di trasporto pubblico,

l'accesso ad una rappresentazione, ad un'esposizione o ad una manifestazione simile,

il funzionamento di un impianto per l'elaborazione di dati o di un apparecchio automatico,

¹³⁹ Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 150^{bis} 140

Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice

¹ Chiunque fabbrica, importa, esporta, fa transitare, immette in commercio o installa apparecchiature, loro componenti o programmi per l'elaborazione di dati, destinati o atti a decodificare illecitamente programmi radiofonici o servizi di telecomunicazione in codice è punito, a querela di parte, con la multa.¹⁴¹

² Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 151

Danno patrimoniale procurato con astuzia

Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio od altrui, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 152

False indicazioni su attività commerciali

Chiunque come fondatore, titolare, socio illimitatamente responsabile, procuratore o membro dell'organo di gestione, del consiglio d'amministrazione o dell'ufficio di revisione, oppure liquidatore di una società commerciale, cooperativa o di un'altra azienda esercitata in forma commerciale,

dà o fa dare, in comunicazioni al pubblico o in rapporti o proposte all'insieme dei soci o agli associati all'azienda, indicazioni false o incomplete di importanza considerevole, tali da determinare terzi ad atti di disposizione pregiudizievoli al proprio patrimonio,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 153

False comunicazioni alle autorità del registro di commercio

Chiunque induce l'autorità preposta al registro di commercio a iscrivere un fatto contrario al vero o omette di segnalargli un fatto che dovrebbe venir iscritto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹⁴⁰ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).

¹⁴¹ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 154*Abrogato***Art. 155**Contraffazione
di merci

1. Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.

2. Se il colpevole fa mestiere di tali operazioni, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, eccetto che l'atto sia passibile di una pena più grave in virtù di un'altra disposizione.¹⁴²

Art. 156

Estorsione

1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione, o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.

3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 140.

4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di causare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno¹⁴³.

Art. 157

Usura

1. Chiunque sfrutta lo stato di bisogno o di dipendenza, l'inesperienza o la carente capacità di discernimento di una persona per farle dare o promettere a sé o ad altri, come corrispettivo di una prestazione, van-

¹⁴² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

¹⁴³ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

taggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione,

chiunque acquisisce un credito usurario e lo aliena o lo fa valere,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'usura.

Art. 158

Amministrazione infedele

1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la gestione del patrimonio altrui.

Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.

2. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3. L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 159

Appropriazione indebita di trattenute salariali

Il datore di lavoro che disattende l'obbligo di versare trattenute salariali quale pagamento di imposte, tasse, premi e contributi d'assicurazione, oppure di utilizzarle altrimenti a favore del lavoratore e cagiona in tal modo a quest'ultimo un danno patrimoniale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 160

Ricettazione

1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.

Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.

2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione.

Art. 161¹⁴⁴

Art. 161^{bis 145}

Art. 162

2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale

Chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire,

chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 163

3. Crimini o delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti.

Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento

1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce fittiziamente il proprio attivo, in particolare

distrae o occulta valori patrimoniali,

simula debiti,

riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a farli valere,

è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.

Art. 164

Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori

1. Il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce il proprio attivo in quanto

¹⁴⁴ Abrogato dal n. II 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 1103; FF **2011** 6109).

¹⁴⁵ Introdotto dall'art. 46 della LF del 24 mar. 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RU **1997** 68; FF **1993** I 1077). Abrogato dal n. II 3 della LF del 28 set. 2012, con effetto dal 1° mag. 2013 (RU **2013** 1103; FF **2011** 6109).

deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili valori patrimoniali, aliena gratuitamente o contro una prestazione manifestamente inferiore valori patrimoniali,

rifiuta senza validi motivi diritti che gli spettano o rinuncia gratuitamente a tali diritti,

è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Nelle stesse condizioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria il terzo che compie tali atti in danno dei creditori.

Art. 165

Cattiva gestione

1. Il debitore che, in un modo non previsto nell'articolo 164, a causa di una cattiva gestione, in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni,

cagiona o aggrava il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione conoscendo la propria insolvenza,

è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.

La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell'attestato di carenza di beni.

Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l'ha sfruttato in modo usurario.

Art. 166

Omissione della contabilità

Il debitore che viola il dovere impostogli dalla legge di tenere regolarmente e conservare i libri di commercio e di allestire un bilancio in modo che non si possa rilevare il suo stato patrimoniale o non si possa rilevarlo interamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni in seguito

ad un pignoramento eseguito in conformità dell'articolo 43 della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁴⁶ sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

Art. 167

Favori concessi
ad un creditore

Il debitore che, conoscendo la propria insolvenza e al fine di favorire alcuni dei suoi creditori in danno degli altri, compie atti tendenti a tale scopo, in ispecie paga debiti non scaduti, estingue un debito scaduto con mezzi di pagamento diversi dagli usuali, garantisce un debito con mezzi propri senza essere obbligato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, se viene dichiarato il suo fallimento o se contro di lui viene rilasciato un attestato di carenza di beni.

Art. 168

Corruzione nell'esecuzione
forzata

¹ Chiunque concede o promette vantaggi particolari a un creditore o al suo rappresentante, per ottenerne il voto nell'adunanza dei creditori o nella delegazione dei creditori oppure l'adesione a un concordato giudiziale o il suo rigetto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque concede o promette vantaggi particolari all'amministratore del fallimento, a un membro dell'amministrazione, al commissario o al liquidatore per influenzarne le decisioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

³ È punito con la stessa pena chi si è fatto accordare o promettere tali vantaggi.

Art. 169

Distrazione di
valori patrimoniali
sottoposti a
procedimento
giudiziale

Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di valori patrimoniali

pignorati o sequestrati,

compresi in un inventario della procedura di esecuzione in via di pignoramento o in via di fallimento, ovvero della procedura di ritenzione,

appartenenti al patrimonio ceduto mediante un concordato con abbandono dell'attivo, oppure

deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibili tali valori patrimoniali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 170

Conseguimento
fraudolento di un
concordato
giudiziale

Il debitore che, allo scopo di ottenere una moratoria o l'omologazione di un concordato giudiziale, induce in errore sulla propria situazione patrimoniale i creditori, il commissario del concordato o l'autorità dei concordati, in modo particolare mediante contabilità inesatta o bilanci falsi,

il terzo che compie tali atti a vantaggio del debitore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 171

Concordato
giudiziale

¹ Gli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 sono applicabili anche quando un concordato giudiziale è stato accettato ed omologato.

² Se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

Art. 171^{bis}

Revoca del fallimento

¹ Quando il fallimento è revocato (art. 195 LEF¹⁴⁷), l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

² Nei casi di concordato giudiziale, il capoverso 1 si applica soltanto se il debitore o il terzo ai sensi degli articoli 163 numero 2 e 164 numero 2 ha fornito particolari sforzi economici, facilitando in tal modo la conclusione del concordato.

Art. 172¹⁴⁸

4. Disposizioni
generali

Art. 172^{bis}

Cumulo di pena
privativa della
libertà e multa

In tutti i casi in cui nel presente titolo è comminata esclusivamente una pena privativa della libertà, il giudice può in ogni caso cumulare questa pena con una pena pecuniaria.¹⁴⁹

¹⁴⁷ RS 281.1

¹⁴⁸ Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

¹⁴⁹ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Reati di poca
entità

Art. 172^{ter}

1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa.
2. Il presente disposto non è applicabile al furto aggravato (art. 139 n. 2 e 3), alla rapina e all'estorsione.

Titolo terzo:

Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata¹⁵⁰

1. Delitti contro
l'onore.
Diffamazione

Art. 173¹⁵¹

1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere¹⁵².

2. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

3. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

4. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

5. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.

Art. 174

Calunnia

1. Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei,

¹⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU 1969 327; FF 1968 I 427).

¹⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 I 16; FF 1949 613).

¹⁵² Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 13 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.¹⁵³

3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quanto egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.

Art. 175

Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso

¹ Quando la diffamazione o la calunnia sia diretta contro una persona defunta o dichiarata scomparsa, il diritto di querela spetta ai congiunti di questa persona.

² Non sarà pronunciata pena, se al momento del fatto sono trascorsi più di trent'anni dalla morte o dalla dichiarazione di scomparsa.

Art. 176

Disposizione comune

Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.

Art. 177

Ingiuria

¹ Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.¹⁵⁴

² Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.

³ Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.

Art. 178

Prescrizione

¹ Per i delitti contro l'onore, l'azione penale si prescrive in quattro anni.¹⁵⁵

¹⁵³ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹⁵⁴ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2986; FF **2002** 2416 1513).

² Per l'estinzione del diritto di querela vale l'articolo 31.¹⁵⁶

Art. 179

2.¹⁵⁷ Delitti contro la sfera personale riservata.
Violazione di segreti privati

Chiunque, senza averne il diritto, apre uno scritto o un involto chiuso per prendere cognizione del suo contenuto,

chiunque, avendo preso cognizione di fatti coll'apertura di uno scritto o di un involto chiuso a lui non destinato, li divulga o ne trae profitto, è punito, a querela di parte, con la multa.

Art. 179^{bis} 158

Ascolto e registrazione di conversazioni estranee

Chiunque ascolta, con un apparecchio d'intercettazione, o registra, su un supporto del suono, una conversazione, estranea non pubblica senza l'assenso di tutti gl'interlocutori,

chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,

chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una registrazione, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 179^{ter} 159

Registrazione clandestina di conversazioni

Chiunque, senza l'assenso degli altri interlocutori, registra su un supporto del suono una conversazione non pubblica cui partecipi,

chiunque conserva, sfrutta o rende accessibile a un terzo una registrazione che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.¹⁶⁰

¹⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU **1969** 327; FF **1968** I 427).

¹⁵⁸ Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU **1969** 327; FF **1968** I 427).

¹⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU **1969** 327; FF **1968** I 427).

¹⁶⁰ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

Art. 179^{quater} 161

Violazione della
sfera segreta o
privata mediante
apparecchi di
presa d'immagini

Chiunque, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima,

chiunque sfrutta o comunica a un terzo un fatto, del quale egli sa o deve presumere d'essere venuto a conoscenza mediante un reato secondo il capoverso 1,

chiunque conserva o rende accessibile a un terzo una presa d'immagini, che sa o deve presumere eseguita mediante un reato secondo il capoverso 1,

è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 179^{quinquies} 162

Registrazioni
non punibili

¹ Non è punibile né secondo l'articolo 179^{bis} capoverso 1 né secondo l'articolo 179^{ter} capoverso 1 chiunque, come interlocutore o abbonato al collegamento utilizzato:

- a. registra conversazioni telefoniche con servizi d'assistenza, di salvataggio o di sicurezza;
- b. registra, in ambito di relazioni commerciali, conversazioni telefoniche vertenti su ordinazioni, su mandati, su prenotazioni o su analoghe operazioni preliminari.

² All'utilizzazione ulteriore delle registrazioni conformemente al capoverso 1 sono applicabili per analogia gli articoli 179^{bis} capoversi 2 e 3 e 179^{ter} capoverso 2.

Art. 179^{sexies} 163

Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini

1. Chiunque fabbrica, importa, esporta, acquista, immagazzina, possiede, trasporta, consegna a un terzo, vende, noleggia, presta o, in qualsiasi altro modo, mette in circolazione apparecchi tecnici destinati specificatamente all'ascolto illecito o alla presa illecita di suoni od immagini, fornisce indicazioni per fabbricarli, oppure fa propaganda a loro favore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹⁶¹ Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU **1969** 327; FF **1968** I 427).

¹⁶² Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU **1969** 327; FF **1968** I 427). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU **2004** 823; FF **2001** 2328 5225).

¹⁶³ Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968, in vigore dal 1° mag. 1969 (RU **1969** 327; FF **1968** I 427).

2. Il terzo, nel cui interesse l'agente ha operato, è passibile della stessa pena, qualora conoscesse l'infrazione e non abbia fatto tutto il possibile per impedirla.

Se il terzo è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita o una ditta individuale¹⁶⁴, il capoverso 1 è applicabile a coloro che hanno agito o avrebbero dovuto agire per essa.

Art. 179^{septies 165}

Abuso di impianti di telecomunicazioni

Chiunque, per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la multa.

Art. 179^{octies 166}

Sorveglianza ufficiale, impunità

¹ Chiunque, nell'esercizio di un esplicito potere legale, ordina o esegue la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni di una persona oppure impiega apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 179^{bis} segg.), non è punibile purché sia richiesta senza indugio l'approvazione del giudice competente.

² Le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 2000¹⁶⁷ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Art. 179^{novies 168}

Sottrazione di dati personali

Chiunque sottrae da una collezione dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità non liberamente accessibili è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

¹⁶⁴ Ora: impresa individuale.

¹⁶⁵ Introdotto dal n. I della LF del 20 dic. 1968 (RU **1969** 327; FF **1968** I 427). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2187; FF **1996** III 1297).

¹⁶⁶ Introdotto dal n. VII della LF del 23 mar. 1979 sulla protezione della sfera segreta personale (RU **1979** 1170; FF **1976** I 479, II 1545). Nuovo testo giusta il n. I dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 3096; FF **1998** 3319).

¹⁶⁷ RS **780.1**

¹⁶⁸ Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU **1993** 1945; FF **1988** II 353).

Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale

Art. 180

Minaccia

¹ Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Il colpevole è perseguito d'ufficio se:

- a. è il coniuge della vittima e la minaccia è stata commessa durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio; o
- a^{bis}.¹⁶⁹ è il partner registrato della vittima o l'ex partner registrato e la minaccia è stata commessa durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento; o
- b. è il partner eterosessuale o omosessuale della vittima, a condizione che essi vivevano in comunione domestica per un tempo indeterminato e la minaccia sia stata commessa durante questo tempo o nell'anno successivo alla separazione.¹⁷⁰

Art. 181

Coazione

Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 181a¹⁷¹

Matrimonio
forzato, unione
domestica
registrata forzata

¹ Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a contrarre un matrimonio o un'unione domestica registrata, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.

¹⁶⁹ Introdotta dal n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹⁷⁰ Introdotta dal n. 1 della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

¹⁷¹ Introdotta dal n. 16 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1035; FF **2011** 1987).

Art. 182¹⁷²

Tratta di esseri
umani

¹ Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.

² Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.

³ In ogni caso è pronunciata anche una pena pecuniaria.

⁴ È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.

Art. 183¹⁷³

Sequestro di
persona e rapimento

1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la priva in altro modo della libertà personale,

chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Parimenti è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.

Art. 184¹⁷⁴

Circostanze
aggravanti

Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore ad un anno se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto,

ha trattato la vittima con crudeltà,

la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o

la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.

Art. 185¹⁷⁵

Presa d'ostaggio

1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto,

¹⁷² Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU **2006** 5437; FF **2005** 2513).

¹⁷³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1530; FF **1980** I 1032).

¹⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1530; FF **1980** I 1032).

¹⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1530; FF **1980** I 1032).

chiunque per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri,

è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.

3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.

4.¹⁷⁶ Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 48a).

5. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se è arrestato in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.¹⁷⁷

Art. 185^{bis} 178

Sparizione
forzata

¹ È punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno chiunque, nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:

- a. priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova; o
- b. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5.

Art. 186

Violazione di
domicilio

Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne

¹⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹⁷⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹⁷⁸ Introdotto dal n. 1 dell'all. 2 al DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4687; FF **2014** 417).

fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Titolo quinto:¹⁷⁹ Dei reati contro l'integrità sessuale

Art. 187

1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni.
Atti sessuali con fanciulli

1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici anni,

induce una tale persona ad un atto sessuale,

coinvolge una tale persona in un atto sessuale,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. L'atto non è punibile se la differenza d'età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.

3. Se il colpevole, al momento dell'atto o del primo atto, non aveva ancora compiuto vent'anni e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.¹⁸⁰

4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.

5.¹⁸¹ ...

6.¹⁸² ...

Art. 188

Atti sessuali con persone dipendenti

1. Chiunque, profittando di rapporti di educazione, di fiducia, di lavoro o comunque di dipendenza, compie un atto sessuale con un minorenne di età superiore ai sedici anni,

¹⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. I del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU **1992** 1670; FF **1985** II 901).

¹⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

¹⁸¹ Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 1997, con effetto dal 1° set. 1997 (RU **1997** 1626; FF **1996** IV 1135 1139).

¹⁸² Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 1997 (RU **1997** 1626; FF **1996** IV 1135 1139). Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2993; FF **2000** 2609).

chiunque induce una tale persona ad un atto sessuale, profittando della dipendenza in cui essa si trova,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se la vittima ha contratto successivamente matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.¹⁸³

Art. 189

2. Offese alla libertà ed all'onore sessuali.
Coazione sessuale

¹ Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2 ...¹⁸⁴

³ Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.¹⁸⁵

Art. 190

Violenza carnale

¹ Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

2 ...¹⁸⁶

³ Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.¹⁸⁷

¹⁸³ Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹⁸⁴ Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

¹⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

¹⁸⁶ Abrogato dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

¹⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1403; FF **2003** 1732 1761).

Art. 191

Atti sessuali con
persone incapaci
di discernimento
o inette a
resistere

Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

Art. 192

Atti sessuali con
persone ricoverate,
detenute od
imputate

¹ Chiunque, profittando di un rapporto di dipendenza, induce una persona ricoverata o collocata in uno stabilimento, detenuta, incarcerata o imputata, a commettere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.¹⁸⁸

Art. 193

Sfruttamento
dello stato di
bisogno

¹ Chiunque, sfruttandone lo stato di bisogno o profittando di rapporti di lavoro o comunque di dipendenza, determina una persona a compiere o a subire un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se la vittima ha contratto matrimonio o un'unione domestica registrata con il colpevole, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.¹⁸⁹

Art. 194

Esibizionismo

¹ Chiunque compie un atto esibizionistico è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

² Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.

Art. 195¹⁹⁰

3. Sfruttamento
di atti sessuali.
Promovimento
della prostituzione

È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:

¹⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1159; FF **2012** 6761).

- a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;
- b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
- c. lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione;
- d. mantiene una persona nella prostituzione.

Art. 196¹⁹¹

Atti sessuali con
minorenni contro
rimunerazione

Chiunque, in cambio di una remunerazione o di una promessa di remunerazione, compie atti sessuali con un minorenne o glieli fa compiere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 197¹⁹²

4. Pornografia

¹ Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

³ Chiunque recluta un minorenne per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

⁴ Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali

¹⁹¹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1159; FF **2012** 6761).

¹⁹² Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1159; FF **2012** 6761).

con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

⁵ Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali, atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

⁶ Nel caso di reati a tenore dei capoversi 4 e 5 gli oggetti sono confiscati.

⁷ Se l'autore ha agito per fine di lucro, la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.

⁸ Sono esenti da pena i minorenni di età superiore ai sedici anni che fabbricano, possiedono o consumano, con il loro consenso, oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano.

⁹ Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei capoversi 1–5 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

Art. 198

5. Contravvenzioni contro l'integrità sessuale.

Molestie sessuali

Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava,

chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona,

è punito, a querela di parte, con la multa.

Art. 199

Esercizio illecito della prostituzione

Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo o le modalità dell'esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con la multa.

Art. 200

6. Reato collettivo

Se un reato previsto nel presente titolo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

Art. 201 a 212¹⁹³**Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia****Art. 213¹⁹⁴**

Incesto

¹ Chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discendente o con un fratello o sorella germano, consanguineo o uterino, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Il minorenne va esente da pena se è stato sedotto.

³ ...¹⁹⁵

Art. 214¹⁹⁶**Art. 215¹⁹⁷**

Bigamia nel matrimonio o nell'unione domestica registrata

Chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata essendo già coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata,

chiunque contrae matrimonio o un'unione domestica registrata con una persona coniugata o vincolata da un'unione domestica registrata,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 216¹⁹⁸**Art. 217¹⁹⁹**

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

¹ Chiunque non presta gli alimenti o i sussidi che gli sono imposti dal diritto di famiglia, benché abbia o possa avere i mezzi per farlo, è

¹⁹³ Questi art. (salvo l'art. 211) sono sostituiti dagli art. 195 a 199 (cfr. commento nel n. 23 del messaggio – FF **1985** II 901). L'art. 211 è stralciato.

¹⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

¹⁹⁵ Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2993; FF **2000** 2609).

¹⁹⁶ Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

¹⁹⁷ Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

¹⁹⁸ Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

¹⁹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Il diritto di querela spetta anche alle autorità e ai servizi designati dai Cantoni. Va esercitato salvaguardando gli interessi della famiglia.

Art. 218²⁰⁰

Art. 219²⁰¹

Violazione del
dovere
d'assistenza o
educazione

¹ Chiunque viola o trascura il suo dovere d'assistenza o educazione verso un minorenni e in tal modo ne espone a pericolo lo sviluppo fisico o psichico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, invece della pena detentiva o pecuniaria può essere pronunciata la multa.²⁰²

Art. 220²⁰³

Sottrazione di
minorenne

Chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenni alla persona che ha il diritto di stabilirne il luogo di dimora, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo

Art. 221

Incendio inten-
zionale

¹ Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

² La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone.

³ Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

²⁰⁰ Abrogato dal n. I della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

²⁰¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU **1989** 2449; FF **1985** II 901).

²⁰² Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²⁰³ Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 21 giu. 2013 (Autorità parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 357; FF **2011** 8025).

Art. 222

Incendio colposo ¹ Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.

Art. 223

Esplosione ¹ Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

² La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 224

Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ¹ Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

² Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 225

Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi ¹ Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi può essere pronunciata la multa.

Art. 226

Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi ¹ Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.

² Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze desti-

nate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere²⁰⁴.

³ Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

Art. 226^{bis} 205

Pericolo dovuto
all'energia
nucleare, alla
radioattività e a
raggi ionizzanti

¹ Chiunque intenzionalmente mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Art. 226^{ter} 206

Atti preparatori
punibili

¹ Chiunque prende, conformemente a un piano, disposizioni tecniche concrete o organizzative per mettere in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore con l'energia nucleare, sostanze radioattive o raggi ionizzanti è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

² Chiunque produce, si procura, consegna o procura ad altri, riprende da altri, custodisce o nasconde sostanze radioattive, impianti, dispositivi o oggetti che contengono sostanze radioattive o possono emettere raggi ionizzanti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

³ Chiunque fornisce ad altri indicazioni per fabbricare siffatte sostanze, impianti, dispositivi o oggetti, benché sappia o debba presumere che essi sono destinati a un uso penalmente perseguibile, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

²⁰⁴ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

²⁰⁵ Introdotto dal n. II 2 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU **2004** 4719; FF **2001** 2349).

²⁰⁶ Introdotto dal n. 2 II dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU **2004** 4719; FF **2001** 2349).

Art. 227

Inondazione.
Franaamento

1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 228

Danneggiamento
d'impianti elettrici,
di opere idrauliche e di
opere di premunizione

1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 229

Violazione delle
regole dell'arte
edilizia

¹ Chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

² Se il colpevole ha trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 230

Rimozione od
omissione di
apparecchi
protettivi

1. Chiunque intenzionalmente guasta, distrugge, rimuove, rende altri-menti inservibili o mette fuori uso apparecchi destinati a prevenire gli infortuni in una fabbrica o in un'altra azienda, ovvero gl'infortuni che possono esser cagionati da macchine,

chiunque, contrariamente alle norme applicabili, omette di collocare tali apparecchi,

e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Titolo ottavo:

Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica

Art. 230^{bis} ²⁰⁷

Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni

¹ Chiunque, intenzionalmente, immette nell'ambiente organismi geneticamente modificati o patogeni, disturba il funzionamento di un impianto destinato al loro studio o alla loro conservazione o produzione o ne disturba il trasporto, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni, se sa o deve sapere che con tali atti:

- a. mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone; o
- b. mette in pericolo in modo grave la composizione naturale di bichenosi della fauna e della flora o i loro biotopi.

² Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 231 ²⁰⁸

Propagazione di malattie dell'essere umano

Chiunque con animo abietto propaga una malattia dell'essere umano pericolosa e trasmissibile è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

Art. 232

Propagazione di epizoozie

1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è con una pena detentiva da uno a cinque anni.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

²⁰⁷ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2003** 4803; FF **2000** 2145).

²⁰⁸ Nuovo testo giusta l'art. 86 n. 1 della L del 28 set. 2012 sulle epidemie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1435; FF **2011** 283).

Art. 233

Propagazione di
parassiti peri-
colosi

1. Chiunque intenzionalmente propaga un parassita od un germe pericoloso per l'agricoltura o selvicoltura, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 234

Inquinamento di
acque potabili

1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.

2 La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 235

Fabbricazione di
foraggi nocivi

1. Chiunque intenzionalmente manipola o fabbrica foraggi naturali od artificiali destinati agli animali domestici in modo da metterne in pericolo la salute, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole fa mestiere di tale manipolazione o fabbricazione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.²⁰⁹ La sentenza di condanna è resa pubblica.

2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

3. I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

Art. 236

Commercio di
foraggi adulterati

1 Chiunque intenzionalmente importa, tiene in deposito, mette in vendita o in circolazione foraggi naturali od artificiali ch'egli sa essere nocivi alla salute degli animali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La sentenza di condanna è resa pubblica.

2 La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

3 I prodotti sono confiscati. Essi possono essere resi innocui o distrutti.

²⁰⁹ Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Titolo nono:
Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni

Art. 237

Perturbamento
della circola-
zione pubblica

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 238

Perturbamento
del servizio fer-
rovionario

1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamiento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria²¹⁰.

² La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui.

Art. 239

Perturbamento di
pubblici servizi

1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,

chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

²¹⁰ Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

Titolo decimo:**Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure****Art. 240**

Contraffazione di monete

¹ Chiunque contraffà monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione come genuini, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

² Nei casi d'esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

³ Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è stato arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.

Art. 241

Alterazione di monete

¹ Chiunque altera monete, cartamoneta o biglietti di banca al fine di metterli in circolazione con l'apparenza di un valore superiore, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.²¹¹

² Nei casi di esigua gravità la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 242

Messa in circolazione di monete false

¹ Chiunque mette in circolazione come genuini o inalterati monete, cartamonete o biglietti di banca contraffatti od alterati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria²¹².

² Se il colpevole o il suo mandante o il suo rappresentante ha ricevuto le monete o i biglietti di banca come genuini o inalterati, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 243²¹³

Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione

¹ Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale,

²¹¹ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²¹² Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

²¹³ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1144; FF **1999** 6201).

chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, o che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniazione ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso,

chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali,

chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.²¹⁴

² La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza.²¹⁵

Art. 244

Importazione,
acquisto e
deposito di
monete false

¹ Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, cartamoneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.²¹⁶

² Chiunque ne importa, acquista o tiene in deposito in grande quantità, è punito con una pena detentiva da uno a cinque anni.

Art. 245

Falsificazione di
valori di bollo
ufficiali

1. Chiunque, al fine di metterli in circolazione come genuini od inalterati, contraffà od altera valori di bollo ufficiali, in specie franco-bolli o marche da bollo o da tassa,

chiunque a valori di bollo ufficiali annullati dà l'apparenza di bolli ancora validi per usarli come tali,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il colpevole è punibile anche quando ha commesso il reato all'estero, se è arrestato nella Svizzera e non è estradato all'estero e se l'atto è punito nello Stato in cui fu compiuto.

2. Chiunque usa come genuini, inalterati o validi valori di bollo ufficiali contraffatti, alterati od annullati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

²¹⁴ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²¹⁵ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1144; FF **1999** 6201).

Art. 246

Falsificazione di
marche ufficiali

Chiunque, al fine di usarne come genuine od inalterate, contraffà od altera marche ufficiali apposte dall'autorità ad un oggetto per constatare il risultato di un esame o la concessione di un permesso, quali per esempio i bolli di controllo dei lavori d'oro e d'argento, i bolli degli ispettori delle carni, le marche dell'Amministrazione delle dogane,

chiunque usa come genuini od inalterati segni di detto genere contraffatti od alterati,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 247

Strumenti per la
falsificazione e
uso illegittimo di
strumenti

Chiunque, al fine di farne uso indebito, fabbrica o si procura strumenti per la contraffazione o l'alterazione di monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,

chiunque fa uso indebito di strumenti coi quali si fabbricano monete, carta moneta, biglietti di banca o valori di bollo ufficiali,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 248

Falsificazione
dei pesi e delle
misure

Chiunque, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, appone una falsa bollatura a misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura od altera la bollatura esistente,

altera misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura bollati,

usa misure, pesi, bilance od altri strumenti di misura falsi od alterati,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 249²¹⁷

Confisca

¹ Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance o gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.

² Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.

²¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1144; FF 1999 6201).

Art. 250

Monete e bolli di
valore esteri

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche a monete, cartamonete, biglietti di banca e valori di bollo esteri.

Titolo undecimo: Della falsità in atti**Art. 251**²¹⁸

Falsità in
documenti

1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,

forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica,

o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 252²¹⁹

Falsità in
certificati

Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui,

contraffà od altera carte di legittimazione, certificati, attestati,

fa uso, a scopo di inganno, di un atto di questa natura contraffatto od alterato da un terzo,

abusa, a scopo di inganno, di uno scritto di questa natura,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 253

Conseguimento
fraudolento di
una falsa at-
testazione

Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in specie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale,

²¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

²¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 254

Soppressioni di documento

¹ Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² La soppressione di documenti a pregiudizio di un congiunto o di un membro della comunione domestica è perseguita soltanto a querela di parte.

Art. 255

Documenti esteri

Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.

Art. 256

Rimozione di termini

Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sopprime, rimuove, rende irriconoscibile, altera o colloca falsamente un termine od altro segno di confine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 257

Soppressione di segnali trigonometrici e limnometrici

Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibile o colloca falsamente un segnale pubblico trigonometrico o limnometrico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica

Art. 258²²⁰

Pubblica intimidazione

Chiunque diffonde lo spavento nella popolazione con la minaccia o con il falso annuncio di un pericolo per la vita, la salute o la proprietà, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

²²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).

Art. 259²²¹

Pubblica
istigazione a un
crimine o alla
violenza

¹ Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

^{1bis} La pubblica istigazione al genocidio (art. 264), da commettere del tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.²²²

² Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 260

Sommossa

¹ Chiunque partecipa ad un pubblico assembramento, nel quale sono commessi collettivamente atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Il compartecipe va esente da pena se, accettando l'intimazione fattagli dall'autorità, desiste dall'azione senza aver commesso violenze né istigato a commetterne.

Art. 260^{bis} ²²³

Atti preparatori
punibili

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

- a. Omicidio intenzionale (art. 111);
- b. Assassinio (art. 112);
- c. Lesioni gravi (art. 122);
- c^{bis}.²²⁴ Mutilazione di organi genitali femminili (art. 124);
- d. Rapina (art. 140);
- e. Sequestro di persona e rapimento (art. 183);
- f. Presa d'ostaggio (art. 185);

²²¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1530; FF **1980** I 1032).

²²² Introdotto dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

²²³ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU **1982** 1530; FF **1980** I 1032).

²²⁴ Introdotta dal n. I della LF del 30 set. 2012, in vigore dal 1° lug. 2012 (RU **2012** 2575; FF **2010** 4941 4967).

²²⁴ FF **1918** II 1

fbis.²²⁵ Sparizione forzata (art. 185bis);

g. Incendio intenzionale (art. 221);

h. Genocidio (art. 264);

i. Crimini contro l'umanità (art. 264a);

j. Crimini di guerra (art. 264c–264h).²²⁶

² Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

³ È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.²²⁷

Art. 260^{ter} 228

Organizzazione
criminale

1. Chiunque partecipa a un'organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminali,

chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale, è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. Il giudice può attenuare la pena (art. 48a)²²⁹ se l'agente si sforza d'impedire la prosecuzione dell'attività criminale dell'organizzazione.

3. È punibile anche chi commette il reato all'estero, se l'organizzazione esercita o intende esercitare l'attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L'articolo 3 capoverso 2 è applicabile.²³⁰

Art. 260^{quater} 231

Messa in per-
icolo della sicu-
rezza pubblica
con armi

Chiunque vende, loca, dona, lascia a disposizione di terzi o procura per mediazione armi da fuoco, armi vietate dalla legge, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni, sapendo

²²⁵ Introdotta dal n. 1 dell'all. 2 al DF del 18 dic. 2015 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4687; FF **2014** 417).

²²⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

²²⁷ Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²²⁸ Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU **1994** 1614; FF **1993** III 193).

²²⁹ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²³⁰ Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²³¹ Introdotta dall'art. 41 della LF del 20 giu. 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2535; FF **1996** I 875).

o dovendo sapere che essi serviranno alla commissione di un delitto o di un crimine, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave.²³²

Art. 260^{quinquies 233}

Finanziamento
del terrorismo

¹ Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell'intento di finanziare atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l'eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo.

³ Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l'atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di diritto oppure a permettere l'esercizio o il rispetto dei diritti dell'uomo.

⁴ Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del diritto internazionale applicabili nei conflitti armati.

Art. 261

Perturbamento
della libertà di
credenza e di
culto

Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa,

chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione,

chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione,

è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 261^{bis 234}

Discriminazione
razziale

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione;

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione;

²³² Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²³³ Introdotto dal n. I 1 della LF del 21 mar. 2003 (Finanziamento del terrorismo), in vigore dal 1° ott. 2003 (RU **2003** 3043; FF **2002** 4815).

²³⁴ Introdotto dall'art. 1 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2887; FF **1992** III 217).

chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;²³⁵

chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 262

Turbamento
della pace dei
defunti

1. Chiunque profana grossolanamente la tomba di un defunto,

chiunque con malanimo turba o profana un funerale od un servizio funebre,

chiunque profana o pubblicamente insulta un cadavere umano,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Chiunque, contro la volontà dell'avente diritto, sottrae un cadavere umano o parti di esso, ovvero le ceneri di un defunto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 263

Atti commessi in
istato di irres-
ponsabilità
colposa

¹ Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

² La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un crimine punibile con la sola pena detentiva.²³⁶

²³⁵ RU **2005** 1165

²³⁶ Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

Titolo dodicesimo^{bis}: 237**Genocidio e crimini contro l'umanità****Art. 264**

Genocidio

Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale:

- a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale;
- b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
- c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,

è punito con una pena detentiva a vita o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.

Art. 264a

Crimini contro l'umanità

¹ Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:

a. Omicidio intenzionale
b. Sterminio

- a. uccide intenzionalmente una persona;
- b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita dirette a provocarne la distruzione;

c. Riduzione in schiavitù

- c. si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato;

d. Sequestro di persona

- d. priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale;

e. Sparizione forzata di persone

- e. nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge:
 1. priva la persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o

²³⁷ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU **2000** 2725; FF **1999** 4611). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale;
- f. Tortura f. infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica;
- g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
- h. Deportazione o trasferimento forzato h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
- i. Persecuzione e apartheid i. lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal titolo dodicesimo^{bis} o dodicesimo^{ter} o ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale;
- j. Altri atti inumani j. commette un altro atto di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

² In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

³ Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c–j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Titolo dodicesimo^{ter}.²³⁸ Crimini di guerra

Art. 264b

1. Campo d'applicazione

Gli articoli 264d–264j si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di

²³⁸ Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 4963; FF **2008** 3293).

conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.

Art. 264c

2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949²³⁹, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni:

- a. omicidio intenzionale;
- b. presa d'ostaggio;
- c. inflizione di grandi sofferenze o di gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
- d. distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
- e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- f. deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
- g. privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa,

è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.

² Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.

³ In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

⁴ Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c–g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

²³⁹ Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS **0.518.12**; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS **0.518.23**; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS **0.518.42**; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS **0.518.51**.

Art. 264d

3. Altri crimini di guerra
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro:

- a. la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità;
- b. persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945²⁴⁰, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario;
- c. beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
- d. unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
- e. beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

² Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

³ Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Art. 264e

b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti;
- b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;

- c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

² In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

³ Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Art. 264f

c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato

¹ Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

² In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

³ Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Art. 264g

d. Metodi di guerra vietati

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
- b. utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
- c. come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;
- d. uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento;
- e. mutila il cadavere di un combattente nemico;
- f. come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine;
- g. fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Na-

zioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario;

- h. come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

² In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

³ Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.

Art. 264h

e. Impiego di armi vietate

¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. utilizza veleno o armi velenose;
- b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
- c. utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono;
- d. utilizza armi il cui effetto principale è ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X;
- e. utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,

è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

² In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.

Art. 264i

4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio;
- b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna;
- c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.

Art. 264j

5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264c–264i, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

Titolo dodicesimo^{quater} 241**Disposizioni comuni ai titoli dodicesimo^{bis} e dodicesimo^{ter}****Art. 264k**

Punibilità dei superiori

¹ Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal titolo dodicesimo^{bis} o dodicesimo^{ter}, e che non adotta misure adeguate per impedirne l'esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal titolo dodicesimo^{bis} o dodicesimo^{ter} e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 264l

Commissione di un reato in esecuzione di un ordine

È punibile il subalterno che su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante commette un reato previsto dal titolo dodicesimo^{bis} o dodicesimo^{ter}, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto.

Art. 264m

Reati commessi all'estero

¹ È punibile anche colui che ha commesso all'estero un reato previsto dai titoli dodicesimo^{bis}, dodicesimo^{ter} o dall'articolo 264k, se si trova in Svizzera e non è estradato a un altro Stato o consegnato a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

² Se l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se:

241 Introdotta dal n. I 1 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).

- a. un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; o
- b. l'autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile.

³ L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile, a meno che l'assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all'estero siano avvenuti con lo scopo di sottrarre ingiustamente l'autore a ogni sanzione.

Art. 264ⁿ

Esclusione
dell'immunità
relativa

Il perseguimento dei reati previsti dai titoli dodicesimo^{bis} e dodicesimo^{ter} e dall'articolo 264^k non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti:

- a. articolo 7 capoverso 2 lettera b del Codice di procedura penale²⁴²;
- b. articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958²⁴³ sulla responsabilità;
- c. articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 2002²⁴⁴ sull'Assemblea federale;
- d. articolo 61^a della legge federale del 21 marzo 1997²⁴⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;
- e. articolo 11 della legge federale del 17 giugno 2005²⁴⁶ sul Tribunale federale;
- f. articolo 12 della legge del 17 giugno 2005²⁴⁷ sul Tribunale amministrativo federale;
- g. articolo 16 della legge del 20 marzo 2009²⁴⁸ sul Tribunale federale dei brevetti;
- h. articolo 50 della legge del 19 marzo 2010²⁴⁹ sull'organizzazione delle autorità penali.

242 RS 312.0
 243 RS 170.32
 244 RS 171.10
 245 RS 172.010
 246 RS 173.110
 247 RS 173.32
 248 RS 173.41
 249 RS 173.71

Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale

Art. 265

1. Crimini o
delitti contro lo
Stato.
Alto tradimento

Chiunque commette un atto diretto

a mutare con la violenza la Costituzione della Confederazione²⁵⁰ o d'un Cantone²⁵¹,

ad abbattere con la violenza le autorità politiche costituzionali od a ridurle nell'impossibilità di esercitare i loro poteri,

a distaccare con la violenza una parte del territorio svizzero dalla Confederazione o una parte di territorio da un Cantone,

è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno²⁵².

Art. 266

Attentati contro
l'indipendenza
della Confedera-
zione

1. Chiunque commette un atto diretto

a menomare ovvero ad esporre a pericolo l'indipendenza della Confederazione,

a provocare l'ingerenza di uno Stato estero negli affari della Confederazione in modo da mettere in pericolo l'indipendenza della Confederazione,

è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

2. Chiunque tiene intelligence col governo di uno Stato estero o con agenti di esso allo scopo di provocare una guerra contro la Confederazione, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.

Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.²⁵³

Art. 266^{bis} ²⁵⁴

Imprese e mene
dell'estero contro
la sicurezza
della Svizzera

¹ Chiunque, nell'intento di provocare o di sostenere imprese o mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera, entra in rapporto con uno Stato estero, con partiti esteri o con altre organizzazioni all'estero, o con i loro agenti, ovvero lancia o diffonde informazioni inesatte o tendenziose, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

²⁵⁰ RS 101

²⁵¹ RS 131.211/235

²⁵² Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente Libro.

²⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 I 16; FF 1949 613).

²⁵⁴ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 I 16; FF 1949 613).

² Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.

Art. 267

Tradimento nelle
relazioni
diplomatiche

1. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile a uno Stato estero o ad agenti di esso un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione,²⁵⁵

chiunque intenzionalmente espone a pericolo gli interessi della Confederazione o di un Cantone falsificando, distruggendo, facendo scomparire o sottraendo documenti o mezzi di prova concernenti rapporti di diritto tra la Confederazione od un Cantone ed uno Stato estero,

chiunque, come rappresentante della Confederazione, intenzionalmente intavola con un Governo estero negoziati a danno della Confederazione,

è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.

2. Chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibile al pubblico un segreto che doveva essere conservato nell'interesse della Confederazione, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.²⁵⁶

3. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.²⁵⁷

Art. 268

Rimozione di
termini di con-
fine pubblici

Chiunque sopprime, rimuove, rende irriconoscibili, altera o colloca falsamente un termine od altro contrassegno del confine della Confederazione, d'un Cantone o d'un Comune è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 269²⁵⁸

Violazione della
sovranità terri-
toriale svizzera

Chiunque penetra sul territorio svizzero contrariamente al diritto delle genti è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 270

Offesa agli em-
blemi svizzeri

Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo parti-

²⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 I 852; FF 1996 IV 449).

²⁵⁶ Introdotta dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 I 852; FF 1996 IV 449).

²⁵⁷ Originario n. 2.

²⁵⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 I 16; FF 1949 613). Vedi anche RU 57 1408.

colare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 271²⁵⁹

Atti compiuti
senza autorizza-
zione per conto
di uno Stato
estero

1. Chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici;

chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero;

chiunque favorisce tali atti,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno.²⁶⁰

2. Chiunque, usando violenza, astuzia o minaccia, trae all'estero una persona per consegnarla ad un'autorità, ad un partito o ad una organizzazione analoga dell'estero o per metterne in pericolo la vita o la integrità personale, è punito con una pena detentiva non inferiore ad un anno.

3. Chiunque prepara un tale atto, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 272²⁶¹

2. Spionaggio.
Spionaggio po-
litico

1. Chiunque, a profitto di uno Stato estero, o di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero, e a pregiudizio della Svizzera o dei suoi attinenti, abitanti o delle sue organizzazioni, esercita un servizio di spionaggio politico od organizza un servizio siffatto,

chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi gravi, il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore ad un anno. È in modo particolare considerato come caso grave incitare ad azioni ovvero dare false informazioni atte a compromettere la sicurezza interna o esterna della Confederazione.

²⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 I 16; FF 1949 613).

²⁶⁰ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

²⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 I 16; FF 1949 613).

Art. 273Spionaggio
economico

Chiunque cerca di scoprire un segreto di fabbricazione o di affari per renderlo accessibile ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad un'impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,

chiunque rende accessibile un segreto di fabbricazione o di affari ad un organismo ufficiale o privato dell'estero, ovvero ad una impresa od organizzazione privata estera, o ai loro agenti,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria o, nei casi gravi, con una pena detentiva non inferiore ad un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.²⁶²

Art. 274²⁶³Spionaggio
militare

1. Chiunque raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno della Svizzera, ovvero organizza un servizio siffatto;

chiunque arruola persone per siffatti servizi o li favorisce,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi, può essere pronunciata una pena detentiva non inferiore ad un anno.

2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

Art. 275²⁶⁴3. Messa in pericolo dell'ordine costituzionale.
Attentati contro l'ordine costituzionale

Chiunque commette un atto diretto a turbare o a mutare in modo illecito l'ordine fondato sulla Costituzione della Confederazione²⁶⁵ o di un Cantone²⁶⁶, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 275^{bis 267}Propaganda
sovversiva

Chiunque svolge una propaganda dell'estero intesa a sovvertire con la violenza l'ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone,

²⁶² Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU **1951** I 16; FF **1949** 613).

²⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU **1951** I 16; FF **1949** 613).

²⁶⁵ RS **101**

²⁶⁶ RS **131.211/235**

²⁶⁷ Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU **1951** I 16; FF **1949** 613).

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 275^{ter} ²⁶⁸

Associazioni
illecite

Chiunque costituisce un'associazione che si propone di svolgere o svolge un'attività diretta a compiere atti puniti negli articoli 265, 266, 266^{bis}, 271 a 274, 275 e 275^{bis},

chiunque aderisce a una tale associazione o partecipa alle sue mene, chiunque promuove la costituzione di una tale associazione o ne segue le istruzioni,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 276

4. Attentati contro la sicurezza militare.
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari

1. Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione,

chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla sedizione o al concerto per la sedizione.

Art. 277

Falsificazione d'ordini o di istruzioni

1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare,

chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,

è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 278

Turbamento del servizio militare

Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

²⁶⁸ Introdotta dal n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU **1951** I 16; FF **1949** 613).

Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare

Art. 279

Perturbamento
ed impedimento
di elezioni e
votazioni

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce o turba un'assemblea, un'elezione od una votazione ordinata dalla costituzione o dalla legge,

chiunque impedisce od ostacola, con violenza o minaccia di grave danno, la raccolta o la consegna di firme per una domanda di referendum o d'iniziativa,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 280

Attentati contro
il diritto di voto

Chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, impedisce ad un elettore d'esercitare il diritto di voto o di firmare una domanda di referendum o d'iniziativa,

chiunque, con violenza o minaccia di grave danno, costringe un elettore ad esercitare uno di questi diritti o ad esercitarlo in un senso determinato,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 281

Corruzione elettorale

Chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché voti in un senso determinato o perché aderisca o non aderisca ad una domanda di referendum o d'iniziativa,

chiunque offre, promette, dà o procura ad un elettore un dono od altro profitto perché si astenga da una elezione o votazione,

l'elettore che si fa dare o promettere un tale profitto,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 282

Frode elettorale

1. Chiunque contraffà, altera, fa sparire o distrugge un catalogo elettorale,

chiunque, senza diritto, partecipa ad una elezione o ad una votazione ovvero firma una domanda di referendum o d'iniziativa,

chiunque altera il risultato di una elezione, di una votazione, di una raccolta di firme per l'esercizio del referendum o dell'iniziativa, in

modo particolare aggiungendo, cambiando, omettendo o cancellando schede elettorali o firme mediante inesatta numerazione od inveritiera registrazione del risultato nel processo verbale,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il colpevole ha agito in qualità ufficiale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.²⁶⁹

Art. 282^{bis}²⁷⁰

Incetta di voti

Chiunque raccoglie, riempie o modifica sistematicamente schede per un'elezione o votazione ovvero distribuisce schede siffatte è punito con la multa.

Art. 283

Violazione del segreto del voto

Chiunque con manovre illecite procura di conoscere il voto dato da singoli elettori, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 284²⁷¹

Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità

Art. 285

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

1.²⁷² Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957²⁷³ sulle ferrovie, della legge

²⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²⁷⁰ Introdotto dall'art. 88 n. 1 della LF del 17 dic. 1976 sui diritti politici, in vigore dal 1° lug. 1978 (RU **1978** 688; FF **1975** I 1313).

²⁷¹ Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 1971, con effetto dal 1° lug. 1971 (RU **1971** 777; FF **1965** I 474).

²⁷² Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2009** 5597 5629; FF 2183, **2007** 2457).

²⁷³ RS **742.101**

del 20 marzo 2009²⁷⁴ sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008²⁷⁵ sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010²⁷⁶ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.²⁷⁷

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

I compartecipi che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.²⁷⁸

Art. 286²⁷⁹

Impedimento di
atti dell'autorità

Chiunque impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, è punito con una pena pecuniaria sino a 30 aliquote giornaliere.

Sono considerati funzionari anche gli impiegati di imprese ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1957²⁸⁰ sulle ferrovie, della legge del 20 marzo 2009²⁸¹ sul trasporto di viaggiatori, della legge del 19 dicembre 2008²⁸² sul trasporto di merci, come pure gli impiegati delle organizzazioni incaricate ai sensi della legge federale del 18 giugno 2010²⁸³ sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico e autorizzate dall'Ufficio federale dei trasporti.²⁸⁴

Art. 287

Usurpazione di
funzioni

Chiunque per un fine illecito si arroga l'esercizio di una pubblica funzione od il potere di dare ordini militari, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

²⁷⁴ RS 745.1

²⁷⁵ RS 742.41

²⁷⁶ RS 745.2

²⁷⁷ Nuovo testo giusta l'art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).

²⁷⁸ Nuovo testo di parte per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

²⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. II 5 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597; FF 2005 2183, 2007 2457).

²⁸⁰ RS 742.101

²⁸¹ RS 745.1

²⁸² RS 742.41

²⁸³ RS 745.2

²⁸⁴ Nuovo testo giusta l'art. 11 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2010 sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, in vigore dal 1° ott. 2011 (RU 2011 3961; FF 2010 793 817).

Art. 288²⁸⁵**Art. 289**

Sottrazione di
cose requisite o
sequestrate

Chiunque sottrae cose requisite o sequestrate dall'autorità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 290

Rottura di sigilli

Chiunque rompe, rimuove o rende inefficace un segno ufficiale in modo particolare un sigillo ufficiale apposto dall'autorità per rinchiudere od identificare una cosa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 291

Violazione del
bando

¹ Chiunque contravviene ad un decreto d'espulsione dal territorio della Confederazione o d'un Cantone, emanato da un'autorità competente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² La durata di questa pena non è computata in quella del bando.

Art. 292

Disobbedienza a
decisioni
dell'autorità

Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.

Art. 293

Pubblicazione di
deliberazioni
ufficiali segrete

¹ Chiunque, senza averne diritto, rende pubblici in tutto o in parte atti, istruttorie o deliberazioni di un'autorità, dichiarati segreti in virtù di una legge o di una decisione presa dall'autorità nei limiti della propria competenza, è punito con la multa.

² La complicità è punibile.

³ Il giudice può prescindere da qualsiasi pena se il segreto portato a conoscenza del pubblico è di poca importanza.²⁸⁶

²⁸⁵ Abrogato dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1121; FF **1999** 4721).

²⁸⁶ Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU **1998** 1 852; FF **1996** IV 449).

Art. 294²⁸⁷

Violazione
dell'interdizione
di esercitare
un'attività o del
divieto di avere
contatti e di
accedere ad aree
determinate

¹ Chiunque esercita un'attività il cui esercizio gli è stato interdetto conformemente all'articolo 67, all'articolo 50 del Codice penale militare del 13 giugno 1927²⁸⁸ (CPM) o all'articolo 16a DPM²⁸⁹, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

² Chiunque si mette in contatto con una o più persone determinate o con i membri di un gruppo determinato, vi si avvicina o si trattiene in determinati luoghi sebbene un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate ai sensi dell'articolo 67b, dell'articolo 50b CPM o dell'articolo 16a DPM glielo vieti, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 295²⁹⁰

Violazione
dell'assistenza
riabilitativa e
delle norme di
condotta

Chiunque si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta impartite dal giudice o dall'autorità di esecuzione è punito con la multa.

Titolo sedicesimo:
Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con
gli Stati esteri

Art. 296²⁹¹

Oltraggio ad uno
Stato estero

Chiunque pubblicamente offende uno Stato estero nella persona del suo capo, nel suo Governo ovvero nella persona di uno dei suoi agenti diplomatici o di uno dei suoi delegati ufficiali a una conferenza diplomatica riunita nella Svizzera o di uno dei suoi rappresentanti ufficiali presso un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita nella Svizzera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

²⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

²⁸⁸ RS **321.0**

²⁸⁹ RS **311.1**

²⁹⁰ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

²⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU **1951** I 16; FF **1949** 613).

Art. 297²⁹²

Oltraggi a istituzioni internazionali

Chiunque pubblicamente offende un'istituzione internazionale o una sua organizzazione con sede o riunita in Svizzera nella persona di uno dei suoi rappresentanti ufficiali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 298

Offese agli emblemi di uno Stato estero

Chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia gli emblemi di sovranità di uno Stato estero esposti pubblicamente dal rappresentante riconosciuto di questo Stato, in modo particolare lo stemma o la bandiera, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 299

Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

1. Chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso, chiunque penetra nel territorio di uno Stato estero contrariamente al diritto delle genti,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Chiunque, dal territorio della Svizzera, tenta di perturbare con violenza l'ordine politico di uno Stato estero, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 300

Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere

Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante,

chiunque intraprende atti di ostilità contro le truppe straniere ammesse nella Svizzera,

è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

Art. 301

Spionaggio in danno di Stati esteri

1. Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto,

chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.

²⁹² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU 1951 I 16; FF 1949 613).

Art. 302²⁹³

Procedimento

¹ I crimini e i delitti previsti nel presente titolo non sono perseguiti che su risoluzione del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale non ordina il procedimento che a richiesta del Governo dello Stato estero nei casi previsti nell'articolo 296 e a richiesta di un organo dell'istituzione internazionale nei casi previsti nell'articolo 297. In tempi di servizio attivo, esso può ordinare il procedimento anche senza siffatta domanda.

³ Nei casi previsti negli articoli 296 e 297 l'azione penale si prescrive in due anni.²⁹⁴

**Titolo diciassettesimo:
Dei crimini o dei delitti contro l'amministrazione della giustizia****Art. 303**Denuncia
mendace

1. Chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale,

chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente,

è punito con una pena detentiva o pecuniaria.

2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 304Sviamento della
giustizia

1. Chiunque fa all'autorità una falsa denuncia per un atto punibile, che egli sa non commesso,

chiunque falsamente incolpa, presso l'autorità, sé medesimo di un atto punibile,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Nei casi di esigua gravità il giudice può prescindere da ogni pena.

²⁹³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU **1951** I 16; FF **1949** 613).

²⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU **2002** 2986; FF **2002** 2416 1513).

Art. 305Favoreggiamen-
to

¹ Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59–61, 63 e 64, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.²⁹⁵

^{1bis} È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od alla esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59–61, 63 o 64 una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 101.²⁹⁶

² Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.

Art. 305^{bis} ²⁹⁷Riciclaggio di
denaro

1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.²⁹⁸

^{1bis}. Sono considerati delitto fiscale qualificato i reati di cui all'articolo 186 della legge federale del 14 dicembre 1990²⁹⁹ sull'imposta federale diretta e all'articolo 59 capoverso 1 primo comma della legge federale del 14 dicembre 1990³⁰⁰ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, se le imposte sottratte ammontano a oltre 300 000 franchi per periodo fiscale.³⁰¹

2. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere.³⁰²

Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

²⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²⁹⁶ Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU **1982** 1530 1534; FF **1980** I 1032). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

²⁹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU **1990** 1077; FF **1989** II 837).

²⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

²⁹⁹ RS **642.11**

³⁰⁰ RS **642.14**

³⁰¹ Introdotto dal n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563). Vedi anche le dis. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.

³⁰² Nuovo testo dei per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

- a. agisce come membro di un'organizzazione criminale;
 - b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
 - c. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3. L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.

Art. 305^{ter} 303

Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione³⁰⁴

¹ Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell'identità dell'avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.³⁰⁵

² Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell'Ufficio federale di polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato ai sensi dell'articolo 305^{bis} numero 1^{bis}.³⁰⁶

Art. 306

Dichiarazione falsa di una parte in giudizio

¹ Chiunque, dopo essere stato avvertito dal giudice dell'obbligo di dire la verità e delle conseguenze penali in cui può incorrere, fa, come parte in una causa civile, sui fatti della contestazione una falsa dichiarazione che costituisce un mezzo di prova, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.³⁰⁷

³⁰³ Introdotto dal n. I della LF del 23 mar. 1990, in vigore dal 1° ago. 1990 (RU **1990** 1077; FF **1989** II 837).

³⁰⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° ago 1994 (RU **1994** 1614; FF **1993** III 193).

³⁰⁵ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³⁰⁶ Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994 (RU **1994** 1614; FF **1993** III 193). Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 12 dic. 2014 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 1389; FF **2014** 563).

³⁰⁷ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

Art. 307

Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione

¹ Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

² Se il dichiarante ha prestato giuramento o ha promesso solennemente di dire la verità, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.³⁰⁸

³ Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.³⁰⁹

Art. 308

Attenuazione di pene

¹ Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 303, 304, 306 e 307 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 48a) o prescindere da ogni pena.³¹⁰

² Se l'autore d'un crimine o d'un delitto previsto negli articoli 306 e 307 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 48a).³¹¹

Art. 309³¹²

Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali

Gli articoli 306–308 si applicano anche:

- a. alla procedura davanti ai tribunali amministrativi, davanti agli arbitri e davanti alle autorità e ai funzionari dell'amministrazione ai quali compete il diritto di assumere testimoni;
- b. alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.

³⁰⁸ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³⁰⁹ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³¹⁰ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³¹¹ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³¹² Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU **2002** 1491; FF **2001** 311).

Art. 310

Liberazione di detenuti

1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.³¹³

Art. 311

Ammutinamento di detenuti

1. I detenuti o le persone collocate in uno stabilimento per decisione dell'autorità, che si assemano

per aggredire di concerto i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza,

per costringere con violenza o con minaccia di violenza i funzionari dello stabilimento od altre persone incaricate della sorveglianza a fare o ad omettere un atto,

per evadere violentemente,

sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.³¹⁴

2. I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere.³¹⁵

Titolo diciottesimo:**Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali****Art. 312**

Abuso di autorità

I membri di una autorità od i funzionari, che abusano dei poteri della loro carica al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto o di recar danno ad altri, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

³¹³ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³¹⁴ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³¹⁵ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

Art. 313

Concussione

Il funzionario che per fine di lucro riscuote tasse, emolumenti od indennità non dovuti o eccedenti la tariffa legale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 314³¹⁶

Infedeltà nella gestione pubblica

I membri di un'autorità o i funzionari che, al fine di procurare a sé o ad altri un indebito profitto, recano danno in un negozio giuridico agli interessi pubblici che essi dovevano salvaguardare, sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.³¹⁷

Art. 315 e 316³¹⁸**Art. 317**³¹⁹

Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

1. I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio,

i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all'originale,

sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 317^{bis 320}

Atti non punibili

¹ Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, sempre che vi sia stato autorizzato dal giudice nell'ambito di un'inchiesta mascherata, oppure allestisce, altera o utilizza documenti atti a costituire o conservare la sua copertura o

³¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

³¹⁷ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³¹⁸ Abrogati dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), con effetto dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1121; FF **1999** 4721).

³¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

³²⁰ Introdotto dall'art. 24 n. 1 della LF del 20 giu. 2003 sull'inchiesta mascherata (RU **2004** 1409; FF **1998** 3319). Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 16 lug. 2012 (RU **2012** 3745; FF **2007** 4613, **2010** 6923).

identità fittizia in ambito informativo, sempre che vi sia stato autorizzato dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) secondo l'articolo 17 della legge federale del 25 settembre 2015³²¹ sulle attività informative (LAIⁿ) o dal capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport secondo l'articolo 18 LAIⁿ.³²²

² Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce o altera documenti per coperture o identità fittizie, sempre che vi sia stato autorizzato ai fini di un'inchiesta mascherata o agisca su mandato dell'autorità competente secondo l'articolo 17 o 18 LAIⁿ.³²³

³ Non è punibile giusta gli articoli 251, 252, 255 e 317 colui che allestisce, altera o utilizza documenti conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011³²⁴ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni.³²⁵

Art. 318

Falso certificato medico

1. I medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale sia destinato ad essere prodotto all'autorità od a conseguire un indebito profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Se il colpevole aveva per tale atto domandato, accettato o si era fatto promettere una ricompensa speciale, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

2. La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 319

Aiuto alla evasione di detenuti

Il funzionario che presta aiuto alla evasione di un arrestato, di un detenuto o di altra persona collocata in uno stabilimento per ordine dell'autorità o che lo lascia evadere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 320

Violazione del segreto d'ufficio

1. Chiunque rivela un segreto, che gli è confidato nella sua qualità di membro di una autorità o di funzionario o di cui ha notizia per la sua

³²¹ RS 121

³²² Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

³²³ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095; FF 2014 1885).

³²⁴ RS 312.2

³²⁵ Introdotto dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).

carica o funzione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della carica o della funzione.

2. La rivelazione fatta col consenso scritto dell'autorità superiore non è punibile.

Art. 321

Violazione del segreto professionale

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni³²⁶, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell'esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.³²⁷

Sono parimente puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.

La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell'esercizio della professione o dopo la fine degli studi.

2. La rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell'interessato o con l'autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall'autorità superiore o dall'autorità di vigilanza.

3. Rimangono riservate le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

Art. 321^{bis} 328

Segreto professionale nella ricerca sull'essere umano

¹ Chiunque rivela in modo illecito un segreto del quale ha avuto notizia nell'esercizio della sua attività di ricerca sull'essere umano ai sensi della legge del 30 settembre 2011³²⁹ sulla ricerca umana, è punito conformemente all'articolo 321.

² Un segreto professionale può essere tolto per scopi di ricerca sulle malattie umane e sulla struttura e la funzione del corpo umano se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 34 della legge del 30 set-

³²⁶ RS 220

³²⁷ Nuovo testo giusta l'art. 48 n. 1 della LF del 18 mar. 2011 sulle professioni psicologiche, in vigore dal 1° apr. 2013 (RU 2012 1929, 2013 915 975; FF 2009 6005).

³²⁸ Introdotto dal n. 4 dell'all. della LF del 19 giu. 1993 sulla protezione dei dati (RU 1993 1945; FF 1988 II 353). Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 30 set. 2011 sulla ricerca umana, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3215; FF 2009 6979).

³²⁹ RS 810.30

tembre 2011 sulla ricerca umana e se la commissione d'etica competente ne ha autorizzato la divulgazione.

Art. 321^{ter} 330

Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni

¹ Chiunque, nella sua qualità di funzionario, impiegato o ausiliario di un'organizzazione che fornisce servizi postali o delle telecomunicazioni, comunica a terzi informazioni concernenti le relazioni postali, il traffico dei pagamenti o il traffico delle telecomunicazioni dei clienti, apre invii postali chiusi o cerca di scoprirne il contenuto, dà a terzi occasione di commettere simili reati, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² È parimenti punito chiunque, per dolo, induce a violare tale obbligo una persona tenuta a conservare il segreto giusta il capoverso 1.

³ La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni rimane punibile anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.

⁴ La violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni non è punibile quando è richiesta per scoprire l'avente diritto o per evitare danni.

⁵ Rimangono salve le disposizioni dell'articolo 179^{octies} e quelle della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio.

Art. 322³³¹

Violazione dell'obbligo d'informare dei mass media

¹ Le imprese dei mezzi di comunicazione sociale sono obbligate a rendere note a ogni persona, su domanda, senza indugio e per scritto la propria sede nonché l'identità del responsabile (art. 28 cpv. 2 e 3).³³²

² Giornali e riviste devono inoltre indicare nell'impressum la sede dell'impresa, le partecipazioni rilevanti in altre imprese nonché il nome del redattore responsabile. Se un redattore è responsabile soltanto di una parte del giornale o della rivista, deve essere indicato come tale. Per ogni parte di tale giornale o rivista si deve indicare un redattore responsabile.

³ In caso di violazione delle prescrizioni del presente articolo il direttore dell'impresa è punito con la multa. Vi è violazione anche quando

³³⁰ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2187; FF 1996 III 1297).

³³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 852; FF 1996 IV 449).

³³² Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

un'interposta persona è indicata come responsabile della pubblicazione (art. 28 cpv. 2 e 3).³³³

Art. 322^{bis} ³³⁴

Mancata opposizione a una pubblicazione punibile

Chiunque, in quanto responsabile giusta l'articolo 28 capoversi 2 e 3³³⁵, intenzionalmente non impedisce una pubblicazione con la quale è commesso un reato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se ha agito per negligenza, la pena è la multa.

Titolo diciannovesimo:³³⁶ **Della corruzione**

Art. 322^{ter}

1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.

Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{quater}

Corruzione passiva

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

³³³ Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³³⁴ Introdotto dal n. I della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU **1998** 852; FF **1996** IV 449).

³³⁵ Nuova testo di parte del per. giusta il n. II 2 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³³⁶ Introdotto dal n. I 1 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1121; FF **1999** 4721).

Art. 322^{quinquies 337}

Concessione di vantaggi

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{sexies 338}

Accettazione di vantaggi

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 322^{septies}

2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,

chiunque in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, di arbitro o di militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale domanda, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,³³⁹

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.³⁴⁰

³³⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1287; FF **2014** 3099).

³³⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1287; FF **2014** 3099).

³³⁹ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2371; FF **2004** 6189).

³⁴⁰ Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e il relativo Prot. agg., in vigore dal 1° lug. 2006 (RU **2006** 2371; FF **2004** 6189).

Art. 322^{octies 341}

3. Corruzione
di privati
Corruzione attiva

¹ Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

Art. 322^{novies 342}

Corruzione
passiva

¹ Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

Art. 322^{decies 343}

4. Disposizioni
comuni

¹ Non sono indebiti vantaggi:

- a. i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o accettati contrattualmente dal terzo;
- b. i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

² Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

³⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1287; FF **2014** 3099).

³⁴² Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1287; FF **2014** 3099).

³⁴³ Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Disposizioni penali sulla corruzione), in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1287; FF **2014** 3099).

Titolo ventesimo:³⁴⁴
Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

Art. 323³⁴⁵

Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento

Sono puniti con la multa:

1. il debitore che, avvisato nelle forme di legge, non assiste e non si fa rappresentare ad un pignoramento o a una compilazione d'inventario (art. 91 cpv. 1 n. 1, 163 cpv. 2, 345 cpv. 1³⁴⁶ LEF³⁴⁷);
2. il debitore che non indica, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento o per l'esecuzione di un sequestro, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 91 cpv. 1 n. 2, 275 LEF);
3. il debitore che, all'atto della compilazione di un inventario, non indica tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i suoi crediti e diritti verso terzi (art. 163 cpv. 2, 345 cpv. 1³⁴⁸ LEF);
4. il fallito che non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i suoi beni e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 1 LEF);
5. il fallito che, senza esserne stato espressamente dispensato, non sta a disposizione dell'amministrazione durante la procedura di fallimento (art. 229 cpv. 1 LEF).

Art. 324³⁴⁹

Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria

Sono puniti con la multa:

1. la persona adulta che, essendo convissuta col fallito, morto o latitante, non indica all'ufficio dei fallimenti tutti i beni del debitore e non li mette a disposizione di esso (art. 222 cpv. 2 LEF³⁵⁰);
2. chi non notifica i suoi debiti verso il fallito entro il termine per le notificazioni (art. 232 cpv. 2 n. 3 LEF);
3. chi non mette a disposizione dell'ufficio dei fallimenti, entro il termine per le notificazioni, gli oggetti del fallito che egli

³⁴⁴ Originariamente tit. diciannovesimo.

³⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

³⁴⁶ Ora: l'art. 341 cpv. 1

³⁴⁷ RS 281.1

³⁴⁸ Ora: l'art. 341 cpv. 1

³⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 8 dell'all. della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

³⁵⁰ RS 281.1

detiene a titolo di pegno o per altro titolo (art. 232 cpv. 2 n. 4 LEF);

4. chi, scaduto il termine di realizzazione, non consegna ai liquidatori oggetti del fallito che detiene a titolo di creditore pignoratizio (art. 324 cpv. 2 LEF);
5. il terzo che non ottempera al dovere di informare e di mettere a disposizione giusta gli articoli 57a capoverso 1, 91 capoverso 4, 163 capoverso 2, 222 capoverso 4 e 345 capoverso 1³⁵¹ della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

Art. 325

Inosservanza delle norme legali sulla contabilità

Chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di tenere regolarmente i libri di commercio, chiunque intenzionalmente o per negligenza non ottempera all'obbligo imposto dalla legge di conservare i libri di commercio, le lettere ed i telegrammi d'affari,
è punito con la multa.

Art. 325^{bis} 352

Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali

Chiunque, minacciando svantaggi, segnatamente lo scioglimento successivo del rapporto di locazione, impedisce o tenta di impedire il conduttore a contestare pigioni od altre pretese del locatore,
chiunque dà la disdetta al conduttore poiché questi tutela o intende tutelare i diritti spettantigli in virtù del Codice delle obbligazioni³⁵³,
chiunque impone o tenta di imporre illecitamente pigioni o altre pretese dopo il fallimento di un esperimento di conciliazione o dopo una decisione giudiziale,
è punito, a querela del conduttore, con la multa.

³⁵¹ Ora: l'art. 341 cpv. 1

³⁵² Introdotto dal n. II art. 4 della L.F del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU **1990** 802; FF **1985** 1202 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIII^{bis}).

³⁵³ RS **220**

Art. 326³⁵⁴

Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali³⁵⁵

1. ...

Art. 326^{bis} ³⁵⁶

2. Nel caso dell'articolo 325^{bis}

¹ Se una delle infrazioni previste nell'articolo 325^{bis} è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale³⁵⁷, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa.

² Il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata che era a conoscenza dell'infrazione o ne ha avuto successivamente notizia e, benché ne avesse la possibilità, non si è adoperato per impedirla o per paralizzarne gli effetti, è punibile come l'autore.

³ Se il padrone d'azienda o il datore di lavoro, il mandante o la persona rappresentata è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, una ditta individuale³⁵⁸ o una comunità di persone senza personalità giuridica, il capoverso 2 si applica agli organi, ai membri degli organi, ai soci preposti alla gestione, alle persone effettivamente dirigenti o ai liquidatori colpevoli.

Art. 326^{ter} ³⁵⁹

Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali

Chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale iscritti nel registro di commercio una denominazione non conforme a quella iscritta a registro e tale da indurre in errore,

chiunque utilizza per un soggetto giuridico o una succursale non iscritti nel registro di commercio una denominazione fallace,

³⁵⁴ Abrogato dal n. II 3 della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³⁵⁵ Ora: imprese individuali.

³⁵⁶ Introdotto dal n. II art. 4 della LF del 15 dic. 1989 che modifica il CO (locazione e affitto), in vigore dal 1° lug. 1990 (RU **1990** 802; FF **1985** 1202 in fine, disp. fin. tit. VIII e VIII^{bis}).

³⁵⁷ Ora: impresa individuale.

³⁵⁸ Ora: impresa individuale.

³⁵⁹ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797). Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. al LF del 16 dic. 2006 (Diritto della società a garanzia limitata; adeguamento del diritto della società anonima, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4791; FF **2002** 2841, **2004** 3545).

chiunque suscita l'impressione che un soggetto giuridico straniero non iscritto nel registro di commercio abbia la sede o una succursale in Svizzera,

è punito con la multa³⁶⁰.

Art. 326^{quater 361}

False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale

Chiunque, tenuto legalmente nella sua qualità di organo di un istituto di previdenza in favore del personale a informare i beneficiari e le autorità di sorveglianza, viola quest'obbligo o fornisce informazioni inveritiere, è punito con la multa.

Art. 327³⁶²

Art. 328

Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione

1. Chiunque contraffà segni di valore postali svizzeri od esteri per metterli in circolazione come imitazioni, senza apporre a ciascuno di essi un contrassegno che indichi la contraffazione,

chiunque importa, mette in vendita od in circolazione tali contraffazioni,

è punito con la multa.

2. Le contraffazioni sono confiscate.³⁶³

Art. 329

Violazione di segreti militari

1. Chiunque indebitamente

penetra in uno stabilimento od in altro luogo, il cui accesso è proibito dall'autorità militare,

prende disegni di stabilimenti o di oggetti che interessano la difesa nazionale oppure riproduce o pubblica tali disegni,

è punito con la multa.

2. Il tentativo e la complicità sono punibili.

³⁶⁰ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 2 LParl; RS **171.10**).

³⁶¹ Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU **1994** 2290; FF **1991** II 797).

³⁶² Abrogato dal n. 3 dell'appendice della LF del 22 dic. 1999 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento, con effetto dal 1° mag. 2000 (RU **2000** 1144; FF **1999** 6201).

³⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1950, in vigore dal 5 gen. 1951 (RU **1951** 1; FF **1949** 613).

Art. 330

Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito

Chiunque indebitamente vende od acquista, dà o riceve in pegno, consuma, fa scomparire, distrugge o rende inservibili oggetti, che furono sequestrati o requisiti dall'Amministrazione dell'esercito a scopo di difesa nazionale, è punito con la multa.³⁶⁴

Art. 331

Uso indebito della uniforme militare

Chiunque indebitamente porta l'uniforme dell'esercito svizzero, è punito con la multa.³⁶⁵

Art. 332³⁶⁶

Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite

Chiunque non dà l'avviso prescritto dall'articolo 720 capoverso 2, 720a e 725 capoverso 1 del Codice civile³⁶⁷ per una cosa che ha trovata o che è venuta in suo potere, è punito con la multa.

Libro terzo:³⁶⁸**Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale****Titolo primo:****Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni****Art. 333**

Applicazione della parte generale ad altre leggi federali

¹ Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.

² Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:

- a. la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
- b. la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
- c. la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.

³⁶⁴ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³⁶⁵ Nuovo testo di parte del per. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 4 ott. 2002 (Articolo di principio sugli animali), in vigore dal 1° apr. 2003 (RU **2003** 463; FF **2002** 3734 5207).

³⁶⁷ **RS 210**

³⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. III della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

³ Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974³⁶⁹ sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.

⁴ Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.

⁵ Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.

⁶ Nelle altre leggi federali, fintanto che non siano formalmente adeguate al nuovo diritto, vale quanto segue:

- a. i termini di prescrizione dell'azione penale per i crimini e i delitti sono aumentati della metà e quelli per le contravvenzioni aumentati del doppio;
- b. i termini di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, se superiori a un anno, sono raddoppiati;
- c. le norme sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate. È fatto salvo l'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo;
- d. l'azione penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una sentenza in prima istanza;
- e. i termini di prescrizione della pena per i crimini e i delitti sono mantenuti mentre quelli per le contravvenzioni sono aumentati della metà;
- f. le norme sulla sospensione della prescrizione della pena sono mantenute mentre quelle sull'interruzione della medesima sono abrogate.

⁷ Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla

disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.

Art. 334

Riferimento a
disposizioni
abrogate

Se in una disposizione di diritto penale è fatto riferimento a norme modificate o abrogate dal presente Codice, il riferimento si applica alle corrispondenti disposizioni del Codice stesso.

Art. 335

Leggi cantonali

¹ Ai Cantoni rimane riservata la legislazione sulle contravvenzioni di polizia, che non sono regolate dalla legislazione federale.

² Essi possono comminare sanzioni per le violazioni delle disposizioni cantonali in materia di amministrazione e di procedura.

Titolo secondo: ...

Art. 336 a 338³⁷⁰

Titolo terzo: ...

Art. 339 a 348³⁷¹

Titolo quarto: Dell'assistenza in materia di polizia³⁷²

Art. 349³⁷³

1. ...

Art. 350

2. Collaborazio-
ne con
INTERPOL
a. Competen-
za³⁷⁴

¹ L'Ufficio federale di polizia assume i compiti di ufficio centrale nazionale ai sensi degli statuti dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

³⁷⁰ Abrogati dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³⁷¹ Abrogati dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³⁷² Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³⁷³ Abrogato dal n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4989; FF **2006** 4631).

³⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

² Esso è competente a mediare scambi d'informazioni tra le autorità federali e cantonali preposte al perseguimento penale, da un canto, e gli uffici centrali nazionali di altri Stati e il Segretariato generale di INTERPOL, dall'altro.

Art. 351

b. Compiti³⁷⁵

¹ L'Ufficio federale di polizia trasmette le informazioni di polizia criminale destinate al perseguimento di reati e all'esecuzione di pene e di misure.

² Esso può trasmettere informazioni di polizia criminale se, sulla base di circostanze concrete, si può prevedere con grande probabilità che sarà commesso un crimine o un delitto.

³ Esso può trasmettere informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse o all'identificazione di sconosciuti.

⁴ Onde prevenire o chiarire reati, l'Ufficio federale di polizia può ricevere informazioni da privati o fornire informazioni a privati, se ciò è nell'interesse delle persone coinvolte ed esse hanno dato il loro consenso o le circostanze permettono di presumere tale consenso.

Art. 352

c. Protezione dei dati³⁷⁶

¹ Lo scambio di informazioni di polizia criminale è retto dai principi della legge federale del 20 marzo 1981³⁷⁷ sull'assistenza internazionale in materia penale nonché dagli statuti e regolamenti d'INTERPOL dichiarati applicabili dal Consiglio federale.

² La legge federale del 19 giugno 1992³⁷⁸ sulla protezione dei dati regge lo scambio d'informazioni destinate alla ricerca di persone scomparse e all'identificazione di sconosciuti e per scopi amministrativi.

³ L'Ufficio federale di polizia può trasmettere informazioni direttamente agli uffici centrali nazionali di altri Stati, se lo Stato destinatario soggiace alle prescrizioni d'INTERPOL in materia di protezione dei dati.

³⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³⁷⁷ RS **351.1**

³⁷⁸ RS **235.1**

Art. 353

d. Aiuti finanziari e indennità³⁷⁹

La Confederazione può accordare a INTERPOL aiuti finanziari e indennità.

Art. 354

3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone³⁸⁰

¹ Il Dipartimento federale competente registra e memorizza i dati segnaletici rilevati e trasmessigli da autorità cantonali, federali o estere nell'ambito di perseguimenti penali o nello svolgimento di altri compiti legali. Tali dati possono essere confrontati fra loro allo scopo di identificare una persona ricercata o sconosciuta.

² Possono confrontare e trattare i dati di cui al capoverso 1:

- a. il centro di calcolo del Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- b. l'Ufficio federale di polizia;
- c. i posti di confine;
- d. le autorità cantonali di polizia.

³ I dati personali inerenti ai dati segnaletici secondo il capoverso 1 sono trattati in sistemi d'informazione separati, disciplinati dalla legge federale del 13 giugno 2008³⁸¹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, dalla legge federale del 26 giugno 1998³⁸² sull'asilo e dalla legge federale del 16 dicembre 2005³⁸³ sugli stranieri. Il sistema d'informazione basato sui profili del DNA è disciplinato dalla legge del 20 giugno 2003³⁸⁴ sui profili del DNA.³⁸⁵

⁴ Il Consiglio federale:

- a. disciplina le modalità, segnatamente la responsabilità del trattamento dei dati, le categorie dei dati da rilevare, la durata di conservazione dei dati e la collaborazione con i Cantoni;
- b. designa le autorità che mediante procedura di richiamo possono immettere direttamente dati personali nel sistema, quelle che possono consultarli direttamente e quelle cui i dati personali possono essere comunicati nel singolo caso;

³⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³⁸¹ RS **361**

³⁸² RS **142.31**

³⁸³ RS **142.20**

³⁸⁴ RS **363**

³⁸⁵ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4989; FF **2006** 4631).

- c. disciplina i diritti procedurali delle persone interessate, segnatamente la consultazione, la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati che le concernono.

Art. 355³⁸⁶

4. ...

Art. 355a³⁸⁷

5. Cooperazione con Europol
a. Scambio di dati³⁸⁸

¹ L'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) possono trasmettere all'Ufficio europeo di polizia (Europol) dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità.³⁸⁹

² La trasmissione di questi dati sottostà segnatamente alle condizioni indicate negli articoli 3 e 10–13 dell'Accordo del 24 settembre 2004³⁹⁰ tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

³ Contemporaneamente alla trasmissione dei dati, l'Ufficio federale di polizia informa Europol sullo scopo a cui i dati sono destinati, come pure su tutte le altre restrizioni concernenti il loro trattamento cui esso stesso sottostà in conformità della legislazione federale o cantonale.

Art. 355b³⁹¹

b. Estensione del mandato³⁹²

Il Consiglio federale è autorizzato a convenire con Europol modifiche del campo d'applicazione del mandato nell'ambito dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo del 24 settembre 2004³⁹³ tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia.

³⁸⁶ Abrogato dal n. 5 dell'all. 1 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4989; FF **2006** 4631).

³⁸⁷ Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 1017; FF **2005** 859).

³⁸⁸ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 4 dic. 2009 sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6921).

³⁹⁰ RS **0.362.2**

³⁹¹ Introdotto dall'art. 2 del DF del 7 ott. 2005 che approva e traspone nel diritto svizzero l'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 1017; FF **2005** 859).

³⁹² Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

³⁹³ RS **0.362.2**

Art. 355c³⁹⁴

5bis. Coopera-
zione
nell'ambito degli
accordi di
associazione alla
normativa di
Schengen.
Competenza

Gli organi di polizia federali e cantonali eseguono le disposizioni contenute negli accordi di associazione alla normativa di Schengen³⁹⁵ attenendosi alla legislazione nazionale.

Art. 355d³⁹⁶

5ter. ...

Art. 355e³⁹⁷

5quater. Ufficio
SIRENE

¹ Presso l'Ufficio federale di polizia è istituito un servizio centrale (ufficio SIRENE³⁹⁸) responsabile del N-SIS.

² L'ufficio SIRENE è il centro di contatto, di coordinamento e di consultazione per lo scambio di informazioni relative alle segnalazioni inserite nel SIS. L'ufficio esamina l'ammissibilità formale delle segnalazioni nazionali e estere presenti nel SIS.

³⁹⁴ Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 447 2179 2227; FF **2004** 5273).

³⁹⁵ Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS **0.362.31**);

Acc. del 20 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in vista della cooperazione Schengen (RS **0.362.33**); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS **0.362.32**); Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (RS **0.362.311**).

³⁹⁶ Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU **2008** 447 2179 2227; FF **2004** 5273). Abrogato dal n. II dell'all. 2 alla LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4989; FF **2006** 4631).

³⁹⁷ Introdotto dall'art. 3 n. 4 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 1° giu. 2008 (RU **2008** 447 2179 2227; FF **2004** 5273).

³⁹⁸ Supplementary Information REquest at the National Entry (richieste di informazioni supplementari presso il servizio nazionale).

Art. 355³⁹⁹

quinquies
Coopera-
zione giudiziaria
nell'ambito degli
accordi di
associazione a
Schengen:
comunicazione
di dati personali
a. A uno Stato
terzo o a un
organo interna-
zionale

¹ I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen⁴⁰⁰ (Stato Schengen) possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

- a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
- b. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
- c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- d. lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un'adeguata protezione dei dati.

² In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

³⁹⁹ Introdotta dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3417; FF **2009** 5873).

⁴⁰⁰ Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS **0.362.31**);
- b. l'Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS **0.362.1**);
- c. l'Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS **0.362.32**);
- d. l'Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS **0.362.33**);
- e. il Prot. del 28 feb. 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS **0.362.311**).

³ L'autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.

⁴ In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;
- b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o
- c. garanzie sufficienti assicurano un'adeguata protezione dei dati.

Art. 355^{g401}

b. A una persona fisica o giuridica

¹ I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen se:

- a. la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede;
- b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
- c. nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
- d. la comunicazione è indispensabile:
 1. all'adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica,
 2. per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale,
 3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica, o
 4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.

² L'autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall'autorità.

⁴⁰¹ Introdotto dal n. 4 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU **2010** 3387 3417; FF **2009** 5873).

Art. 356 a 361⁴⁰²**Art. 362⁴⁰³**

6. Avviso in caso di pornografia

L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 cpv. 4) sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente l'ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.

Titolo quinto:**Dell'avviso concernente i reati commessi contro minorenni****Art. 363⁴⁰⁴****Art. 364⁴⁰⁵**

Diritto d'avviso

Se è stato commesso un reato contro un minorenne, le persone tenute al segreto d'ufficio o professionale (art. 320 e 321) hanno il diritto, nell'interesse del minorenne, di avvisarne l'autorità di protezione dei minori.

Titolo sesto: Del casellario giudiziale**Art. 365**

Scopo

¹ L'Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.

² Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

⁴⁰² Abrogati dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989).

⁴⁰³ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'all. del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU **2014** 1159; FF **2012** 6761).

⁴⁰⁴ Abrogato dal n. II 8 dell'all. 1 al Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 1881; FF **2006** 989). Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF il 20 feb. 2013 (RU **2013** 845).

⁴⁰⁵ Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

- a. attuazione di procedimenti penali;
- b. procedure internazionali in materia d'assistenza giudiziaria e d'estradizione;
- c. esecuzione delle pene e delle misure;
- d. controlli di sicurezza civili e militari;
- e. pronuncia e revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 1931⁴⁰⁶ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero;
- f. esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 26 giugno 1998⁴⁰⁷ sull'asilo;
- g. procedura di naturalizzazione;
- h. rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale del 19 dicembre 1958⁴⁰⁸ sulla circolazione stradale;
- i. esecuzione della protezione consolare;
- j. trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 1992⁴⁰⁹ sulla statistica federale;
- k.⁴¹⁰ pronuncia o revoca di misure di protezione dei minori o degli adulti;
- l.⁴¹¹ esclusione dal servizio civile o da prestazioni di servizio civile ai sensi della legge del 6 ottobre 1995⁴¹² sul servizio civile;
- m.⁴¹³ verifica della reputazione in vista di determinati impieghi ai sensi della legge sul servizio civile;

⁴⁰⁶ [CS **1** 117; RU **1949** 225, **1987** 1665, **1988** 332, **1990** 1587 art. 3 cpv. 2, **1991** 362 n. II 11 1034 n. III, **1995** 146, **1999** 1111 2253 2262 all. n. 1, **2000** 1891 n. IV 2, **2002** 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, **2003** 4557 all. n. II 2, **2004** 1633 n. I 1 4655 n. I 1, **2005** 5685 all. n. 2, **2006** 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, **2007** 359 all. n. 1. RU **2007** 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS **142.20**).

⁴⁰⁷ RS **142.31**

⁴⁰⁸ RS **741.01**

⁴⁰⁹ RS **431.01**

⁴¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 14 dell'all. alla LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2011** 725; FF **2006** 6391).

⁴¹¹ Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU **2009** 1093; FF **2008** 2255). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1883; FF **2014** 5749).

⁴¹² RS **824.0**

⁴¹³ Introdotta dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU **2009** 1093; FF **2008** 2255). Nuovo testo giusta il n. II 1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1883; FF **2014** 5749).

- n.⁴¹⁴ esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della legge militare del 3 febbraio 1995⁴¹⁵ (LM);
- o.⁴¹⁶ esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
- p.⁴¹⁷ esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM;
- q.⁴¹⁸ esame di un'esclusione dal servizio di protezione civile ai sensi della legge federale del 4 ottobre 2002⁴¹⁹ sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
- r.⁴²⁰ individuazione tempestiva e neutralizzazione di minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 LAIN⁴²¹;
- s.⁴²² trasmissione di informazioni a Europol secondo l'articolo 355a, sempre che i dati di Europol siano necessari per gli scopi di cui alla lettera r;
- t.⁴²³ esame di misure di respingimento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 16 dicembre 2005⁴²⁴ sugli stranieri e preparazione di decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale;
- u.⁴²⁵ acquisizione e trasmissione di informazioni ad autorità di sicurezza estere nell'ambito di richieste secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera d LAIN; i dati la cui trasmissione non è nell'interesse della persona in questione possono essere trasmessi unicamente con il suo esplicito consenso.

⁴¹⁴ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6617; FF **2008** 2685).

⁴¹⁵ **RS 510.10**

⁴¹⁶ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6617; FF **2008** 2685).

⁴¹⁷ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6617; FF **2008** 2685).

⁴¹⁸ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6617; FF **2008** 2685).

⁴¹⁹ **RS 520.1**

⁴²⁰ Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁴²¹ **RS 121**

⁴²² Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁴²³ Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁴²⁴ **RS 142.20**

⁴²⁵ Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

Art. 366

Contenuto

¹ Nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero.

² Nel casellario si iscrivono:

- a. le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura;
- b. le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;
- c. le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice;
- d. i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti.

³ Le sentenze pronunciate contro minori per un crimine o un delitto sono iscritte se la sanzione inflitta è:

- a. una privazione della libertà (art. 25 DPMIn⁴²⁶);
- b. un collocamento (art. 15 DPMIn);
- c. un trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMIn); o
- d. un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMIn).⁴²⁷

^{3bis} Le sentenze pronunciate contro minori per una contravvenzione sono iscritte se la sanzione inflitta è un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 16a DPMIn).⁴²⁸

⁴ Nel casellario sono registrate anche le persone contro cui è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti.⁴²⁹

Art. 367

Trattamento dei dati e accesso

¹ Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1–3:⁴³⁰

- a. Ufficio federale di giustizia;

⁴²⁶ RS 311.1

⁴²⁷ Introdotto dall'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003 (RU 2006 3545; FF 1999 1669). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

⁴²⁸ Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 2055; FF 2012 7765).

⁴²⁹ Originario cpv. 3.

⁴³⁰ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2010 6015, 2011 487; FF 2009 5137).

- b. autorità della giustizia penale;
- c. autorità della giustizia militare;
- d. autorità preposte all'esecuzione penale;
- e. servizi di coordinamento cantionali.

² Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoversi 1, 2 e 3 lettere a e b:⁴³¹

- a. autorità di cui al capoverso 1;
- b. Ministero pubblico della Confederazione;
- c. Ufficio federale di polizia nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria;
- d. Gruppo del personale dell'esercito;
- e.⁴³² Segreteria di Stato della migrazione⁴³³;
- f.⁴³⁴ ...
- g. autorità cantionali di polizia degli stranieri;
- h. autorità cantionali competenti in materia di circolazione stradale;
- i.⁴³⁵ autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a della legge federale del 21 marzo 1997⁴³⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- j.⁴³⁷ organo d'esecuzione del servizio civile;
- k.⁴³⁸ organi cantionali competenti per le decisioni concernenti l'esclusione dal servizio di protezione civile;

⁴³¹ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2010** 6015, **2011** 487; FF **2009** 5137).

⁴³² Nuovo testo giusta il n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4655).

⁴³³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

⁴³⁴ Abrogata dal n. I 3 dell'O del 3 nov. 2004 concernente l'adeguamento delle disposizioni legali in seguito alla fusione degli uffici federali IMES e UFR, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4655).

⁴³⁵ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁴³⁶ RS **120**

⁴³⁷ Introdotta dal n. II della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4843; FF **2001** 5451).

⁴³⁸ Introdotta dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6617; FF **2008** 2685).

l.⁴³⁹ Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011⁴⁴⁰ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;

m.⁴⁴¹ SIC.

^{2bis} Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere anche ai dati personali concernenti le sentenze di cui all'articolo 366 capoverso 3 lettera c:

- a. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito per l'esame di una decisione di non reclutamento o di un'ammissione al reclutamento, di un'esclusione dall'esercito o di una riammissione nell'esercito oppure di una degradazione ai sensi della LM⁴⁴², per l'esame dei motivi d'impedimento per la cessione dell'arma personale ai sensi della LM, per l'esame dell'idoneità a una promozione o a una nomina ai sensi della LM;
- b.⁴⁴³ le autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a LMSI;
- c. le autorità della giustizia penale per l'attuazione di procedimenti penali (art. 365 cpv. 2 lett. a);
- d. i servizi di coordinamento cantonali e l'Ufficio federale di giustizia per adempiere i loro compiti legali nell'ambito della gestione del casellario;
- e. le autorità preposte all'esecuzione penale per l'esecuzione delle pene e delle misure (art. 365 cpv. 2 lett. c).⁴⁴⁴

^{2ter} Le autorità di cui ai capoversi 2 lettere c-I e 2^{septies} possono consultare le sentenze che contengono l'espulsione soltanto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nell'articolo 369 determina quello applicabile alla consultazione.⁴⁴⁵

⁴³⁹ Introdotta dal n. 3 dell'all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6715; FF **2011** I).

⁴⁴⁰ RS **312.2**

⁴⁴¹ Introdotta dal n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁴⁴² RS **510.10**

⁴⁴³ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁴⁴⁴ Introdotta dal n. I dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU **2009** 6617; FF **2008** 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2010** 6015, **2011** 487; FF **2009** 5137).

⁴⁴⁵ Introdotta dal n. I I della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

²_{quater} L'organo della Confederazione competente per il casellario comunica senza indugio allo Stato maggiore di condotta dell'esercito, ai fini menzionati all'articolo 365 capoverso 2 lettere n–p:

- a. le sentenze penali per un crimine o un delitto;
- b. le misure privative della libertà;
- c. le decisioni concernenti l'insuccesso del periodo di prova di persone soggette all'obbligo di leva e di militari.⁴⁴⁶

²_{quinquies} Sono comunicate le generalità degli Svizzeri registrati secondo il capoverso ²_{quater} che hanno compiuto i 17 anni di età. Se lo Stato maggiore di condotta dell'esercito constata che una persona di cui sono state comunicate le generalità è soggetta all'obbligo di leva o è un militare, l'organo competente per il casellario comunica anche i dati penali.⁴⁴⁷

²_{sexies} La comunicazione e la constatazione di cui al capoverso ²_{quinquies} possono essere effettuate mediante un'interfaccia elettronica tra il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA) e il casellario.⁴⁴⁸

²_{septies} Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della revoca di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali relativi alle sentenze.⁴⁴⁹

³ Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza⁴⁵⁰, il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in senso formale.

⁴⁴⁶ Originario cpv. ²_{ter}. Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 3 ott. 2008 sui sistemi d'informazione militari (RU **2009** 6617; FF **2008** 2685). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2010** 6015, **2011** 487; FF **2009** 5137).

⁴⁴⁷ Introdotto dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010 (RU **2010** 6015, **2011** 487; FF **2009** 5137). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁴⁴⁸ Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁴⁴⁹ Originario cpv. ²_{sexies}. Introdotto dall'art. 34 n. 1 e 36 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 3953; FF **2009** 7113).

⁴⁵⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937).

⁴ I dati personali concernenti procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a–e, l e m.⁴⁵¹

4bis ...⁴⁵²

^{4ter} Per verificare la reputazione in vista del rilascio o della sospensione di un riconoscimento di quadro Gioventù e Sport, l'Ufficio federale dello sport può consultare, su domanda scritta, i dati personali concernenti procedimenti penali pendenti.⁴⁵³

⁵ Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.

⁶ Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

- a. la responsabilità del trattamento dei dati;
- b. il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;
- c. la collaborazione con le autorità interessate;
- d. i compiti dei servizi di coordinamento;
- e. il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;
- f. la sicurezza dei dati;
- g. le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;
- h. la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.

Art. 368

Comunicazione
dei fatti che
devono essere
iscritti

L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.

Art. 369

Eliminazione
dell'iscrizione

¹ Le iscrizioni di condanne a una pena detentiva sono eliminate d'ufficio se al di là della durata della pena commisurata dal giudice sono trascorsi i seguenti termini:

- a. vent'anni in caso di pena detentiva di cinque o più anni;

⁴⁵¹ Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU **2017** 4095; FF **2014** 1885).

⁴⁵² Introdotto dal n. II 1 della LF del 3 ott. 2008 (RU **2009** 1093; FF **2008** 2255). Abrogato dal n. II 1 della LF del 25 set. 2015, con effetto dal 1° lug. 2016 (RU **2016** 1883; FF **2014** 5749).

⁴⁵³ Introdotto dall'art. 34 n. 1 della LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport e dell'attività fisica, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU **2012** 3953; FF **2009** 7113).

- b. quindici anni in caso di pena detentiva da uno a meno di cinque anni;
- c. dieci anni in caso di pena detentiva inferiore a un anno;
- d.⁴⁵⁴ dieci anni in caso di privazione della libertà secondo l'articolo 25 DPM⁴⁵⁵.

² I termini di cui al capoverso 1 sono protratti della durata di una pena detentiva già iscritta.

³ Le sentenze che contengono come pena principale una pena detentiva con la condizionale, una privazione della libertà con la condizionale, una pena pecuniaria, un lavoro di pubblica utilità o una multa sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.⁴⁵⁶

⁴ Le condanne a una pena cumulata con una misura stazionaria o a una misura stazionaria soltanto sono eliminate d'ufficio dopo:

- a. quindici anni in caso di misure secondo gli articoli 59–61 e 64;
- b. dieci anni in caso di collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 20 giugno 2003⁴⁵⁷ sul diritto penale minorile;
- c.⁴⁵⁸ sette anni in caso di collocamento in un istituto aperto o presso privati ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 DPM.⁴⁵⁹

^{4bis} Le condanne unicamente a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 63 sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni. Le condanne a un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'articolo 14 DPM sono eliminate d'ufficio dopo cinque anni per quanto un computo dei termini secondo i capoversi 1–4 non sia possibile.⁴⁶⁰

^{4ter} Le condanne unicamente a una misura secondo gli articoli 66 capoverso 1, 67 capoverso 1 o 67e oppure gli articoli 48, 50 capoverso 1 o 50e CPM⁴⁶¹ sono eliminate d'ufficio dopo dieci anni.⁴⁶²

⁴⁵⁴ Introdotta dall'art. 44 n. 1 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3545; FF **1999** 1669).

⁴⁵⁵ RS **311.1**

⁴⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2010** 6015, **2011** 487; FF **2009** 5137).

⁴⁵⁷ RS **311.1**

⁴⁵⁸ Introdotta dal n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2010** 6015, **2011** 487; FF **2009** 5137).

⁴⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

⁴⁶⁰ Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197). Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2010** 6015, **2011** 487; FF **2009** 5137).

⁴⁶¹ RS **321.0**

⁵ I termini di cui al capoverso 4 sono protratti della durata di una pena residua.

^{5bis} Le sentenze che contengono l'espulsione rimangono iscritte nel casellario giudiziale sino alla morte dell'interessato. Se l'interessato non dimora in Svizzera, la sentenza è eliminata dal casellario giudiziale al più tardi cento anni dopo la sua nascita. Se acquisisce la cittadinanza svizzera, otto anni dopo la naturalizzazione l'interessato può presentare una domanda di eliminazione della sentenza secondo i termini di cui ai capoversi 1–5.⁴⁶³

⁶ Il termine decorre:

- a. in caso di condanne secondo i capoversi 1, 3 e 4^{ter}, dal giorno in cui la sentenza diviene giuridicamente esecutiva;
- b. in caso di condanne secondo i capoversi 4 e 4^{bis}, dal giorno della soppressione della misura o della liberazione definitiva dalla misura.⁴⁶⁴

⁷ Le iscrizioni eliminate non devono poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all'interessato.

⁸ I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati.

Art. 369a ⁴⁶⁵

Eliminazione di sentenze contenenti un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate

Le sentenze che contengono un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 capoverso 2, 3 o 4 o 67b oppure secondo gli articoli 50 capoversi 2, 3 o 4 o 50b CPM⁴⁶⁶ o l'articolo 16a DPM⁴⁶⁷ sono eliminate dopo dieci anni dalla fine dell'interdizione o del divieto. Fanno stato i termini di cui all'articolo 369, se sono più lunghi.

Art. 370

Diritto di consultazione

¹ Ognuno ha il diritto di consultare integralmente le iscrizioni che lo concernono.

⁴⁶² Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale) (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197). Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

⁴⁶³ Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁴⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

⁴⁶⁵ Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

⁴⁶⁶ RS **321.0**

⁴⁶⁷ RS **311.1**

² Non si rilasciano copie.

Art. 371

Estratto per
privati⁴⁶⁸

¹ Ognuno può chiedere al Casellario giudiziale centrale svizzero un estratto scritto delle iscrizioni che lo concernono. Nell'estratto figurano le sentenze pronunciate per crimini e delitti; le condanne per contravvenzioni vi figurano soltanto se è stata pronunciata un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 o 67b, secondo gli articoli 50 o 50b CPM⁴⁶⁹ o secondo l'articolo 16a DPM^{470, 471}

² Le sentenze pronunciate per reati commessi nell'adolescenza sono riportate nell'estratto soltanto se vi figurano anche altri reati per i quali l'interessato è stato condannato in età adulta.

³ Le sentenze che contengono una pena non vengono riportate nell'estratto se sono trascorsi due terzi della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369 capoversi 1–5 e 6.⁴⁷²

^{3bis} Le sentenze che contengono una pena con la condizionale, totale o parziale, non vengono riportate nell'estratto se il condannato ha superato con successo il periodo di prova.⁴⁷³

⁴ Le condanne a una pena cumulata con una misura o a una misura soltanto non vengono riportate nell'estratto se è trascorsa la metà della durata determinante per l'eliminazione secondo l'articolo 369 capoversi 1–5 e 6.⁴⁷⁴

^{4bis} Le sentenze che contengono l'espulsione figurano nell'estratto finché l'interessato è soggetto a quest'ultima. Se è più lungo, il termine previsto nei capoversi 3 o 4 determina la durata durante la quale la sentenza figura nell'estratto.⁴⁷⁵

⁴⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

⁴⁶⁹ RS **321.0**

⁴⁷⁰ RS **311.1**

⁴⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

⁴⁷² Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁴⁷³ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

⁴⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁴⁷⁵ Introdotto dal n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁵ Scaduto il termine di cui ai capoversi 3, 4 e 4^{bis}, la sentenza viene riportata nell'estratto se quest'ultimo contiene anche una sentenza per la quale il termine non è ancora scaduto.⁴⁷⁶

Art. 371a⁴⁷⁷

Estratto specifico
per privati

¹ Chiunque si candida per un'attività professionale o per un'attività extraprofessionale organizzata implicante il contatto regolare con minorenni o altre persone particolarmente vulnerabili o esercita una siffatta attività può chiedere al casellario giudiziale un estratto specifico delle iscrizioni che lo concernono.

² Alla domanda deve allegare un'attestazione scritta del datore di lavoro o dell'organizzazione che esige la presentazione dell'estratto specifico per privati, nella quale si conferma che:

- a. il richiedente si candida per un'attività di cui al capoverso 1 o svolge tale attività; e
- b. il richiedente deve presentare l'estratto specifico per privati per svolgere una nuova attività o per continuare a svolgere l'attività considerata.

³ Nell'estratto specifico per privati figurano:

- a. le sentenze che contengono un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 67 capoversi 2, 3 o 4 oppure l'articolo 50 capoversi 2, 3 o 4 CPM⁴⁷⁸;
- b. le sentenze che contengono un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l'articolo 67b o l'articolo 50b CPM, se tale divieto è stato pronunciato a tutela di minorenni o di altre persone particolarmente vulnerabili;
- c. le sentenze emanate nei confronti di minori che contengono un'interdizione di esercitare un'attività secondo l'articolo 16a capoverso 1 DPM⁴⁷⁹ o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo l'articolo 16a capoverso 2 DPM⁴⁷⁹, pronunciati a tutela di minori o di altre persone particolarmente vulnerabili.

⁴ Una sentenza contenente un'interdizione o un divieto ai sensi del capoverso 3 figura nell'estratto specifico per privati fintanto che l'interdizione o il divieto ha effetto.

⁴⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell'art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull'espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 2329; FF **2013** 5163).

⁴⁷⁷ Introdotto dal n. I 1 della LF del 13 dic. 2013 sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 2055; FF **2012** 7765).

⁴⁷⁸ RS **321.0**

⁴⁷⁹ RS **311.1**

**Titolo settimo:
Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza
riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni**

Art. 372

1. Obbligo di eseguire pene e misure

¹ I Cantoni eseguono le sentenze pronunciate dai loro tribunali penali in applicazione del presente Codice. Essi sono obbligati ad eseguire, mediante rifusione delle spese, le sentenze delle autorità penali della Confederazione.

² Sono parificate alle sentenze le decisioni in materia penale delle autorità di polizia o di altre autorità competenti ed i decreti delle autorità di accusa.

³ I Cantoni garantiscono un'esecuzione uniforme delle sanzioni penali.⁴⁸⁰

Art. 373

2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische.
Esecuzione

Le decisioni passate in giudicato e pronunciate in applicazione del diritto penale federale o cantonale sono esecutive in tutta la Svizzera per quanto concerne le pene pecuniarie, le multe, le spese e le confische.

Art. 374

Diritto di disposizione

¹ I Cantoni dispongono circa il ricavo delle pene pecuniarie, delle multe e delle confische pronunciate in applicazione del presente Codice.

² Nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale dispone invece la Confederazione.

³ Rimane salvo l'impiego a favore del danneggiato secondo l'articolo 73.

⁴ Sono salve le disposizioni della legge federale del 19 marzo 2004⁴⁸¹ sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.⁴⁸²

Art. 375

3. Lavoro di pubblica utilità

¹ I Cantoni sono competenti per l'attuazione del lavoro di pubblica utilità.

⁴⁸⁰ Introdotto dal n. II 2 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779; FF **2005** 5349).

⁴⁸¹ RS **312.4**

⁴⁸² Introdotto dal n. 1 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU **2004** 3503; FF **2002** 389).

² L'autorità competente determina il genere e la forma del lavoro di pubblica utilità.

³ La durata massima del lavoro determinata dalla legge può essere superata nella prestazione del lavoro di pubblica utilità. Rimangono applicabili le norme in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute.

Art. 376

4. Assistenza
riabilitativa

¹ I Cantoni organizzano l'assistenza riabilitativa. Possono affidare questo compito ad associazioni private.

² L'assistenza è prestata di regola dal Cantone di domicilio dell'assistito.

Art. 377

5. Penitenziari e
istituzioni.
Obbligo dei
Cantoni di
istituirli e gestirli

¹ I Cantoni istituiscono e gestiscono i penitenziari e i reparti di penitenziario per detenuti che scontano la pena in regime chiuso e aperto, nonché in semiprigionia e in lavoro esterno.

² Possono inoltre gestire reparti per speciali gruppi di detenuti, in particolare per:

- a. donne;
- b. detenuti di determinate classi d'età;
- c. detenuti che devono espiare pene di assai lunga o assai breve durata;
- d. detenuti che abbisognano di cure o trattamento intensivi o che ricevono una formazione o una formazione professionale continua.

³ I Cantoni istituiscono e gestiscono altresì le istituzioni previste dal presente Codice per l'esecuzione delle misure.

⁴ Provvedono affinché i regolamenti e la gestione dei penitenziari e delle istituzioni siano conformi alle norme del presente Codice.

⁵ Promuovono la formazione e la formazione professionale continua del personale.

Art. 378

Collaborazione
intercantonale

¹ I Cantoni possono concludere accordi per l'istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d'altri Cantoni.

² Si informano reciprocamente sulle peculiarità dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilità di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell'assegnazione dei detenuti.

Art. 379Stabilimenti
privati

¹ I Cantoni possono rilasciare a penitenziari e istituzioni gestiti da privati l'autorizzazione di eseguire pene in forma di semiprigionia e di lavoro esterno, nonché misure secondo gli articoli 59–61 e 63.

² I penitenziari e le istituzioni gestiti da privati sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

Art. 380

Spese

¹ Le spese dell'esecuzione di pene e misure sono a carico dei Cantoni.

² Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:

- a. mediante compensazione con il lavoro da lui prestato nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure;
- b. proporzionalmente al suo reddito e alla sua sostanza se rifiuta di eseguire il lavoro che gli è assegnato, benché questo corrisponda alle esigenze dell'articolo 81 o 90 capoverso 3;
- c. mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un'attività nell'ambito della semiprigionia, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.

³ I Cantoni emanano disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati.

Titolo settimo a:⁴⁸³**Responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita****Art. 380a**

¹ Se una persona internata a vita cui è concessa la libertà condizionale o il cui internamento è stato soppresso commette di nuovo un crimine di cui all'articolo 64 capoverso 1^{bis}, la responsabilità per il danno che ne risulta è assunta dall'ente pubblico competente.

² Al diritto di regresso contro l'autore e alla prescrizione dell'azione di risarcimento del danno o di riparazione si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴⁸⁴ in materia di atti illeciti.

³ Al diritto di regresso contro i membri dell'autorità disponente si applica il diritto cantonale o la legge del 14 marzo 1958⁴⁸⁵ sulla responsabilità.

⁴⁸³ Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 2961; FF **2006** 807).

⁴⁸⁴ RS **220**

⁴⁸⁵ RS **170.32**

Titolo ottavo: Della grazia, dell'amnistia e della revisione

Art. 381

1. Grazia.
Competenza

Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:

- a. all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;
- b. all'autorità competente dei Cantoni, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.

Art. 382

Domanda di
grazia

¹ La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.⁴⁸⁶

² Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale od il governo cantonale può inoltre promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.

³ L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.

Art. 383

Effetti

¹ Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza passata in giudicato possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.

² Il decreto di grazia ne determina i limiti.

Art. 384

2. Amnistia

¹ Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice o un'altra legge federale, le Camere federali possono concedere un'amnistia.

² Con l'amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.

Art. 385

3. Revisione

I Cantoni devono prevedere la revisione del processo a favore del condannato contro sentenze pronunciate in applicazione del presente

⁴⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2005** 5685; FF **2003** 1165).

Codice o di altre leggi federali, quando esistano fatti o mezzi di prova rilevanti che non erano noti al tribunale nel primo processo.

Titolo nono: Misure preventive, disposizioni complete e disposizioni generali transitorie

Art. 386⁴⁸⁷

1. Misure preventive

¹ La Confederazione può prendere misure di informazione, di educazione o altre misure intese a evitare i reati e a prevenire la criminalità.

² Può sostenere progetti che perseguono gli obiettivi del capoverso 1.

³ Può partecipare a organizzazioni che eseguono misure ai sensi del capoverso 1 oppure istituire e sostenere simili organizzazioni.

⁴ Il Consiglio federale disciplina il contenuto, gli obiettivi e il genere delle misure preventive.

Art. 387

2. Disposizioni complete del Consiglio federale

¹ Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, è autorizzato a emanare disposizioni su:

- a. l'esecuzione di pene uniche, di pene suppletive e di più pene e misure da eseguire simultaneamente;
- b. l'assunzione dell'esecuzione di pene e misure da parte di un altro Cantone;
- c. l'esecuzione di pene e misure pronunciate nei confronti di ammalati, persone gracili e anziani;
- d. l'esecuzione di pene e misure nei confronti di donne, secondo l'articolo 80;
- e. la retribuzione del lavoro del detenuto secondo l'articolo 83.

^{1bis} Riguardo alla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (art. 64c cpv. 1), il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie concernenti la scelta dei membri e la loro retribuzione, nonché la procedura e l'organizzazione interna.⁴⁸⁸

² Il Consiglio federale, su proposta dell'autorità cantonale competente, può emanare disposizioni speciali circa la separazione degli stabilimenti del Cantone Ticino.

⁴⁸⁷ In vigore dal 1° gen. 2006 giusta l'O del 2 dic. 2005 (RU **2005** 5723).

⁴⁸⁸ Introdotto dal n. 1 della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU **2008** 2961; FF **2006** 807).

³ Il Consiglio federale può prevedere che i dati eliminati dal casellario giudiziale possano ancora essere conservati a scopo di ricerca; vanno salvaguardati i diritti della personalità e rispettati i principi della protezione dei dati.

⁴ Il Consiglio federale può, in via sperimentale e per un tempo determinato:

- a. introdurre o permettere nuove pene e misure nonché nuove forme d'esecuzione e modificare il campo d'applicazione di sanzioni e forme d'esecuzione esistenti;
- b. disporre o permettere che l'esecuzione di pene detentive sia affidata a stabilimenti gestiti da privati e rispondenti alle esigenze del presente Codice in materia di esecuzione delle pene (art. 74–85, 91 e 92). Questi stabilimenti sottostanno alla vigilanza dei Cantoni.

⁵ Le disposizioni cantonali d'attuazione per la sperimentazione di nuove sanzioni e forme d'esecuzione e per l'esecuzione delle pene sotto gestione privata (cpv. 4) sottostanno all'approvazione della Confederazione.

Art. 388

3. Disposizioni
transitorie
generali.
Esecuzione di
sentenze
anteriori

¹ Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.

² Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.

³ Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

Art. 389

Prescrizione

¹ Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.

² Il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è computato.

Art. 390

Reati perseguibili a querela di parte

¹ Per i reati perseguibili solo a querela di parte, il termine per presentare la querela è calcolato secondo la legge in vigore al momento in cui il fatto è stato commesso.

² Se il nuovo diritto richiede la querela di parte per perseguire un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile d'ufficio, il termine per presentare la querela decorre dall'entrata in vigore del nuovo diritto. Il procedimento già introdotto continua solo a querela di parte.

³ Se il nuovo diritto prevede il perseguimento d'ufficio di un reato che secondo il diritto anteriore era perseguibile solo a querela di parte, il fatto commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è punito solo a querela di parte.

Art. 391

4. Disposizioni cantionali d'applicazione

I Cantoni comunicano alla Confederazione le necessarie disposizioni di applicazione del presente Codice.

Art. 392

5. Entrata in vigore

Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1942.

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1971⁴⁸⁹**Disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002⁴⁹⁰***1. Esecuzione delle pene*

¹ L'articolo 46 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 34–36) o un lavoro di pubblica utilità (art. 37–39).

² Le seguenti pene accessorie, pronunciate secondo il diritto anteriore, sono soppresse con l'entrata in vigore del nuovo diritto: incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 51⁴⁹¹), privazione della potestà dei genitori e della tutela (ex art. 53⁴⁹²), espulsione in base a

⁴⁸⁹ DF del 18 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RS **1971** 777 808; FF **1965** I 474) e per gli art. 49 n. 4 cpv. 2, 82–99, 370, 372, 373, 379 n. 1 cpv. 2, 385 e 391 in vigore dal 1° gen. 1974 (RU **1973** 1840). Abrogate dal n. IV della LF del 13 dic. 2002, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2006** 3459 3535; FF **1999** 1669).

⁴⁹⁰ RU **2006** 3459 3535; FF **1999** 1669

⁴⁹¹ RU **1971** 777

⁴⁹² CS **3** 187

una sentenza penale (ex art. 55⁴⁹³) e divieto di frequentare osterie (ex art. 56⁴⁹⁴).

³ Le disposizioni del nuovo diritto concernenti l'esecuzione delle pene detentive (art. 74–85, 91 e 92) nonché l'assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l'assistenza sociale volontaria (art. 93–96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.

2.⁴⁹⁵ Misure: decisione e esecuzione

¹ Le disposizioni del nuovo diritto in materia di misure (art. 56–65) e di esecuzione delle misure (art. 90) si applicano anche quando il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. Tuttavia:

- a. il giudice può ordinare l'internamento a posteriori secondo l'articolo 65 capoverso 2 soltanto se l'internamento avrebbe potuto essere ordinato anche sulla base degli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore;
- b. il collocamento di giovani adulti in una casa d'educazione al lavoro (art. 100^{bis} nel tenore del 18 mar. 1971⁴⁹⁶) e le misure pronunciate nei loro confronti (art. 61) non possono protrarsi al di là dei quattro anni.

² Al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, il giudice esamina se le persone internate secondo gli articoli 42 o 43 numero 1 secondo comma del diritto anteriore adempiono le condizioni per essere sottoposte a una misura terapeutica (art. 59–61 o 63). Se tali condizioni sono realizzate, il giudice ordina la misura pertinente; in caso contrario l'internamento prosegue secondo il nuovo diritto.

3. Casellario giudiziale

¹ Le disposizioni del nuovo diritto concernenti il casellario giudiziale (art. 365–371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore.

² Al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, l'autorità competente elimina d'ufficio le iscrizioni concernenti:

- a. le misure educative (art. 91 nel tenore del 18 mar. 1971⁴⁹⁷), eccetto quelle ordinate in virtù dell'articolo 91 numero 2 nel tenore del 18 marzo 1971;
- b. il trattamento speciale (art. 92 nel tenore del 18 mar. 1971);

⁴⁹³ RU **1951** I

⁴⁹⁴ CS **3** 187

⁴⁹⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

⁴⁹⁶ RU **1971** 777

⁴⁹⁷ RU **1971** 777

- c. l'obbligo di prestare un lavoro (art. 95 nel tenore del 18 mar. 1971).⁴⁹⁸

³ Le iscrizioni cancellate secondo il diritto previgente non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.⁴⁹⁹

4. Istituzioni per l'esecuzione delle misure

Al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto i Cantoni istituiscono le istituzioni per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 59 capoverso 3 e 64 capoverso 3.

Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014⁵⁰⁰

L'articolo 305^{bis} non è applicabile ai delitti fiscali qualificati ai sensi dell'articolo 305^{bis} numero 1^{bis} commessi prima dell'entrata in vigore della modifica del 12 dicembre 2014.

Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014⁵⁰¹

Il diritto d'informazione di cui all'articolo 92a si applica anche all'esecuzione ordinata secondo il diritto anteriore.

⁴⁹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

⁴⁹⁹ Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3539; FF **2005** 4197).

⁵⁰⁰ RU **2015** 1389; FF **2014** 563

⁵⁰¹ RU **2015** 1623; FF **2014** 833 855

Indice**Libro primo: Disposizioni generali****Parte prima: Dei crimini e dei delitti****Titolo primo: Del campo d'applicazione**

- | | |
|---|--------|
| 1. Nessuna sanzione senza legge | Art. 1 |
| 2. Condizioni di tempo | Art. 2 |
| 3. Condizioni di luogo | |
| Crimini o delitti commessi in Svizzera | Art. 3 |
| Crimini o delitti commessi all'estero contro lo Stato | Art. 4 |
| Reati commessi all'estero su minorenni | Art. 5 |
| Reati commessi all'estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale | Art. 6 |
| Altri reati commessi all'estero | Art. 7 |
| Luogo del reato | Art. 8 |
| 4. Condizioni personali | Art. 9 |

Titolo secondo: Della punibilità

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Crimini e delitti | |
| Definizioni | Art. 10 |
| Commissione per omissione | Art. 11 |
| 2. Intenzione e negligenza | |
| Definizioni | Art. 12 |
| Errore sui fatti | Art. 13 |
| 3. Atti leciti e colpa | |
| Atto permesso dalla legge | Art. 14 |
| Legittima difesa esimente | Art. 15 |
| Legittima difesa disculpante | Art. 16 |
| Stato di necessità esimente | Art. 17 |
| Stato di necessità disculpante | Art. 18 |
| Incapacità e scemata imputabilità | Art. 19 |
| Dubbio sull'imputabilità | Art. 20 |
| Errore sull'illiceità | Art. 21 |
| 4. Tentativo | |
| Punibilità | Art. 22 |
| Desistenza e pentimento attivo | Art. 23 |
| 5. Partecipazione | |
| Istigazione | Art. 24 |
| Complicità | Art. 25 |

Partecipazione a un reato speciale	Art. 26
Circostanze personali	Art. 27
6. Punibilità dei mass media	Art. 28
Tutela delle fonti	Art. 28a
7. Rapporti di rappresentanza	Art. 29
8. Querela della parte lesa	
Diritto di querela	Art. 30
Termine	Art. 31
Indivisibilità	Art. 32
Desistenza	Art. 33

Titolo terzo: Delle pene e delle misure

Capo primo: Delle pene

Sezione 1: Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità e della pena detentiva

1. Pena pecuniaria	
Commisurazione	Art. 34
Esazione	Art. 35
Pena detentiva sostitutiva	Art. 36
2. Lavoro di pubblica utilità	
Contenuto	Art. 37
Esecuzione	Art. 38
Commutazione	Art. 39
3. Pena detentiva	
In generale	Art. 40
Pena detentiva di breve durata senza condizionale	Art. 41

Sezione 2: Della condizionale

1. Pene con la condizionale	Art. 42
2. Pene con condizionale parziale	Art. 43
3. Disposizioni comuni	
Periodo di prova	Art. 44
Successo del periodo di prova	Art. 45
Insuccesso del periodo di prova	Art. 46

Sezione 3: Della commisurazione della pena

1. Principio	Art. 47
2. Attenuazione della pena	
Circostanze attenuanti	Art. 48
Effetti	Art. 48a

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| 3. Concorso di reati | Art. 49 |
| 4. Obbligo di motivazione | Art. 50 |
| 5. Computo del carcere preventivo | Art. 51 |

Sezione 4: Dell'impunità e della sospensione del procedimento

- | | |
|--|----------|
| 1. Motivi d'impunità | |
| Punizione priva di senso | Art. 52 |
| Riparazione | Art. 53 |
| Autore duramente colpito | Art. 54 |
| 2. Disposizioni comuni | Art. 55 |
| 3. Sospensione del procedimento | |
| Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima | Art. 55a |

Capo secondo: Delle misure

Sezione 1: Delle misure terapeutiche e dell'internamento

- | | |
|--|----------|
| 1. Principi | Art. 56 |
| Concorso di misure | Art. 56a |
| Relazione tra le misure e le pene | Art. 57 |
| Esecuzione | Art. 58 |
| 2. Misure terapeutiche stazionarie | |
| Trattamento di turbe psichiche | Art. 59 |
| Trattamento della tossicodipendenza | Art. 60 |
| Misure per i giovani adulti | Art. 61 |
| Liberazione condizionale | Art. 62 |
| Insuccesso del periodo di prova | Art. 62a |
| Liberazione definitiva | Art. 62b |
| Soppressione della misura | Art. 62c |
| Esame della liberazione e della soppressione | Art. 62d |
| 3. Trattamento ambulatoriale | |
| Condizioni e esecuzione | Art. 63 |
| Soppressione della misura | Art. 63a |
| Esecuzione della pena detentiva sospesa | Art. 63b |
| 4. Internamento | |
| Condizioni e esecuzione | Art. 64 |
| Fine dell'internamento e liberazione | Art. 64a |
| Esame della liberazione | Art. 64b |

Esame della liberazione dall'internamento a vita e
liberazione condizionale Art. 64c

5. Modifica della sanzione Art. 65

Sezione 2: Delle altre misure

1. Cauzione preventiva Art. 66

1a. Espulsione.

a. Espulsione obbligatoria Art. 66a

b. Espulsione non obbligatoria Art. 66a^{bis}

c. Disposizioni comuni.

Recidiva Art. 66b

d. Momento dell'esecuzione Art. 66c

e. Sospensione dell'esecuzione dell'espulsione
obbligatoria Art. 66d

2. Interdizione di esercitare un'attività e divieto di avere
contatti e di accedere ad aree determinate.

a. Interdizione di esercitare un'attività, condizioni Art. 67

Contenuto e portata Art. 67a

b. Divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 67b

c. Disposizioni comuni.

Esecuzione dell'interdizione o del divieto Art. 67c

Modifica o pronuncia a posteriori di un'interdizione o di un
divieto Art. 67d

4. Pubblicazione della sentenza Art. 68

5. Confisca

a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 69

b. Confisca di valori patrimoniali

Principi Art. 70

Risarcimenti Art. 71

Confisca di valori patrimoniali di una organizzazione
criminale Art. 72

6. Assegnamenti al danneggiato Art. 73

Titolo quarto: Dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure privative della libertà

1. Principi dell'esecuzione Art. 74

2. Esecuzione delle pene detentive

Principi Art. 75

Misure particolari di sicurezza Art. 75a

Luogo dell'esecuzione Art. 76

Esecuzione ordinaria	Art. 77
Lavoro e alloggio esterni	Art. 77a
Semiprigionia	Art. 77b
Segregazione cellulare	Art. 78
Forma dell'esecuzione per pene detentive di breve durata	Art. 79
Deroghe alle forme d'esecuzione	Art. 80
Lavoro	Art. 81
Formazione e formazione continua	Art. 82
Retribuzione	Art. 83
Relazioni con il mondo esterno	Art. 84
Controlli e ispezioni	Art. 85
Liberazione condizionale	
a. Concessione	Art. 86
b. Periodo di prova	Art. 87
c. Successo del periodo di prova	Art. 88
d. Insuccesso del periodo di prova	Art. 89
3. Esecuzione di misure	Art. 90
4. Disposizioni comuni	
Diritto disciplinare	Art. 91
Interruzione dell'esecuzione	Art. 92
Diritto d'informazione	Art. 92a
Titolo quinto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria	
Assistenza riabilitativa	Art. 93
Norme di condotta	Art. 94
Disposizioni comuni	Art. 95
Assistenza sociale volontaria	Art. 96
Titolo sesto: Della prescrizione	
1. Prescrizione dell'azione penale	
Termini	Art. 97
Decorrenza	Art. 98
2. Prescrizione della pena.	
Termini	Art. 99
Decorrenza	Art. 100
3. Imprescrittibilità	Art. 101
Titolo settimo: Della responsabilità dell'impresa	
Punibilità	Art. 102
Abrogato	Art. 102a

Parte seconda: Delle contravvenzioni

Definizione	Art. 103
Applicabilità delle disposizioni della parte prima	Art. 104
Inapplicabilità o applicabilità condizionale	Art. 105
Multa	Art. 106
Lavoro di pubblica utilità	Art. 107
<i>Privo di contenuto</i>	Art. 108
Prescrizione	Art. 109

Parte terza: Definizioni

Art. 110

Libro secondo: Disposizioni speciali

Titolo primo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona

1. Omicidio	
Omicidio intenzionale	Art. 111
Assassinio	Art. 112
Omicidio passionale	Art. 113
Omicidio su richiesta della vittima	Art. 114
Istigazione e aiuto al suicidio	Art. 115
Infanticidio	Art. 116
Omicidio colposo	Art. 117
2. Interruzione della gravidanza	
Interruzione punibile della gravidanza	Art. 118
Interruzione non punibile della gravidanza	Art. 119
Contravvenzioni commesse dal medico	Art. 120
<i>Abrogato</i>	Art. 121
3. Lesioni personali	
Lesioni gravi	Art. 122
Lesioni semplici	Art. 123
Mutilazione di organi genitali femminili	Art. 124
Lesioni colpose	Art. 125
Vie di fatto	Art. 126
4. Esposizione a pericolo della vita o salute altrui	
Abbandono	Art. 127
Omissione di soccorso	Art. 128
Falso allarme	Art. 128 ^{bis}
Esposizione a pericolo della vita altrui	Art. 129

<i>Abrogati</i>	Art. 130 a 132
Rissa	Art. 133
Aggressione	Art. 134
Rappresentazione di atti di cruda violenza	Art. 135
Somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute	Art. 136

Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio

1. Reati contro il patrimonio	
Appropriazione semplice	Art. 137
Appropriazione indebita	Art. 138
Furto	Art. 139
Rapina	Art. 140
Sottrazione di una cosa mobile	Art. 141
Impiego illecito di valori patrimoniali	Art. 141 ^{bis}
Sottrazione di energia	Art. 142
Acquisizione illecita di dati	Art. 143
Accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati	Art. 143 ^{bis}
Danneggiamento	Art. 144
Danneggiamento di dati	Art. 144 ^{bis}
Appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione	Art. 145
Truffa	Art. 146
Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati	Art. 147
Abuso di carte- chèques o di credito	Art. 148
Ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale	Art. 148a
Frode dello scotto	Art. 149
Conseguimento fraudolento di una prestazione	Art. 150
Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l'illecita decodificazione di offerte in codice	Art. 150 ^{bis}
Danno patrimoniale procurato con astuzia	Art. 151
False indicazioni su attività commerciali	Art. 152
False comunicazioni alle autorità del registro di commercio	Art. 153
<i>Abrogato</i>	Art. 154
Contraffazione di merci	Art. 155
Estorsione	Art. 156
Usura	Art. 157
Amministrazione infedele	Art. 158
Appropriazione indebita di trattenute salariali	Art. 159

Ricettazione	Art. 160
<i>Abrogati</i>	Art. 161 e 161 ^{bis}
2. Violazione del segreto di fabbrica o commerciale	Art. 162
3. Crimini o delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti	
Bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento	Art. 163
Diminuzione dell'attivo in danno dei creditori	Art. 164
Cattiva gestione	Art. 165
Omissione della contabilità	Art. 166
Favori concessi ad un creditore	Art. 167
Corruzione nell'esecuzione forzata	Art. 168
Distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale	Art. 169
Conseguimento fraudolento di un concordato giudiziale	Art. 170
Concordato giudiziale	Art. 171
Revoca del fallimento	Art. 171 ^{bis}
4. Disposizioni generali	
<i>Abrogato</i>	Art. 172
Cumulo di pena privativa della libertà e multa	Art. 172 ^{bis}
Reati di poca entità	Art. 172 ^{ter}

Titolo terzo: Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata

1. Delitti contro l'onore	
Diffamazione	Art. 173
Calunnia	Art. 174
Diffamazione e calunnia contro un defunto o uno scomparso	Art. 175
Disposizione comune	Art. 176
Ingiuria	Art. 177
Prescrizione	Art. 178
2. Delitti contro la sfera personale riservata	
Violazione di segreti privati	Art. 179
Ascolto e registrazione di conversazioni estranee	Art. 179 ^{bis}
Registrazione clandestina di conversazioni	Art. 179 ^{ter}
Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini	Art. 179 ^{quater}
Registrazioni non punibili	Art. 179 ^{quinquies}
Messa in circolazione e propaganda di apparecchi di ascolto, di registrazione del suono e delle immagini	Art. 179 ^{sexies}
Abuso di impianti di telecomunicazioni	Art. 179 ^{septies}

Sorveglianza ufficiale, impunità	Art. 179 ^{octies}
Sottrazione di dati personali	Art. 179 ^{novies}

Titolo quarto: Del crimini o dei delitti contro la libertà personale

Minaccia	Art. 180
Coazione	Art. 181
Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata	Art. 181 ^a
Tratta di esseri umani	Art. 182
Sequestro di persona e rapimento	Art. 183
Circostanze aggravanti	Art. 184
Presa d'ostaggio	Art. 185
Sparizione forzata	Art. 185 ^{bis}
Violazione di domicilio	Art. 186

Titolo quinto: Dei reati contro l'integrità sessuale

1. Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni	
Atti sessuali con fanciulli	Art. 187
Atti sessuali con persone dipendenti	Art. 188
2. Offese alla libertà ed all'onore sessuali.	
Coazione sessuale	Art. 189
Violenza carnale	Art. 190
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere	Art. 191
Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate	Art. 192
Sfruttamento dello stato di bisogno	Art. 193
Esibizionismo	Art. 194
3. Sfruttamento di atti sessuali	
Promovimento della prostituzione	Art. 195
Atti sessuali con minorenni contro remunerazione	Art. 196
4. Pornografia	Art. 197
5. Contravvenzioni contro l'integrità sessuale	
Molestie sessuali	Art. 198
Esercizio illecito della prostituzione	Art. 199
6. Reato collettivo	Art. 200
<i>Abrogati</i>	Art. 201 a 212

Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia

Incesto	Art. 213
<i>Abrogato</i>	Art. 214
Bigamia nel matrimonio o nell'unione domestica registrata	Art. 215

<i>Abrogato</i>	Art. 216
Trascuranza degli obblighi di mantenimento	Art. 217
<i>Abrogato</i>	Art. 218
Violazione del dovere d'assistenza o educazione	Art. 219
Sottrazione di minorenni	Art. 220

Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo

Incendio intenzionale	Art. 221
Incendio colposo	Art. 222
Esplosione	Art. 223
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi	Art. 224
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi	Art. 225
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi	Art. 226
Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti	Art. 226 ^{bis}
Atti preparatori punibili	Art. 226 ^{ter}
Inondazione. Franamento	Art. 227
Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione	Art. 228
Violazione delle regole dell'arte edilizia	Art. 229
Rimozione od omissione di apparecchi protettivi	Art. 230

Titolo ottavo: Dei crimini o dei delitti contro la salute pubblica

Pericoli causati da organismi geneticamente modificati o patogeni	Art. 230 ^{bis}
Propagazione di malattie dell'essere umano	Art. 231
Propagazione di epizoozie	Art. 232
Propagazione di parassiti pericolosi	Art. 233
Inquinamento di acque potabili	Art. 234
Fabbricazione di foraggi nocivi	Art. 235
Commercio di foraggi adulterati	Art. 236

Titolo nono: Dei crimini o dei delitti contro le pubbliche comunicazioni

Perturbamento della circolazione pubblica	Art. 237
Perturbamento del servizio ferroviario	Art. 238
Perturbamento di pubblici servizi	Art. 239

Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure

Contraffazione di monete	Art. 240
Alterazione di monete	Art. 241
Messa in circolazione di monete false	Art. 242
Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione	Art. 243
Importazione, acquisto e deposito di monete false	Art. 244
Falsificazione di valori di bollo ufficiali	Art. 245
Falsificazione di marche ufficiali	Art. 246
Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti	Art. 247
Falsificazione dei pesi e delle misure	Art. 248
Confisca	Art. 249
Monete e bolli di valore esteri	Art. 250

Titolo undecimo: Della falsità in atti

Falsità in documenti	Art. 251
Falsità in certificati	Art. 252
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione	Art. 253
Soppressioni di documento	Art. 254
Documenti esteri	Art. 255
Rimozione di termini	Art. 256
Soppressione di segnali trigonometrici e limnometrici	Art. 257

Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica

Pubblica intimidazione	Art. 258
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza	Art. 259
Sommossa	Art. 260
Atti preparatori punibili	Art. 260 ^{bis}
Organizzazione criminale	Art. 260 ^{ter}
Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi	Art. 260 ^{quater}
Finanziamento del terrorismo	Art. 260 ^{quinqies}
Perturbamento della libertà di credenza e di culto	Art. 261
Discriminazione razziale	Art. 261 ^{bis}
Turbamento della pace dei defunti	Art. 262
Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa	Art. 263

Titolo dodicesimo^{bis}: Genocidio e crimini contro l'umanità

Genocidio	Art. 264
Crimini contro l'umanità	Art. 264a
a. Omicidio intenzionale	
b. Sterminio	
c. Riduzione in schiavitù	
d. Sequestro di persona	
e. Sparizione forzata di persone	
f. Tortura	
g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale	
h. Deportazione o trasferimento forzato	
i. Persecuzione e apartheid	
j. Altri atti inumani	

Titolo dodicesimo^{ter}: Crimini di guerra

1. Campo d'applicazione	Art. 264b
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra	Art. 264c
3. Altri crimini di guerra	Art. 264d
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile	
b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana	Art. 264e
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato	Art. 264f
d. Metodi di guerra vietati	Art. 264g
e. Impiego di armi vietate	Art. 264h
4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra	Art. 264i
5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario	Art. 264j

Titolo dodicesimo^{quater}: Disposizioni comuni ai titoli dodicesimo^{bis} e dodicesimo^{ter}

Punibilità dei superiori	Art. 264k
Commissione di un reato in esecuzione di un ordine	Art. 264l
Reati commessi all'estero	Art. 264m
Esclusione dell'immunità relativa	Art. 264n

Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale

1. Crimini o delitti contro lo Stato	
Alto tradimento	Art. 265
Attentati contro l'indipendenza della Confederazione	Art. 266

Imprese e mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera	Art. 266 ^{bis}
Tradimento nelle relazioni diplomatiche	Art. 267
Rimozione di termini di confine pubblici	Art. 268
Violazione della sovranità territoriale svizzera	Art. 269
Offese agli emblemi svizzeri	Art. 270
Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero	Art. 271
2. Spionaggio	
Spionaggio politico	Art. 272
Spionaggio economico	Art. 273
Spionaggio militare	Art. 274
3. Messa in pericolo dell'ordine costituzionale	
Attentati contro l'ordine costituzionale	Art. 275
Propaganda sovversiva	Art. 275 ^{bis}
Associazioni illecite	Art. 275 ^{ter}
4. Attentati contro la sicurezza militare	
Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari	Art. 276
Falsificazione d'ordini o di istruzioni	Art. 277
Turbamento del servizio militare	Art. 278

Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare

Perturbamento ed impedimento di elezioni e votazioni	Art. 279
Attentati contro il diritto di voto	Art. 280
Corruzione elettorale	Art. 281
Frude elettorale	Art. 282
Incetta di voti	Art. 282 ^{bis}
Violazione del segreto del voto	Art. 283
<i>Abrogato</i>	Art. 284

Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari	Art. 285
Impedimento di atti dell'autorità	Art. 286
Usurpazione di funzioni	Art. 287
<i>Abrogato</i>	Art. 288
Sottrazione di cose requisite o sequestrate	Art. 289
Rottura di sigilli	Art. 290
Violazione del bando	Art. 291

Disobbedienza a decisioni dell'autorità	Art. 292
Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete	Art. 293
Violazione dell'interdizione di esercitare un'attività o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate	Art. 294
Violazione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta	Art. 295

Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri

Oltraggio ad uno Stato estero	Art. 296
Oltraggi a istituzioni internazionali	Art. 297
Offese agli emblemi di uno Stato estero	Art. 298
Violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero	Art. 299
Atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere	Art. 300
Spionaggio in danno di Stati esteri	Art. 301
Procedimento	Art. 302

Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

Denuncia mendace	Art. 303
Sviamento della giustizia	Art. 304
Favoreggiamento	Art. 305
Riciclaggio di denaro	Art. 305 ^{bis}
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione	Art. 305 ^{ter}
Dichiarazione falsa di una parte in giudizio	Art. 306
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione	Art. 307
Attenuazione di pene	Art. 308
Cause amministrative e procedura davanti a tribunali internazionali	Art. 309
Liberazione di detenuti	Art. 310
Ammutinamento di detenuti	Art. 311

Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali

Abuso di autorità	Art. 312
Concussione	Art. 313
Infedeltà nella gestione pubblica	Art. 314
<i>Abrogati</i>	Art. 315 e 316
Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari	Art. 317

Atti non punibili	Art. 317 ^{bis}
Falso certificato medico	Art. 318
Aiuto alla evasione di detenuti	Art. 319
Violazione del segreto d'ufficio	Art. 320
Violazione del segreto professionale	Art. 321
Segreto professionale nella ricerca sull'essere umano	Art. 321 ^{bis}
Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni	Art. 321 ^{ter}
Violazione dell'obbligo d'informare dei mass media	Art. 322
Mancata opposizione a una pubblicazione punibile	Art. 322 ^{bis}

Titolo diciannovesimo: Della corruzione

1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.	
Corruzione attiva	Art. 322 ^{ter}
Corruzione passiva	Art. 322 ^{quater}
Concessione di vantaggi	Art. 322 ^{quinquies}
Accettazione di vantaggi	Art. 322 ^{sexies}
2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri	Art. 322 ^{septies}
3. Corruzione di privati	
Corruzione attiva	Art. 322 ^{octies}
Corruzione passiva	Art. 322 ^{novies}
4. Disposizioni comuni	Art. 322 ^{decies}

Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale

Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento	Art. 323
Inosservanza da parte di terzi di norme della procedura di esecuzione e fallimento e della procedura concordataria	Art. 324
Inosservanza delle norme legali sulla contabilità	Art. 325
Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali	Art. 325 ^{bis}
Persone giuridiche, società commerciali e ditte individuali	
1. <i>Abrogato</i>	Art. 326
2. Nel caso dell'articolo 325 ^{bis}	Art. 326 ^{bis}
Contravvenzioni alle disposizioni su ditte e nomi commerciali	Art. 326 ^{ter}
False informazioni da parte di istituzioni di previdenza a favore del personale	Art. 326 ^{quater}
<i>Abrogato</i>	Art. 327

Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione	Art. 328
Violazione di segreti militari	Art. 329
Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito	Art. 330
Uso indebito della uniforme militare	Art. 331
Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite	Art. 332

Libro terzo: Dell'attuazione e dell'applicazione del Codice penale

Titolo primo: Della relazione del presente Codice con altre leggi della Confederazione e con le leggi dei Cantoni

Applicazione della parte generale ad altre leggi federali	Art. 333
Riferimento a disposizioni abrogate	Art. 334
Leggi cantonali	Art. 335

Titolo secondo: ...

<i>Abrogati</i>	Art. 336 a 338
-----------------	----------------

Titolo terzo: ...

<i>Abrogati</i>	Art. 339 a 348
-----------------	----------------

Titolo quarto: Dell'assistenza in materia di polizia

1. <i>Abrogato</i>	Art. 349
2. Collaborazione con INTERPOL	
a. Competenza	Art. 350
b. Compiti	Art. 351
c. Protezione dei dati	Art. 352
d. Aiuti finanziari e indennità	Art. 353
3. Collaborazione a scopo d'identificazione di persone	Art. 354
4. <i>Abrogato</i>	Art. 355
5. Cooperazione con Europol	
a. Scambio di dati	Art. 355a
b. Estensione del mandato	Art. 355b
5 ^{bis} . Cooperazione nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.	
Competenza	Art. 355c
5 ^{ter} . <i>Abrogato</i>	Art. 355d
5 ^{quater} . Ufficio SIRENE	Art. 355e
5 ^{quinques} . Cooperazione giudiziaria nell'ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali	
a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale	Art. 355f

- b. A una persona fisica o giuridica Art. 355g
- Abrogati* Art. 356 a 361
- 6. Avviso in caso di pornografia Art. 362

Titolo quinto: Dell'avviso concernente i reati commessi contro minorenni

- Abrogato* Art. 363
- Diritto d'avviso Art. 364

Titolo sesto: Del casellario giudiziale

- Scopo Art. 365
- Contenuto Art. 366
- Trattamento dei dati e accesso Art. 367
- Comunicazione dei fatti che devono essere iscritti Art. 368
- Eliminazione dell'iscrizione Art. 369
- Eliminazione di sentenze contenenti un'interdizione di esercitare un'attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate Art. 369a
- Diritto di consultazione Art. 370
- Estratto per privati Art. 371
- Estratto specifico per privati Art. 371a

Titolo settimo: Dell'esecuzione delle pene e delle misure, dell'assistenza riabilitativa, dei penitenziari e delle istituzioni

- 1. Obbligo di eseguire pene e misure Art. 372
- 2. Pene pecuniarie, multe, spese e confische
 - Esecuzione Art. 373
 - Diritto di disposizione Art. 374
- 3. Lavoro di pubblica utilità Art. 375
- 4. Assistenza riabilitativa Art. 376
- 5. Penitenziari e istituzioni
 - Obbligo dei Cantoni di istituirli e gestirli Art. 377
 - Collaborazione intercantonale Art. 378
 - Stabilimenti privati Art. 379
 - Spese Art. 380

Titolo settimo a: Responsabilità in caso di soppressione dell'internamento a vita

Art. 380a

Titolo ottavo: Della grazia, dell'amnistia e della revisione

- | | |
|-------------------|----------|
| 1. Grazia | |
| Competenza | Art. 381 |
| Domanda di grazia | Art. 382 |
| Effetti | Art. 383 |
| 2. Amnistia | Art. 384 |
| 3. Revisione | Art. 385 |

Titolo nono: Misure preventive, disposizioni complete e disposizioni generali transitorie

- | | |
|---|----------|
| 1. Misure preventive | Art. 386 |
| 2. Disposizioni complete del Consiglio federale | Art. 387 |
| 3. Disposizioni transitorie generali | |
| Esecuzione di sentenze anteriori | Art. 388 |
| Prescrizione | Art. 389 |
| Reati perseguibili a querela di parte | Art. 390 |
| 4. Disposizioni cantonali d'applicazione | Art. 391 |
| 5. Entrata in vigore | Art. 392 |

Disposizioni finali della modifica del 18 marzo 1971**Disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002****Disposizione transitoria della modifica del 12 dicembre 2014****Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2014**